



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 646

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 3 novembre 2016

## I N D I C E

### Commissioni riunite

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 7

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 13

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 17

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 20

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Plenaria* . . . . . » 26

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 293)* . . . . . » 46

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 47

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 143)*. . . . . » 50

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 301)* . . . . . » 51

*Plenaria* . . . . . » 51

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 58

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 94

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 207)* . . . . . Pag. 114

### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

*Plenaria* . . . . . Pag. 115

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 121

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Plenaria* . . . . . » 127

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

*Plenaria* . . . . . » 138

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 140

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . » 141

Per la semplificazione:

*Plenaria* . . . . . » 142

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

*Plenaria* . . . . . » 150

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 151

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 152

*Plenaria* . . . . . » 152

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . Pag. 155



## COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)**

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria**

**17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

MUCCHETTI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

Il presidente MUCCHETTI comunica che il senatore Susta è il relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione e il senatore Luigi Marino è il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione.

Facendo seguito a quanto già emerso nella scorsa seduta, sottopone alle Commissioni riunite, d'intesa con il presidente Marino, una prima proposta di audizioni informali alle quali dovrebbero partecipare i soggetti istituzionali interessati, quali, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, la Guardia di finanza, l'Antitrust, il Commissario di Governo per la digitalizzazione, la Procura di Milano, nonché i Rappresentanti del Gruppo di alto livello sulle risorse proprie dell'Unione europea, i Commissari europei per la concorrenza e per l'economia e le società digitali, esperti della materia, gli esponenti delle aziende e delle imprese, anche con sede all'estero, che gestiscono le piattaforme digitali, i principali operatori per i pagamenti *online*, l'ABI e la FIEG. Come già preannunciato la scorsa seduta, rimette comunque alle indicazioni dei Gruppi l'integrazione di tale programma di audizioni. D'intesa con il presidente Mauro Maria Marino

preannuncia quindi che le relazioni introduttive verranno svolte in una seduta da convocarsi la prossima settimana.

La senatrice GUERRA (*PD*) propone di integrare l'elenco delle audizioni suggerendo il professor Di Tanno e l'Ufficio parlamentare di bilancio.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*), pur concordando con le indicazioni dei Presidenti, sottolinea l'esigenza che la fase istruttoria sia concentrata sui soggetti di maggiore interesse, sollecitando una riduzione del numero delle audizioni.

Concorda con tale impostazione anche il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*).

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), presidente della 6<sup>a</sup> Commissione, propone di rimettere alla valutazione dei due relatori la predisposizione di un programma di audizioni ritenuto il più adeguato.

Dopo un intervento della senatrice GUERRA (*PD*), a giudizio della quale l'acquisizione di documenti scritti potrebbe favorire un rapido svolgimento della fase istruttoria in alternativa alle audizioni, il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione sulla esigenza di definire criteri oggettivi per la selezione delle audizioni da svolgere, con particolare riferimento ai soggetti privati.

Interviene quindi il senatore AIROLA (*M5S*), sollecitando la predisposizione di un programma delle audizioni non eccessivamente esteso, anche facendo riferimento alle Associazioni rappresentative delle imprese che operano nel settore digitale.

Il vice ministro MORANDO, a beneficio di un primo inquadramento degli aspetti tecnici di natura tributaria del disegno di legge, consegna alla Presidenza una nota predisposta dall'Agenzia delle entrate.

Il presidente MUCCHETTI preannuncia la trasmissione di tale documentazione alle Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria**

**434<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FINOCCHIARO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE avverte che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 27 ottobre, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sull'Atto del Governo n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica) hanno depositato delle memorie, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

*(Doc. XXII, n. 34) Valeria FEDELI ed altri – Proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(Esame e rinvio)

La relatrice LO MORO (PD) ringrazia preliminarmente tutti i colleghi che hanno sottoscritto il documento in titolo, con il quale si propone l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale che, in un anno, dovrà compiere un lavoro di approfondimento sul tema speci-

fico del femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, svolgendo indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del fenomeno.

Ricorda che, sul medesimo tema, era già stato assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia il disegno di legge n. 860, che mirava però a istituire una Commissione bicamerale, da rinnovare all'inizio di ogni legislatura. Dal momento che il percorso di istituzione del nuovo organismo parlamentare si è rivelato particolarmente complesso, si è preferito circoscrivere la composizione del nuovo organo al solo Senato e prevedere un termine breve per la conclusione dei suoi lavori, anche in considerazione dell'approssimarsi del termine della legislatura. Poiché il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarebbe importante, dal punto di vista simbolico, ultimare la discussione sul documento in esame entro quella data.

Sottolinea l'esigenza di una iniziativa delle Aule parlamentari, a fronte di un fenomeno molto grave, come dimostrano i dati ormai allarmanti sugli episodi di aggressione alle donne, che – quando non si concludono con l'uccisione delle vittime – mirano a privarle della loro identità, sfigurandole con danni irreversibili al volto. Evidenzia che il solo inasprimento delle sanzioni penali non sembra sufficiente per arginare abusi e violenze, in quanto vi sono certamente anche fattori di tipo culturale, che permeano in modo trasversale tutti gli strati sociali.

Occorre, pertanto, una conoscenza più approfondita del problema del femminicidio e, in generale, della violenza sulle donne. Per questo motivo, la Commissione non si limiterà a monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale, ma indagherà sugli oltre 600 episodi accaduti negli ultimi quattro anni, per individuare comportamenti ricorrenti, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione e garantire la presenza delle istituzioni accanto alle famiglie.

Tra i compiti della Commissione, enumerati all'articolo 2, segnala in particolare la proposta di soluzioni normative che tengano conto non solo delle vittime della violenza, ma anche di eventuali minori coinvolti. Occorrono, infatti, sostegni di tipo materiale e psicologico per loro e per i parenti o altri soggetti affidatari che si fanno carico del loro mantenimento.

Conclude, auspicando una rapida approvazione del documento.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) rileva l'assenza di misure specifiche per i centri antiviolenza, soprattutto dal punto di vista finanziario.



Inoltre, sottolinea la necessità di intervenire a livello culturale, prevedendo una sorta di educazione sentimentale fin dai primi anni di scuola, per insegnare anche ai bambini a gestire i rapporti tra sessi e ad accettare l'emancipazione femminile.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) critica l'accelerazione dell'*iter* del documento in titolo, mentre l'esame della proposta del Gruppo Movimento 5 Stelle di istituire una commissione monocamerale d'inchiesta sulle società partecipate è stato sostanzialmente rinviato *sine die*, nonostante i ripetuti solleciti.

È convinto, ovviamente, che il tema del femminicidio meriti un'adeguata attenzione, tuttavia sarebbe opportuna una maggiore coerenza nella programmazione dei lavori, per rispettare quanto meno l'ordine cronologico delle proposte all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1261-B) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricorda che, nel corso della discussione, è stata avanzata la proposta di enunciare, dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati, le norme originariamente approvate dal Senato. Si potrebbe, poi, predisporre un nuovo disegno di legge, nel quale far confluire le ulteriori disposizioni sul bullismo introdotte in seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento. Anticipa, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti, volti essenzialmente a ripristinare l'originaria impostazione del disegno di legge.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene preferibile stabilire un termine breve per la presentazione degli emendamenti del relatore, lasciando un margine più ampio per la presentazione dei subemendamenti.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di giovedì 10 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (n. 338)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il relatore MAZZONI (AL-A) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2230) Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore MAZZONI (AL-A) sottolinea che nell'ordinamento italiano è già stata regolata, con la legge n. 190 del 2012, l'eventuale denuncia, da parte del pubblico dipendente, di condotte illecite di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ulteriori norme in proposito sono contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, in riferimento al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e nel decreto legislativo n. 231 del 2001, con riguardo al lavoro nell'impresa privata, senza dimenticare la normativa che ha istituito l'Autorità nazionale anticorruzione. Pertanto, a suo avviso, un nuovo intervento sulla medesima materia appare non indispensabile.

In secondo luogo, rileva che il disegno di legge introduce il principio dell'obbligatorietà della denuncia anche nei confronti del privato cittadino, che invece attualmente è tenuto a segnalare solo i reati contro la personalità dello Stato. Del resto, nel caso del pubblico impiegato non si configura la delazione, in quanto è lo Stato stesso che si difende ed esercita

un diritto-dovere nel proprio interesse. Ritiene, quindi, che la questione – in sede di attuazione – potrà presentare profili di incostituzionalità.

Sarebbe opportuno, inoltre, limitare l'applicazione delle nuove norme alle aziende maggiori o a quelle che utilizzano capitali di rischio, in quanto si determinano oneri non indifferenti sul piano economico, che potrebbero essere insostenibili per le strutture economiche private di minori dimensioni.

Ritiene inopportuna la previsione di una sorta di premialità per chi denuncia, dal momento che si tratta dell'adempimento di un dovere. Peraltro, risultano insufficienti le garanzie per chi viene denunciato, sul quale potrebbe perfino ricadere l'onere della prova.

A suo avviso, non appare sufficiente stabilire che il denunciante sia in buona fede: tale concetto, infatti, sembra eccessivamente aleatorio e, quindi, non fornirebbe adeguate garanzie al denunciato, il quale – in pendenza del procedimento giudiziario – subirebbe gravi conseguenze a livello personale e non potrebbe compiere avanzamenti di carriera, salvo magari essere completamente scagionato.

Infine, ritiene necessaria una profonda riflessione sulla opportunità di prevedere anche l'ANAC tra gli organi preposti a ricevere la segnalazione dell'illecito. A suo avviso, infatti, vi è il rischio di una indebita interferenza nelle competenze proprie dell'autorità giudiziaria ordinaria e di quella contabile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 338**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, rilevando che, in riferimento alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario (permesso di soggiorno ICT), la direttiva stabilisce che essa debba concludersi «quanto prima e comunque non oltre 90 giorni dalla data della domanda» (articolo 15, paragrafo 1, della direttiva) e che «il richiedente ha il diritto di presentare una domanda nell'ambito di una procedura unica» (articolo 11, paragrafo 5).

Lo schema di decreto legislativo, prevede invece, al comma 8 del nuovo *27-quinquies*, che lo sportello unico per l'immigrazione rilascia (o nega) il nulla osta entro 45 giorni dalla domanda e, al successivo comma 10 che, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, lo straniero debba presentare una seconda domanda, relativa al rilascio del permesso di soggiorno, la cui disciplina è prevista nei commi da 16 a 19, ove si stabilisce che entro ulteriori 45 giorni dalla seconda domanda, al lavoratore è rilasciato il permesso di soggiorno ICT.

Si ritiene, pertanto, necessario modificare lo schema di decreto per ricondurre il rilascio del nulla osta e il rilascio del permesso di soggiorno ad un'unica procedura, che si avvia in seguito ad un'unica domanda iniziale.

Nulla vieta, poi, di poter prevedere l'obbligo, in capo al lavoratore straniero, di segnalare la sua presenza sul territorio, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ai fini della consegna definitiva del permesso di soggiorno ICT, che deve poter avvenire entro il periodo massimo di 90 giorni dalla domanda iniziale.

Analogamente, anche nell'ambito dell'articolo *27-sexies*, comma 2, relativo alla richiesta di mobilità intra-unionale di lunga durata, da parte di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da un altro stato membro, la seconda domanda (relativa al permesso di soggiorno), prevista al comma 6, dovrebbe essere unificata in un'unica procedura che si avvia con la richiesta di nulla osta di cui al comma 4 del medesimo articolo.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria****345<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BUCCARELLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 344, 345 e 346*

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva che in prossimità della probabile sospensione dei lavori parlamentari per lo svolgimento del *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale, che coincide con la scadenza del termine per l'espressione dei pareri sugli atti del Governo in titolo, sarebbe opportuno procedere più speditamente con la discussione generale sugli stessi. Poiché gli atti del Governo predetti presentano numerosi nodi problematici, è auspicabile che la Commissione svolga un approfondito dibattito prima che la relatrice predisponga gli schemi di pareri, sui quali dovrà pronunciarsi la Commissione medesima.

Il presidente BUCCARELLA prende atto della richiesta del senatore Giovanardi.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela

Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

**(1765) MANCONI.** – *Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 novembre.

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale, osserva che occorre interrogarsi sull'interesse primario tutelato dal disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Occorre infatti trovare una sintesi tra l'interesse della madre che, alla nascita, ha dichiarato di non voler essere nominata e quello del figlio, ormai maggiorenne, a voler conoscere le proprie origini biologiche. Orbene, poiché l'ordinamento già prevede l'accesso alle origini biologiche per motivi di salute, si chiede se abbia senso una nuova norma che può avere effetti deleteri sulla vita di più persone e, in particolare, su quella della madre che, a distanza di anni, deve decidere se confermare o meno l'anonimato. Inoltre, sul piano giuridico, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 2, del disegno di legge n. 1978, che novella il comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 presenta non pochi problemi, ove sancisce che l'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né rivendicazioni di tipo patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Si sofferma poi, sull'incongruenza ordinamentale tra il divieto di accertamento della maternità, che è sempre garantito salvo che la madre non revochi la decisione di non voler essere nominata, e l'accertamento della paternità che, in sostanza, è sempre possibile. In definitiva il disegno di legge trasmesso dalla Camera presenta una serie di nodi giuridici non di poco conto e, pertanto, il Gruppo di Forza Italia preannuncia sullo stesso un serrato ostruzionismo, salvo che il testo non sia depurato delle disposizioni sopra dette.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) condivide solo in parte le osservazioni del senatore Palma. Se pure conviene sui diversi chiaroscuri presenti nel testo in esame, rileva, peraltro, che quotidianamente pervengono numerose richieste da parte dei soggetti adottati che auspicano che sia approvato il disegno di legge in esame trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, al fine di vedersi così garantita una più adeguata tutela dei propri interessi; a fronte di tali domande il Parlamento non può restare inerte. Si tratta quindi di individuare la migliore soluzione possibile per conciliare gli interessi in gioco.

Il presidente BUCCARELLA cita la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, in cui la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della citata legge n. 184 del 1983, laddove non prevede – attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la ma-

dre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di un'eventuale revoca della dichiarazione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), replicando al senatore Giannardi, afferma anche a nome del proprio Gruppo, che non si intende tralasciare semplicisticamente il problema del riconoscimento delle origini biologiche, ma le Camere neppure possono legiferare in modo irragionevole creando ulteriore confusione in un sistema che finora ha funzionato.

Il senatore FALANGA (*AL-A*), condividendo in gran parte le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, ritiene necessario evitare qualsiasi forma di irragionevole discriminazione di trattamento tra madre e padre biologici.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che una previsione come quella contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 2), del disegno di legge n. 1978 – secondo cui l'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato – o rischia di rivelarsi inutile – se interpretata, come sembrerebbe necessario, con riferimento all'adozione legittimante – o rischia di determinare confusione o incertezza in chi la deve osservare ed applicare.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) sottolinea che l'intervento oggetto del disegno di legge n. 1978 si rende necessario sia alla luce della giurisprudenza costituzionale testé citata, sia in considerazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dalle quali si desume la necessità di assicurare in via legislativa quanto meno il diritto da parte del figlio biologico, una volta compiuta la maggiore età, di interpellare la madre biologica che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. A suo avviso è necessario individuare un punto di equilibrio che consenta, per un verso, alla madre biologica di mantenere l'anonimato in presenza di una richiesta da parte del figlio e, per altro verso, al figlio di poter interpellare la madre circa le informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici. Poiché un obiettivo dovrebbe anche essere quello di evitare il rischio di limitare il ricorso ai parti anonimi, il senatore Lo Giudice ritiene sbagliato qualsiasi intervento che possa legittimare azioni di stato o a rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio da parte del figlio e condivide l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Sottolinea peraltro un paio di elementi del testo che, a suo avviso, presentano criticità. In primo luogo, il fatto che, a seguito di istanza da parte del figlio biologico, il tribunale per i minorenni possa avvalersi del personale dei servizi sociali al fine di contattare la madre per verifi-

care se intenda mantenere l'anonimato di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge in titolo, ritenendo invece preferibile, così come accade in Francia, che tale attività di mediazione venga svolta tramite un ente *ad hoc* o un'autorità amministrativa indipendente (come ad esempio il garante per la *privacy*); in secondo luogo, esprime perplessità per la previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 – così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in titolo – che consente comunque l'accesso alle informazioni nei confronti della madre dopo che questa è deceduta. A quest'ultimo riguardo ritiene che una siffatta anticipazione del termine per l'accesso a tali informazioni rispetto alla normativa vigente rischia di condizionare la decisione della madre di ricorrere al parto in anonimato.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria**

**653<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione una nota tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che fornisce chiarimenti su alcune questioni sollevate dalla Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**(2460) Deputati TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

La rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica verificata positivamente da parte della Ragioneria generale dello Stato da cui emerge l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) evidenzia come la relazione tecnica si limiti ad affermare, analogamente quanto avvenuto in altre circostanze, che le amministrazioni coinvolte provvedono agli adempimenti previsti nel provvedimento utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente senza fornire ulteriori informazioni. Sarebbe invece necessario che la Ragioneria generale dello Stato, se effettivamente ha verificato la possibilità per le amministrazioni di procedere con le sole risorse disponibili, indicasse nel dettaglio gli esiti di tale verifica nella relazione tecnica.

Il senatore URAS (*Misto*) concorda con il rilievo avanzato dalla senatrice Bulgarelli facendo presente che il problema si è posto in riferimento ad una copertura assicurativa in cui lo Stato non risulterebbe direttamente coinvolto. Si tratta in particolare di un'attività che presenta carattere sicuramente aggiuntivo per i soggetti coinvolti e che, pertanto, richiede una adeguata dimostrazione circa la sua realizzabilità nell'ambito delle risorse disponibili. Lamenta, più in generale, che nell'ambito della gestione del traffico marittimo si verranno a determinare per lo Stato oneri aggiuntivi senza benefici dal punto di vista della qualità dei servizi offerti.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi senatori, propone al Presidente di richiedere al Governo una integrazione della relazione tecnica che elimini i dubbi testè evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) chiede chiarimenti in merito all'esito di alcuni emendamenti esaminati dalla Commissione relativi al disegno di legge n. 2233 (Lavoro autonomo), attualmente all'esame dell'Assemblea. Ricorda che erano state presentate diverse proposte emendative in materia di minimo tariffario dei professionisti da parte di vari Gruppi parlamentari tra i quali il suo, su cui il relatore aveva proposto l'espressione di un parere non ostativo. Viceversa il rappresentante del Governo aveva evidenziato la necessità di disporre di una relazione tecnica, in assenza della quale il parere sarebbe stato contrario. Poiché nelle sedute successive il Governo non ha prodotto alcuna documentazione, è accaduto che gli emendamenti in parola sono stati respinti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Reputa pertanto poco corretto il comportamento del Governo che,

non predisponendo la relazione tecnica che lo stesso riteneva necessaria, ha di fatto comportato la bocciatura delle suddette proposte.

Il presidente TONINI ricorda che è prassi costante della Commissione che, in presenza di dubbi a fronte di proposte emendative particolarmente complesse, venga richiesta la predisposizione di una relazione tecnica che consenta l'espressione di un parere maggiormente informato e che, in assenza di tale relazione, il parere della Commissione non può che essere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda peraltro che le relazioni tecniche devono essere predisposte dai dicasteri competenti per materia e che la Ragioneria generale dello Stato, successivamente, le verifica.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) fa presente tuttavia che, nel caso di specie, il rappresentante del Governo aveva evidenziato la necessità di predisporre una relazione tecnica per fugare un proprio dubbio, considerato che il relatore si era già espresso in senso positivo sulle proposte emendative.

Il PRESIDENTE fa presente che è già accaduto come, a seguito di relazioni tecniche predisposte in una fase successiva e asseverate positivamente da parte della Ragioneria generale dello Stato, sia stato possibile modificare il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio. Evidenza, peraltro, che è sempre possibile avanzare richieste al Governo per la predisposizione di relazioni tecniche su temi particolarmente rilevanti quando i Gruppi annettano una particolare importanza al merito della proposta emendativa data l'impossibilità, per il Governo, di elaborare relazioni tecniche su tutti gli emendamenti presentati a ciascun disegno di legge.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente TONINI, stante l'avvio dei lavori dell'Assemblea, comunica che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,10 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 3 novembre 2016

### Plenaria

415<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO riepiloga le ipotesi e le questioni emerse nella scorsa seduta rispetto all'*iter* del decreto-legge in titolo e agli orientamenti del Governo per l'emanazione di un nuovo strumento di urgenza, avendo già sondato la disponibilità della Commissione di merito di attendere il parere della Commissione.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conferma che il Consiglio dei ministri di venerdì emanerà un provvedimento di urgenza volto ad ampliare le disposizioni del decreto-legge in titolo rispetto alle esigenze emerse dopo i nuovi eventi sismici, nella prospettiva di trasformare tale articolato in emendamenti al decreto n. 189. Per quanto riguarda i rilievi sollevati dal senatore Vacciano in discussione generale fa presente che il Governo ha messo a punto già con la legge di stabilità dello scorso anno una serie omogenea di procedure da adottare in caso di calamità naturali, fermo restando che gli interventi che possono essere programmati *ex ante*

vanno adeguati alle particolarità del singolo evento. Rilevando che non è possibile adottare una norma quadro valida per tutti gli interventi, puntualizza che il Governo ha già introdotto disposizioni, con particolare riferimento alla materia tributaria, ai rapporti creditizi e alle forme agevolative, che consentono un trattamento omogeneo per situazioni equiparabili.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) apprezza l'approccio realistico enunciato dal rappresentante del Governo, ma sottolinea l'esigenza ineludibile che le norme siano chiare ed inequivocabili, non tanto per l'applicazione di misure temporanee di sospensione di adempimenti nei confronti dei soggetti danneggiati, quanto sulla definizione di competenze e poteri degli organismi deputati ad operare nelle zone danneggiate.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*), senza affrontare argomenti che possono inutilmente costituire elementi divisivi o di polemica tra le forze politiche, sottolinea l'esigenza che ci siano schemi normativi riproponibili in caso di emergenze e calamità naturali equiparabili, soprattutto in relazione alle tipologie di interventi a sostegno dei cittadini danneggiati.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) specifica le opinioni precedentemente espresse rilevando l'esigenza che la sospensione degli adempimenti tributari o creditizi dovrebbero essere ormai adottati con criteri omogenei e sempre validi.

Interviene quindi la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale rileva che il meccanismo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 189 non risolve con chiarezza la questione della piena fruibilità dei contributi sottoforma di credito di imposta dei soggetti danneggiati incapienti. Solleva inoltre la problematica concernente la disomogeneità tra le norme primarie e i provvedimenti attuativi o adottati nell'immediatezza dell'emergenza.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la questione dei soggetti incapienti è stata più volte affrontata dalla Commissione, risultando opportuno uno schema di cessione del credito d'imposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI sottolinea la complessità dell'intero processo di gestione delle emergenze create da calamità naturali, sia nella fase dei primi interventi che in quella della ricostruzione. L'obiettivo principale del Governo è sempre stato quello di omogeneizzare le misure per i soggetti danneggiati in circostanze analoghe, rimarcando come l'ampiezza degli eventi sismici impone l'adozione di interventi molto differenti rispetto ad altre calamità. In particolare, il Governo ha definito uno schema univoco di interventi a sostegno dei soggetti privati, delle imprese, sia manifatturiere che agricole, in modo tale che gli interventi *ex post* possano essere limitati, tra l'altro, all'individuazione delle risorse e delle specifiche modalità di calcolo dei danni documentabili. Fa presente inoltre che l'impegno finanziario a sostegno delle popolazioni

colpite ha il carattere di un contributo a fondo perduto, essendo il credito d'imposta fruibile in compensazione pienamente cedibile a un soggetto terzo, superando quindi la questione dei soggetti incapienti. Viceversa, per quanto riguarda i poteri pubblici attivabili in caso di calamità non è immaginabile uno schema sempre valido, dovendosi soppesare anche le diverse sensibilità e richieste degli amministratori locali territoriali chiamati ad operare, in alcuni casi, come commissari, in altri a svolgere le funzioni in collaborazione con soggetti incaricati *ad hoc*.

La senatrice BOTTICI (M5S) pone una questione relativa alle norme che prevedono l'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 50.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI risponde dando indicazioni analitiche circa il fabbisogno di personale con professionalità tecnico amministrative incaricato di operare nelle zone colpite dal sisma, non escludendone un incremento per far fronte alle nuove necessità.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la fase della discussione generale e avverte che nella giornata di martedì la Commissione procederà all'esame dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'esame dell'affare assegnato n. 850 proseguirà nella prossima settimana e che, in risposta ad un intervento della senatrice BOTTICI (M5S), l'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee proseguirà con l'audizione del consigliere regionale Marras estensore del documento conclusivo dell'indagine condotta dal Consiglio regionale della Toscana.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il presidente Mauro Maria MARINO dà la parola al rappresentante del Governo per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03238.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa preliminarmente che i tassi di interesse offerti dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) agli enti locali sono regolati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004. Essi risultano in linea con i rendimenti dei BTp di durata raffrontabile, vigenti al momento della concessione dei prestiti.

Evidenzia quindi che CDP ha promosso, soprattutto negli ultimi due anni, numerose operazioni di rinegoziazione per andare incontro alle esigenze manifestate dagli enti locali. Tali operazioni sono state effettuate nel rispetto del principio dell'equivalenza finanziaria tra il valore attuale del debito ante e quello postrinegoziazione. L'applicazione di tale principio permette da un lato di produrre benefici in termini di cassa per gli enti locali, derivanti da una diversa modalità di rimborso del debito (cosiddetto allungamento) che, comunque, ha consentito complessivamente una lieve riduzione dei tassi di interesse e dall'altro di salvaguardare il necessario equilibrio economico della Cassa, previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. La non osservanza del principio, oltre a rappresentare una violazione di legge, potrebbe comportare significative conseguenze per CDP in termini di redditività e di equilibrio economico-patrimoniale, anche tenuto conto del costo dell'originaria provvista necessaria ai fini della concessione dei prestiti che, per la quasi totalità, è costituita da risparmio postale, in relazione al quale CDP deve in ogni caso riconoscere ai risparmiatori il previsto rendimento.

Il debito degli enti locali nei confronti di CDP ammonta a circa 30 miliardi di euro (al 31 dicembre 2015) e solo nel 2015 sono stati rinegoziati circa 10 miliardi di euro di debito, con un risparmio per gli enti stessi stimabile complessivamente in circa 1 miliardo di euro nel periodo 2015-2018.

L'interesse nei confronti delle esigenze degli enti locali e la disponibilità a fornire loro supporto su varie problematiche sono stati ribaditi dall'amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti in occasione della partecipazione all'assemblea ANCI di Bari il 14 ottobre scorso.

Inoltre, al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, introdotto in sede di conversione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016, ulteriormente incrementabile, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse che derivano dall'applicazione ai Comuni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

In attuazione della predetta disposizione, il 14 ottobre scorso è stato emanato un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con cui sono stati approvati i modelli relativi alle richieste di indennizzi per le estinzioni anticipate, totali o parziali, di mutui e prestiti obbligazionari riferibili all'anno 2016.

Tutte le iniziative descritte, che si vanno ad aggiungere alle misure ed alle iniziative normative che sono state recentemente emanate ed a quelle contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2017, confermano la complessiva politica del Governo, che, sempre ritenendo utile una con-

divisione di intenti tra i vari attori interessati, tiene costantemente alta l'attenzione sullo stato economico-finanziario del comparto, soprattutto per la sua diretta incidenza sui servizi resi alla cittadinanza.

Manifesta inoltre la disponibilità del Governo a valutare la possibilità di istituire un tavolo di lavoro con l'ANCI e la Cassa depositi e prestiti, al fine di attivare un confronto finalizzato ad adottare soluzioni utili relativamente alle diverse problematiche concernenti i mutui oggetto dell'interrogazione.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) replica, dichiarandosi soddisfatto della risposta all'interrogazione, con particolare riferimento alla disponibilità manifestata dal Governo nei confronti dell'ipotesi di un'interazione dei soggetti coinvolti allo scopo di intervenire in un ambito nevralgico per l'equilibrio finanziario degli enti locali.

Si passa quindi allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03253.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ha introdotto previsioni volte a determinare una proprietà differenziata delle quote rappresentative del capitale della Banca d'Italia, intendendo superare così la concentrazione delle quote in capo ai principali gruppi bancari, seppur del tutto priva di rilievo per l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto. In particolare, la norma recata dall'articolo 4, comma 5, stabilisce nel 3 per cento il limite massimo delle quote che ciascun partecipante può direttamente o indirettamente detenere, fissando contestualmente un periodo transitorio di 36 mesi (che scadrà il 31 dicembre 2016), decorso il quale alla parte eccedente il tetto del 3 per cento non sarà più riconosciuta l'attribuzione dei dividendi che verranno imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Inoltre a far tempo dall'entrata in vigore della richiamata legge, per le quote possedute in eccesso al limite sopracitato non spetta il diritto di voto. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, lo Statuto della Banca d'Italia all'articolo 3, comma 6, stabilisce che il Consiglio superiore, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio, disciplina i casi, i limiti, le modalità e le condizioni sulla base delle quali l'Istituto, al fine di favorire il rispetto del limite di partecipazione del 3 per cento, può acquistare temporaneamente quote del proprio capitale. Tali disposizioni non configurano un generale obbligo all'acquisto, né tanto meno uno specifico obbligo di assorbire le quote eccedenti alla fine del periodo transitorio, ma attribuiscono alla Banca d'Italia solamente una facoltà di ordine generale esercitabile nel tempo.

Sono state assunte molteplici iniziative per rendere più agevole il processo di riallocazione, quali la dematerializzazione delle quote, la cui circolazione avviene ora tramite semplice scritturazione contabile disposta in via telematica, la comunicazione degli orientamenti futuri in materia di dividendi da distribuire; per agevolare gli scambi sul mercato secondario



delle quote è prevista la creazione di uno specifico segmento di mercato dell'e-MID, dedicato alla contrattazione delle quote stesse. A tal riguardo, la Banca d'Italia ha assicurato la propria disponibilità a supportare l'attività dei *market maker* presenti su questo mercato, tramite l'acquisto temporaneo delle eventuali quote eccedenti il limite del 3 per cento che questi soggetti dovessero detenere in conseguenza della loro funzione. La Banca d'Italia ha informato costantemente il Parlamento e il Governo riguardo al processo di riallocazione delle quote, da ultimo con lettera del Governatore del 7 gennaio 2016 indirizzata ai Presidenti di Camera e Senato.

Le negoziazioni effettuate fino al 18 ottobre 2016 hanno comportato il trasferimento di circa il 16,2 per cento del capitale; i tre maggiori partecipanti hanno ceduto complessivamente circa il 13 per cento delle proprie quote. Il numero dei partecipanti è aumentato di 39 unità: 7 enti di previdenza e assistenza, 5 fondazioni di matrice bancaria, 27 banche. Alla suddetta data le quote eccedenti ancora da riallocare ammontavano a circa 3,7 miliardi. I partecipanti che detenevano, direttamente o indirettamente, ancora quote in eccesso erano: Gruppo Intesa Sanpaolo (35,03 per cento), UniCredit (17,65 per cento), Generali Italia (5,23 per cento), Gruppo Carige (4,03 per cento), Gruppo Cassa di Risparmio di Asti (3,03 per cento).

Ha la parola per la replica il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale dichiara la propria insoddisfazione per la risposta ottenuta, facendo presente che questa consiste in una serie di dati già noti, mentre mancano indicazioni precise sulla disciplina applicabile alle quote detenute in eccesso allo scadere del termine del 31 dicembre, posto che non vi è alcuna ragionevole prospettiva di un'effettiva cessione delle stesse.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi chiuso lo svolgimento delle odierne procedure informative.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria****313<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice ha illustrato uno schema di parere favorevole con condizioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato al resoconto di tale seduta. Fa presente altresì che sono pervenute osservazioni non ostantive con rilievi da parte della 1<sup>a</sup> Commissione.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dà atto alla relatrice di aver registrato la diversità degli enti elencati all'articolo 1, ma precisa che il Consiglio di Stato ha sottolineato criticamente l'incertezza circa il regime giuridico degli enti non ricompresi nell'elenco. Ciò pone a suo giudizio problemi interpretativi sotto il profilo sia della ragionevolezza sia dell'eventuale non ascrivibilità degli enti non menzionati all'articolo 1. Sollecita dunque la relatrice a inserire un chiarimento nello schema di parere.

In merito all'articolo 2, riconosce che la relatrice ha in effetti sollecitato il recepimento del documento *European Framework for Research*

*Careers*, reputando comunque opportuno salvaguardare le modalità di lavoro del ricercatore basate su una totale autonomia, da un lato, e sulla valutazione dei risultati della propria ricerca, dall'altro. Rileva inoltre l'esigenza di espungere i ricercatori e i tecnologi dall'unico comparto della pubblica Amministrazione, preservandone la specificità.

Quanto all'articolo 3, rileva l'eccessiva genericità della formulazione, che non distingue i contenuti propri degli statuti e dei regolamenti, come evidenziato dal Consiglio di Stato. Circa l'articolo 5, suggerisce di indicare un termine con riferimento all'osservazione relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

Propone altresì di specificare meglio la condizione n. 6 in merito al concetto di «entrate complessive dell'ente».

Soffermandosi sull'articolo 11, richiama i rilievi del Consiglio di Stato circa l'impropria competenza attribuita al Ministro per la semplificazione, reputando altresì eccessivo il limite del 10 per cento previsto dall'articolo 15. A tale ultimo riferimento, fa presente che non può essere stabilita una soglia identica per tutti gli enti, ma potrebbe essere inserita una forbice tra il 2 e il 5 per cento in relazione all'organico di ciascun ente.

In conclusione, invita a chiarire il concetto di «terza generazione», previsto dall'articolo 16, sottolineando i rilievi in merito avanzati dal Consiglio di Stato.

La senatrice PUGLISI (PD) chiede alla relatrice di inserire una condizione circa l'adeguata rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi negli organi di governo degli enti, in analogia con quanto avviene per le università.

Propone peraltro di rafforzare il recepimento della Carta europea dei ricercatori e di allineare la disciplina degli enti di ricerca a quella del mondo accademico anche rispetto agli organismi consultivi delle comunità scientifiche.

La relatrice DI GIORGI (PD) manifesta piena disponibilità a recepire alcune istanze avanzate, anche alla luce del dibattito svolto ieri, dichiarando anzitutto la volontà di trasformare le raccomandazioni in osservazioni. Registra a sua volta negativamente l'ambiguità dell'articolo 6, comma 4, sul controllo *in itinere* delle assunzioni, preannunciando l'intenzione di inserire una condizione volta a sopprimere il secondo periodo del suddetto comma. Si dichiara anche favorevole a disciplinare, attraverso norme primarie, le caratteristiche della professione del ricercatore, esplicitandone i diritti e i doveri, evitando così un recepimento eccessivamente variegato della Carta europea dei ricercatori. Condivide inoltre i rilievi sull'articolo 11, comma 4, giudicando eccessivamente predominante il ruolo del Ministro per la semplificazione su aspetti che investono anche le competenze del Dicastero dell'istruzione. Dà conto quindi di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) illustra a nome del Gruppo uno schema di parere alternativo di tenore contrario, pubblicato in allegato al resoconto, ritenendo necessario chiarire alcuni aspetti senza i quali non è possibile a suo giudizio emanare il decreto legislativo. Si sofferma dunque sui temi principali che motivano un parere contrario, sottolineando che il Consiglio di Stato ha espressamente raccomandato l'elaborazione di una ulteriore versione del provvedimento, e ha avanzato rilievi di carattere generale, come l'obbligo di consultazione, e di carattere puntuale.

Quanto all'articolo 2, oltre a rilevare a sua volta criticamente il mancato recepimento del documento *European Framework for Research Careers*, afferma che non sono indicate tutte le finalità previste dalla legge delega. Ricorda inoltre che la Conferenza dei presidenti degli enti di ricerca, lo scorso gennaio, ha elaborato un documento nel quale erano esplicitati i diritti e doveri dei ricercatori e degli enti pubblici di ricerca in qualità di datori di lavoro.

Relativamente all'articolo 7, solleva una problematica, rilevata anche dal Consiglio di Stato, circa il rischio che la Consulta dei presidenti diventi un ulteriore livello decisionale. Reputa invece più opportuno costituire un più vasto organo propositivo e consultivo di rappresentanza della comunità dei ricercatori e tecnologi, sul modello del Consiglio universitario nazionale (CUN), che si affianchi alla suddetta Consulta, assimilabile alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Lamenta altresì il carattere riduttivo della riformulazione dell'articolo 9, sottolineando come tutte le spese degli enti pubblici di ricerca possano essere considerate funzionali alle loro attività.

Fa presente altresì che l'articolo 10, comma 3, penalizza la competitività dei ricercatori italiani nella misura in cui fissa ad un anno il periodo massimo di congedo per la permanenza all'estero. Suggestisce invece di ripristinare la versione precedente, nella quale erano previsti cinque anni di congedo ogni dieci di attività. Risulta peraltro a suo avviso incongrua la previsione relativa alla retribuzione corrisposta in questi casi.

Avanza inoltre l'ipotesi di introdurre una disposizione aggiuntiva all'articolo 11 al fine di svincolare le carriere di ricercatori e tecnologi dai vincoli di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, chiarendo altresì la necessità del rinnovo del contratto nazionale. Concorde invece con la proposta della relatrice relativa al comma 4 dell'articolo 11.

In ultima analisi, invita a chiarire le condizioni che possono condurre al commissariamento dell'ente.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto a sua volta di uno schema di parere alternativo di tenore contrario, pubblicato in allegato al resoconto, riepilogando le criticità del provvedimento. In particolare, richiama l'attenzione anche sull'articolo 4, comma 2, nella parte in cui si stabilisce un termine di sessanta giorni entro cui esercitare il potere di controllo su statuti e regolamenti da parte del Ministro vigilante. Ritiene infatti che l'inazione dell'autorità di controllo non possa travolgere l'atto dell'ente, anche a tutela dell'autonomia di tali organismi.

Su richiesta della relatrice DI GIORGI (PD), il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle 14,55, riprende alle ore 15,10.*

La relatrice DI GIORGI (PD) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, nel quale dichiara di aver recepito, tra le condizioni, le segnalazioni riguardanti l'istituzione di un organo consultivo e propositivo delle comunità scientifiche degli enti, la previsione di un'adeguata rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi, i rilievi sugli articoli 9 e 10 nonché l'esigenza di specificare la locuzione indicata dall'articolo 16, comma 2.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per l'accoglimento di alcune sollecitazioni, auspicando che il Governo recepisca le indicazioni parlamentari nella versione definitiva. Poiché permangono tuttavia ulteriori criticità nell'atto in titolo, dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dà atto a sua volta alla relatrice di aver inserito alcuni chiarimenti necessari. Nel rilevare però che alcune osservazioni non sono state recepite, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato. Sono quindi dichiarati preclusi gli schemi di parere alternativo presentati dai senatori Bocchino e Montevecchi a nome dei rispettivi Gruppi.

*IN SEDE REFERENTE*

**(322) Manuela GRANAIOLO ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati**

**(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

**(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati**

**(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte alla Commissione documentazioni dal Coordinamento nazionale docenti seconda fascia e dalla Consulta degli studenti delle Accademie di belle arti e degli ISIA, che saranno rese

disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 329**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema di decreto ha lo scopo di dettare un quadro omogeneo per gli enti pubblici di ricerca con regole più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali nell'ambito di un sistema di autonomia responsabile;

manifestata anzitutto soddisfazione per il procedimento che ha condotto alla semplificazione del sistema degli enti pubblici di ricerca, consentendo la definizione di un contesto unitario per il settore, con alcune specificazioni necessarie in ragione delle caratteristiche proprie di taluni enti;

condivise le innovazioni proposte, soprattutto per ciò che concerne la razionalizzazione dei controlli e dei vincoli, nonché il tentativo di avvicinare il sistema della ricerca a quello dell'università sul piano dell'ampliamento dell'autonomia;

ravvisa tuttavia alcune criticità, di seguito evidenziate.

L'articolo 1, accanto ad enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali effettuano la maggior parte della ricerca pubblica non identificabile con l'università, ha qualificato enti pubblici di ricerca enti vigilati da altri Ministeri che svolgono, talvolta come attività primaria, oppure solo marginalmente, attività di ricerca pubblica con funzioni strumentali, oltre che di ricerca. Tali realtà, pur avendo in comune il fatto di impiegare personale di ricerca, sono estremamente eterogenee per i compiti ad esse attribuiti: ne consegue che, pur concordando con l'obiettivo di estendere a tutti le prerogative di autonomia e indipendenza, in particolare nel realizzare la propria missione, l'autonomia di pianificare le attività e le metodologie di valutazione deve tenere conto di tali differenziazioni e non deve limitare le funzioni strumentali di supporto, tanto più che in molti casi è il Legislatore stesso ad aver attribuito specifiche funzioni ad enti determinati.

Sempre in merito all'articolo 1, durante le audizioni sono emerse diverse questioni con particolare riferimento alla condizione dell'ISPRA e dell'ISTAT, per le quali potrebbe essere valutata l'opportunità di diversificare l'applicazione di alcune disposizioni mantenendo, in quanto condiviso, un quadro di riferimento unico per autonomia, indipendenza e coordinamento degli enti pubblici di ricerca.

Quanto all'articolo 2, in cui si richiama espressamente la Carta europea dei ricercatori, in una dizione tuttavia non del tutto corretta, andrebbero esplicitati anche i principi generali per l'attività di ricerca contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, con particolare riferimento alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale di ricercatori e tecnologi, quanto meno attraverso una citazione più puntuale di tale norma nel preambolo dello schema di decreto, unitamente all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, nel quale per favorire la mobilità tra enti pubblici di ricerca e tra questi e le università, si prevede che il reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi avvenga per aree scientifiche e settori tecnologici in base a parametri individuati dagli enti sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro.

Sempre in merito all'articolo 2, lo schema di decreto non fa alcun riferimento al documento *European Framework for Research Careers*, indicato invece nella legge delega, volto a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere per renderle comparabili ai fini di favorire la mobilità dei ricercatori.

L'articolo 5, comma 3, istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività (PTA) o di specifici programmi e progetti, separandolo dal Fondo ordinario (FOE), di cui ora costituisce una percentuale. Benchè la Commissione non concordi con il fatto che la copertura di detto Fondo premiale sia realizzata mediante riduzione proprio del FOE, si comprende la *ratio* della norma, volta a mantenere d'ora in poi distinti i due Fondi senza che variazioni dell'uno pregiudichino anche l'altro, come peraltro più volte richiesto dalle Commissioni parlamentari, ponendo le basi – in futuro – per un carattere «aggiuntivo» degli stanziamenti. Stante la necessità di rispettare il principio di delega dell'invarianza delle risorse, si auspica comunque che vi sia quanto prima un reintegro dei finanziamenti ordinari.

L'articolo 5, comma 5, effettua una modifica testuale al decreto legislativo n. 204 del 1998 (articolo 7, comma 2) che elimina dalla procedura di riparto del Fondo ordinario il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale modifica non sembra costituire una semplificazione per le seguenti ragioni: si modifica il rapporto tra Governo e Parlamento e quindi tra diversi poteri dello Stato nella definizione e attuazione della politica nazionale della ricerca; la previsione non assicura un procedimento più celere in quanto i ritardi nel riparto del Fondo si sono storicamente registrati nella fase di predisposizione del decreto di riparto mentre le Commissioni hanno sempre reso il parere nei termini stringenti previsti.

L'articolo 6 estende a tutti gli enti l'obbligo, oggi previsto per gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di redigere un Piano triennale di attività da sottoporre al Ministro vigilante per la sua approvazione. Il Piano, che contiene anche il fabbisogno di personale correlato, deve essere redatto «in conformità» con il Programma nazionale della ricerca (PNR). L'attuale formulazione non esprime tuttavia con chiarezza l'esigenza che il Piano assicuri, prima di tutto, l'assolvimento dei compiti e responsabilità, talvolta strumentali, che la legge



può attribuire agli enti, assicurando poi la coerenza con la programmazione nazionale. L'articolo 6, inoltre, al comma 4, reca una disposizione sul controllo *in itinere* delle assunzioni, con poteri di adozione di misure correttive del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante. Tale disposizione, come emerge dal parere del Consiglio di Stato, è lacunosa perché sono generiche le condizioni che possono giustificare le misure correttive e perché non prevede alcuna fase di contraddittorio con l'ente interessato, e potrebbe essere lesiva dell'autonomia degli enti pubblici di ricerca già sottoposti a controllo attraverso la prevista approvazione ministeriale del piano di fabbisogno del personale incluso nel Piano triennale di attività con le procedure previste dal medesimo articolo 6.

La previsione, all'articolo 7, ha lo scopo di formalizzare a livello legislativo la Consulta dei presidenti degli enti, che rappresenta un utile momento di coordinamento tra le istituzioni nazionali, suscettibile di dare un contributo anche alla programmazione nazionale. Tuttavia, potrebbe essere opportuno valutare l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una apposita struttura di missione con compiti di coordinamento delle linee strategiche della ricerca pubblica, tesi a semplificare le procedure in relazione alle esigenze della programmazione europea e a valutare gli effetti delle misure rispetto alle priorità nazionali. Ciò potrebbe peraltro favorire una *governance* unitaria del sistema, come richiesto dalla 7<sup>a</sup> Commissione nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, approvata nel 2014 (*Doc.* XXIV, n. 36).

L'articolo 8 persegue l'apprezzabile obiettivo di stabilire limiti di sostenibilità della spesa di personale rispetto al «budget». L'autonomia responsabile deve avere infatti dei contrappesi per evitare esposizioni del sistema. E' condivisibile altresì l'idea di prendere come riferimento la disciplina in vigore per l'università, adattandola agli enti di ricerca. L'attuale formulazione è tuttavia incompleta e presenta criticità sostanziali e formali, come è risultato nel corso delle audizioni in Commissione. Il testo, mutuato dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, non tiene conto delle entrate realizzate in maniera stabile dagli enti di ricerca con l'accesso concorrenziale al mercato della ricerca (bandi europei e nazionali, contratti) in piena aderenza alle specificità della missione istituzionale.

L'articolo 11, recante disposizioni sul personale, al comma 3 introduce un vincolo ulteriore nella programmazione del personale che, come emerso nel corso delle audizioni, avrebbe effetti diversificati e, in alcuni casi, notevolmente penalizzanti (come ad esempio per l'ISTAT), in ragione delle specifiche attività degli enti pubblici di ricerca senza che si possa apprezzare una particolare utilità nella restrizione della sfera di autonomia.

In ordine all'articolo 15, si condivide in via generale l'idea di favorire il merito eccezionale con l'estensione a tutti gli enti pubblici di ri-

cerca, in maniera uniforme, delle procedure di assunzione per «chiara fama» sul modello dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 213 del 2009 oggi in vigore per gli enti vigilati dal Dicastero dell'istruzione. Tuttavia, si ritiene che il 10 per cento dell'organico sia eccessivo per acquisire professionalità di eccellenza e potrebbe andare a discapito delle assunzioni di ricercatori e tecnologi, alcuni dei quali già impegnati a tempo determinato.

L'articolo 17, relativo al riconoscimento del dissesto e del commissariamento, prevede, tra l'altro, una particolare condizione per lo scioglimento anticipato degli organi di vertice e la nomina di un commissario straordinario legata al «mancato raggiungimento degli obiettivi». Si tratta di una previsione che appare piuttosto generica e comunque estranea ai normali criteri di commissariamento degli enti pubblici, che rappresenta già di per sé una misura straordinaria che richiede si creino gravi e oggettive situazioni volte a impedire l'ordinario funzionamento dell'ente, quali il dissesto finanziario o le dimissioni dei componenti per cui non è più possibile il funzionamento degli organi. L'attuale formulazione pone dubbi sia sulla reale portata applicativa della misura sia sull'incidenza che essa può avere sull'indipendenza degli enti di ricerca, del resto uno dei principi cardini della delega.

Oltre all'articolato, si ritiene di dover esplicitare alcune ulteriori criticità inerenti al settore, che andrebbero affrontate nello schema di decreto, sempre tenendo conto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 13 della legge n. 124 del 2015.

In primo luogo, non possono essere trascurate le previsioni già contenute nell'atto del Governo n. 328, di disciplina della dirigenza della Repubblica, nel quale è riconosciuta la peculiarità degli enti pubblici di ricerca con riferimento all'ampliamento, rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, delle possibilità di conferire incarichi dirigenziali fuori dai ruoli dei dirigenti a condizione che siano attribuiti a ricercatori e tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (comma 10, del nuovo articolo 19-*bis* da inserire nel decreto legislativo n. 165 del 2001). Come del resto è emerso nelle audizioni, pur essendo oggi il quadro definito, rimangono aperte questioni dovute ai problemi di interpretazione delle norme generali, che regolano il rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con le disposizioni speciali di autonomia normativa e contrattuali, con riferimento alla corresponsione di indennità a ricercatori e tecnologi a cui sono stati affidati incarichi di responsabilità di strutture organizzative. Si tratta in particolare dell'applicazione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, citato anche nel preambolo dello schema di decreto. Si ritiene dunque che dette ambiguità normative, in una situazione di oggettiva complessità dell'ordinamento che ha imposto l'intervento di semplificazione, non debbano ricadere negativamente sugli enti con possibili contenziosi dall'esito incerto, rischiando di penalizzare anche ricercatori e tecnologi che hanno diligentemente operato, tanto più che la legge delega menziona espressamente tra i principi e criteri di-

rettivi «la valorizzazione della specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca».

In secondo luogo, rimane una sostanziale differenza nelle procedure di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione che andrebbe superata. I presidenti degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono nominati con le procedure introdotte dal decreto legislativo n. 213 del 2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di tre nomi formulata da un comitato di selezione composto da esperti nominati dal Ministro stesso. Le Commissioni parlamentari competenti non esprimono un parere sulla scelta effettuata dal Ministro nell'ambito della rosa di nomi e sono meramente informate dell'intervenuta nomina attraverso la comunicazione del nominativo scelto. La scelta dei presidenti degli enti non vigilati dal Dicastero dell'istruzione è invece sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, come stabilito dalla legge n. 14 del 1978 relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Infine in alcuni casi, come la nomina del presidente dell'Istituto superiore di sanità, questa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre in altri casi con decreto ministeriale o interministeriale.

In terzo luogo, sempre richiamando il principio di delega relativo alla «valorizzazione della specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca», lo schema non tocca la materia che, peraltro, rientra nella più generale azione di riduzione dei comparti di contrattazione. Resta quindi aperta l'esigenza di trovare soluzioni che possano assicurare tale specificità nei termini indicati nella delega, anche al fine di definire in maniera coerente questioni ancora aperte come, per fare un esempio particolare ma significativo, le modalità di computo dell'anzianità di servizio nel caso di assunzione di ricercatori con esperienza nello stesso profilo di ricercatore o tecnologo a tempo determinato nel sistema pubblico.

Ciò premesso, considerati i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato nonché le osservazioni della 1<sup>a</sup> Commissione, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) nel preambolo, laddove si menziona il predetto decreto legislativo n. 381 del 1999, occorre inserire in particolare il richiamo agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto legislativo;

2) all'articolo 2, sia corretto il riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE). Si segnala altresì la necessità di definire le caratteristiche della professione del ricercatore, esplicitandone i diritti e i doveri, atteso che l'eterogeneità degli enti pubblici di ricerca potrebbe determinare un recepimento eccessivamente variegato della Carta europea dei ricercatori;

3) all'articolo 2, sia previsto l'obbligo di tenere conto, negli statuti e nei regolamenti, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers* e di eventuali evoluzioni. Si reputa altresì necessario che gli statuti e i regolamenti degli enti

garantiscono anche una adeguata rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti;

4) all'articolo 5, sia soppresso il comma 5 al fine di mantenere la funzione di indirizzo e controllo del Parlamento su un momento significativo di attuazione della politica nazionale della ricerca;

5) all'articolo 6, comma 4, sia soppresso il secondo periodo;

6) tenuto conto del principio e criterio direttivo inerente la necessità di inquadrare la ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, dopo l'articolo 7 sia inserita una disposizione aggiuntiva che contempra l'istituzione di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio per il coordinamento generale della ricerca e la competenza a predisporre il Programma nazionale della ricerca. Essa potrebbe avvalersi di un Comitato di esperti di altissima qualificazione, integrato da rappresentanti dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e dei rettori delle università, per assicurare il raccordo con il sistema pubblico dell'università e degli enti pubblici di ricerca. Tale struttura avrebbe il compito di semplificare le procedure di programmazione, eliminandone eventualmente i vincoli temporali da definire in relazione alle esigenze, anche con riferimento alla programmazione europea nonché di svolgere una azione costante di valutazione delle politiche pubbliche che offrano un quadro dinamico e aggiornato sugli effetti delle misure in relazione alle priorità strategiche nazionali;

7) in analogia con quanto previsto per le comunità scientifiche delle università, si propone l'istituzione di un Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, organo consultivo e propositivo delle comunità scientifiche degli enti, che viene consultato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri vigilanti. Tale organo è composto dai rappresentanti eletti dei ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo dei singoli enti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

8) il comma 2 dell'articolo 8, sia sostituito dal seguente: «L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti tale rapporto non può superare l'80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7».

9) al comma 4 dell'articolo 8, ai fini del calcolo delle spese complessive del personale, si consideri la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati;

10) si invita a chiarire la formulazione dell'articolo 9, tenuto conto che la limitazione dell'esenzione dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per le sole spese per l'acquisto di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca appare ridut-

tiva, in quanto tutte le spese degli enti pubblici di ricerca sono di fatto funzionali alle attività di ricerca;

11) si reputa necessario riformulare l'articolo 10, comma 3, con riferimento al periodo massimo di congedo per motivi di studio o di ricerca, in quanto il limite di un anno ogni cinque di servizio potrebbe danneggiare la competitività dei ricercatori italiani, considerato che la permanenza all'estero è di norma legata alla durata dei grandi progetti;

12) si sopprime il comma 3 dell'articolo 11;

13) all'articolo 11, il comma 5 sia sostituito dal seguente: «La facoltà degli enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 8, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli»;

14) in ordine all'articolo 15, si ritiene che la percentuale non debba eccedere il 5 per cento del personale in organico e non possa superare il numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso;

15) quanto all'articolo 16, è opportuno specificare la locuzione «attività di terza generazione», come peraltro segnalato dal Consiglio di Stato;

16) all'articolo 17, comma 1, siano eliminate le parole «oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi».

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni:

A. si auspica un tempestivo reintegro del FOE, in modo che i finanziamenti ordinari non vengano a lungo penalizzati dalla riduzione disposta dall'articolo 5 per coprire gli oneri relativi all'istituzione del Fondo premiale;

B. si provveda a chiarire la formulazione dell'articolo 6 affinché gli enti siano tenuti nei PTA a prevedere le attività per la realizzazione della specifica missione in «coerenza» con il Programma nazionale della ricerca (PNR);

C. si ritiene opportuno riformulare il comma 4 dell'articolo 11, atteso che la materia ivi trattata non pare poter essere disciplinata con un atto normativo secondario del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, essendo oggetto della legge delega, come del resto rilevato dal Consiglio di Stato. Si paventa inoltre il rischio di introdurre limitazioni all'autonomia degli enti;

D. si reputa indispensabile dare attuazione in tempi stretti all'articolo 12 del decreto legislativo n. 381 del 1999;

E. si valuti l'opportunità di chiarire in via interpretativa la disciplina applicabile ai rapporti aperti od oggetto di contenzioso relativi alla corresponsione delle indennità di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991;

F. si valuti l'opportunità di armonizzare la disciplina delle modalità di nomina dei presidenti degli enti, nell'ottica di semplificare ulteriormente il quadro normativo in vigore.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO  
DAI SENATORI BOCCHINO E ALESSIA PETRAGLIA  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 329**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo in titolo,

premessi che:

– lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con il fine di semplificare e riconoscere la specificità dell'attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ove vengono sancite l'autonomia e l'indipendenza di tali istituzioni;

– come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere 01645/2016, il testo del decreto è stato elaborato in assenza di una reale fase di consultazione, che avrebbe indubbiamente consentito di individuare le specifiche criticità degli enti pubblici di ricerca (EPR). L'analisi di impatto della regolamentazione risulta infatti del tutto sconnessa dalla fase di consultazione, non consentendo nemmeno di individuare tecniche e modalità di indagine concernenti le problematiche del settore. Il Consiglio di Stato rileva altresì che come non possa essere considerata tecnicamente una consultazione quella svolta esclusivamente nei confronti dei dipendenti o del personale interno interessato;

– appare evidente che è altresì del tutto assente una ricognizione adeguata ed effettiva delle problematiche del sistema di ricerca italiano, anche attraverso un'interlocuzione con il mondo scientifico non appartenente agli EPR;

– il succitato parere del Consiglio di Stato esprime inoltre rilievi critici in merito all'assenza di un completo meccanismo di monitoraggio all'interno del decreto, necessario per valutare l'effettiva attuazione delle misure previste, che contempli indicatori sostanziali e non soltanto formali. In tal senso non appaiono sufficienti le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 4;

– all'interno dell'articolato emergono inoltre ulteriori criticità:

– all'articolo 1, come segnalato anche dal Consiglio di Stato, ove si elencano gli EPR cui si applica la normativa, nessun cenno è fatto circa il regime giuridico degli enti non compresi, creano un regime di incertezza. Nell'elenco manca inoltre il riferimento ad alcuni importanti enti, come il Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ricerca;

– all'articolo 2, risulta assente il riferimento al documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale. Tuttavia, oltre alla Carta europea dei ricercatori, anche questo documento avrebbe dovuto essere recepito ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015. L'articolo non contiene inoltre tutte le finalità previste dalla legge delega che avrebbero dovuto garantire libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e l'attuazione della ricerca, tanto che lo stesso Consiglio di Stato ne propone una riformulazione;

– al medesimo articolo 2 sarebbe risultato necessario prevedere in modo esplicito la partecipazione delle comunità scientifiche agli organi degli enti, anche nei procedimenti di nomina;

– relativamente ai due punti precedenti, le proposte elaborate dalla Conferenza dei Presidenti degli enti di ricerca (COPER) (organo consultivo e propositivo peraltro innalzato a livello istituzionale dallo stesso decreto in esame, articolo 7) nel documento dell'11 gennaio 2016, articolo 12-bis, commi da 1 a 4, costituivano un puntuale e preciso riferimento ai diritti-doveri dei ricercatori e degli EPR in qualità di datori di lavoro, sviluppavano una cornice comune alla professione e prevedevano ampie forme di partecipazione delle comunità di riferimento alla vita degli EPR, ma tuttavia sono state ignorate nella stesura dello schema;

– all'articolo 3 risulta assente una disciplina specifica degli statuti e dei regolamenti. Inoltre, sarebbe stato opportuno prevedere il riconoscimento di un'autonomia più estesa per gli EPR, corrispondente alla formulazione di cui all'articolo 8 della legge n. 168 del 1989, che però viene abrogato dallo schema in esame;

– non viene inoltre previsto alcun intervento circa un vero sistema di sviluppo professionale e personale degli EPR, in contraddizione con l'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale (CCNL) ricerca;

– all'articolo 4 è presente, al comma 3, un inopportuno intervento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'approvazione di statuti e regolamenti;

– all'articolo 5 viene disposto che il Fondo destinato al finanziamento premiale sia coperto attraverso una corrispondente riduzione del Fondo ordinario. Sarebbe stato invece necessario prevedere un apposito finanziamento all'interno della legge di bilancio, che non andasse a detrimento delle risorse attualmente stanziato, già largamente insufficienti;

– l'articolo 6 prevede, al comma 4, una espressione eccessivamente generica circa gli «incrementi di spesa che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi», ed un corrispondente monitoraggio ed intervento da parte sia del Ministero vigilante che della Presidenza del Consiglio, nonché della tesoreria, che rappresenta *de facto* una compromissione dell'autonomia degli enti;

– all'articolo 7 sarebbe stato opportuno prevedere la regolamentazione della partecipazione delle comunità scientifiche alle decisioni in am-

bito di programmazione della ricerca, e a tal fine la previsione della sola Consulta dei presidenti appare oltremodo riduttiva, con il rischio, come rilevato dal Consiglio di Stato, «di una possibile autoreferenzialità dell'organismo e delle sue indicazioni». Occorre dunque costituire un più vasto organo propositivo e consultivo di rappresentanza della comunità dei ricercatori e tecnologi degli EPR in modo simile a quanto fatto con il Consiglio universitario nazionale (CUN), ed elevare entrambi gli organi al ruolo istituzionale di raccordo fra lavoratori della conoscenza e decisori politici, con forme e modalità da definire, anche nei processi di definizione del Piano nazionale della ricerca (PNR).

– appare inoltre chiarito, relativamente al comma 3, che la Consulta non debba costituire un nuovo livello di verifica delle scelte tecnico-programmatiche di ciascun ente, andando ad aggiungere un meccanismo ulteriore a quello già esercitato dai Ministeri, essendo tra l'altro le competenze dei diversi enti altamente specializzate nelle rispettive materie. Si dovrebbe dunque riformulare tale comma prevedendo per la Consulta dei presidenti dei ruoli puramente propositivi e consultivi e demandare le attività di verifica, monitoraggio e valutazione degli effetti dello schema in esame (così come anche evidenziati dal Consiglio di Stato) ad un organo indipendente e terzo, e prevedere che la Presidenza del Consiglio riferisca periodicamente in Parlamento riguardo l'attuazione delle norme;

– l'articolo 8 è la disposizione che manifesta maggiori profili critici. Oltre ad essere il limite dell'80 per cento eccessivamente rigido, non consentendo un margine di manovra all'ente per aumentare le risorse, si segnala come il denominatore risulti totalmente dipendente dalle scelte dei Ministeri vigilanti, rischiando di rendere inattuabile la programmazione triennale. Lo stesso Consiglio di Stato rileva la necessità di chiarire il rapporto tra il limite dell'80 per cento e i vincoli al *turn over*; il Consiglio ha inoltre segnalato la profonda diversificazione tra i diversi tipi di enti, con un rapporto tra numero di dipendenti ed entità di bilancio variabile a seconda che le ricerche finanziate siano svolte prevalentemente *in house* o all'esterno;

– in merito all'articolo 9, la limitazione dell'esenzione dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per le sole spese per «l'acquisto di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca», appare riduttivo, perché tutte le spese degli EPR sono funzionali alle attività di ricerca, in quanto tale attività caratterizza la loro missione. Inoltre, l'attuale formulazione si presta ad ambiguità interpretative, si pensi ad esempio agli acquisti informatici di beni e servizi usati sia dai laboratori che dall'amministrazione;

– l'articolo 10 presenta delle serie criticità: in primo luogo, non è chiaro perché la norma debba essere riservata soltanto ai ricercatori e ai tecnologi, trattandosi di necessità che ricadono sull'intero personale degli enti; in secondo luogo, appare sconcertante che la stessa sia limitata al solo personale di ruolo, in contrasto con quanto stabilito a livello europeo, rischiando, tra l'altro, di aprire ulteriori contenziosi in merito;



– sempre all'articolo 10, comma 3, si constata che il periodo di massimo previsto di un anno di congedo danneggia severamente la competitività dei ricercatori italiani, in quanto la permanenza presso istituti e laboratori stranieri per collaborazioni di norma è legata alla durata di grandi progetti scientifici tipicamente pluriennali. Si dovrebbe dunque tornare alla formulazione della bozza precedente dove si prevedevano cinque anni di congedo ogni dieci di attività. Inoltre, il mantenimento della retribuzione fissa mensile dovrebbe essere rapportata non al trattamento di missione ma alla stessa retribuzione del dipendente, poiché essendo il trattamento di missione molto inferiore alla retribuzione, la sospensione dello stipendio scatterebbe anche in presenza di bassissimi compensi erogati dall'istituzione straniera (minori del 75 per cento del trattamento di missione, nella formulazione annuale).

– l'articolo 11 pone un limite del 30 per cento alle assunzioni del personale tecnico-amministrativo all'interno degli enti, limite non aderente ai fabbisogni degli EPR. Si segnala infatti come attualmente il personale tecnico-amministrativo costituisca il 46 per cento della dotazione organica degli enti. La spesa relativa al personale è tra l'altro difficilmente calcolabile, non essendo prevista una distinzione nei bilanci su queste uscite. Tale limite deve essere dunque abolito;

– come sottolinea anche il Consiglio di Stato, non aver recepito il documento *European Framework for Research Careers*, rende il decreto incompleto su un profilo molto delicato, oggetto della delega, ossia quello dello stato del personale degli enti di ricerca. A tal fine occorrerebbe introdurre un comma 2-bis che prevede di svincolare le carriere dei ricercatori e tecnologi dai vincoli di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e riconoscere loro l'intera anzianità pregressa maturata con contratti a tempo determinato, una previsione che attualmente è demandata ai regolamenti interni ed attuata solo da pochi EPR. Sarebbe stato necessario chiarire la necessità del rinnovo del contratto nazionale, oltre a prevedere disposizioni in grado di favorire la trasformazione dei contratti di collaborazione in contratti a tempo determinato;

– ulteriore disposizione da introdurre avrebbe dovuto essere quella relativa al riconoscimento del principio per cui i profili di ricercatore e tecnologo rappresentano a tutti gli effetti la «dirigenza» degli EPR e che ad essi devono essere affidate responsabilità direttive, salvaguardando le situazioni oggetto di contenzioso;

– con riferimento al comma 4, risulta del tutto illogica l'attribuzione al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di compiti di revisione ed individuazione di criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, peraltro senza specificare gli obiettivi della supposta attività di programmazione e valutazione sottintesa. Sarebbe necessario dunque riformulare o cancellare tale comma;

– il vincolo del 100 per cento del *turn over* è aggiuntivo a quello a *budget* e deve essere rimosso, perché la sua ambigua formulazione potrebbe impedire agli EPR che soddisfano il vincolo dell'80 per cento di procedere con le assunzioni;

– all'articolo 14 sarebbe necessaria una modifica del comma 1, ove si stabilisce che i premi possano essere erogati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale. Oltre a condizionare eccessivamente la realizzabilità delle più strategiche esigenze di rilancio della ricerca e di riqualificazione del trattamento economico dei suoi operatori, come segnala il Consiglio di Stato, questa disposizione ha delle evidenti ricadute sulle materie della contrattazione collettiva. Inoltre, le procedure per l'assegnazione non sono omologate ai criteri fissati dall'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

– all'articolo 15 è necessario rendere molto più ristretto il numero delle chiamate dirette per meriti eccezionali, che risultano al di fuori delle ordinarie procedure di reclutamento. Tale previsione andrebbe in alternativa compensata con criteri più rigorosi di selezione, evitando condizionamenti politici come quelli presenti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta»;

– per ciò che concerne l'articolo 16, il Consiglio di Stato segnala come non sia ragionevole la disparità di trattamento tra gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli altri;

– all'articolo 17 sarebbe necessario chiarire con più attenzione le condizioni in grado di portare ad un commissariamento dell'ente, la cui vaghezza attuale si può tradurre in rischi per l'autonomia degli EPR;

– in ragione di quanto riportato lo schema di decreto in esame non appare dunque adeguato ad intervenire nel settore degli enti pubblici di ricerca, che necessiterebbe un'attenzione specifica e di tutt'altro tipo di misure, soprattutto in materia di personale e rapporti di lavoro;

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO  
DALLE SENATRICI MONTEVECCHI, BLUNDO E  
SERRA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 329**

La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca,

premessi che:

lo schema di decreto attua la delega conferita con l'articolo 13 della legge n. 124 del 2015 finalizzata a semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca e riconoscere loro piena autonomia sia dal punto di vista regolamentare e statutario, sia per quanto riguarda lo *status* del personale, richiamando esplicitamente la Carta europea dei ricercatori e l'*European Framework for Research Careers*;

la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto informa che il decreto recepisce i principi della Carta europea dei ricercatori e «le migliori prassi internazionali del settore della ricerca» e interviene armonizzando in un unico provvedimento le diverse disposizioni vigenti e innovando la disciplina, sganciando le procedure per il funzionamento degli enti pubblici di ricerca (EPR) della maggior parte di quelle della pubblica Amministrazione e accostandole a quelle delle università;

considerato che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto; nei suddetto parere il Consiglio di Stato ha rilevato importanti criticità che si sostanziano in questi termini: non piena conformità al criterio di delega, inadeguatezza del provvedimento a disciplinare tutti gli enti di ricerca e mancanza di garanzie per l'autonomia e per la tutela del lavoro dei ricercatori; in particolare l'articolo 1 non contiene tutti gli enti di ricerca per cui non è chiaro quale sia il regime giuridico degli enti non ricompresi nell'elenco. Ciò pone problemi interpretativi sia sotto il profilo della ragionevolezza della coesistenza di differenti discipline generali, sia sotto il profilo dell'eventuale non ascrivibilità degli enti non ricompresi nell'elenco;

nei corso delle audizioni è emersa infatti l'immotivata esclusione dall'elenco di parte del personale interessato dal decreto, in particolare quello destinato all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), reiterando di conseguenza una eterogeneità di disposizioni in materia;

in riferimento all'articolo 2 non può non rilevarsi la scorretta applicazione della delega e quindi il mancato recepimento dei principi della

Carta europea dei ricercatori e l'assenza totale dell'*European Framework for Research Careers*. Sarebbe opportuno in questa sede salvaguardare le modalità di lavoro del ricercatore basate su una totale autonomia, da una parte, e sulla valutazione dei risultati della propria ricerca, dall'altra; preme rilevare infatti che i ricercatori universitari sono gli unici dipendenti pubblici sottoposti a valutazione rigorosa da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

per ovviare a qualsiasi problema interpretativo, anche alla luce della nuova disciplina della dirigenza pubblica, è auspicabile un'ulteriore integrazione atta a sottrarre i ricercatori e tecnologi alla contrattazione collettiva nell'ambito del personale scuola, distinguendo i ruoli di ricercatore e tecnologo degli EPR e i rispettivi livelli;

eccessiva genericità si riscontra anche nell'articolo 3, il quale dando una disciplina unitaria indifferenziata degli statuti e dei regolamenti, non distingue i contenuti propri dell'uno e dell'altro;

risulta particolarmente rilevante la criticità emersa nell'analisi dell'articolo 4, in particolare del comma 2 nella parte in cui prevede un termine di sessanta giorni entro cui il Ministro vigilante esercita il controllo su statuti e regolamenti. Il Consiglio di Stato sostiene a tal proposito che l'inazione dell'autorità di controllo non può travolgere l'atto dell'ente e ciò vale a maggior ragione se si vuole promuovere l'autonomia degli enti pubblici di ricerca (EPR);

per ciò che concerne l'articolo 5, va rilevato che la previsione di una quota premiale per i fondi destinati agli enti di ricerca va naturalmente nella direzione dell'autonomia responsabile e della valutazione come strumento di miglioramento della qualità della ricerca; in questa logica però è assolutamente non coerente sottrarre tali fondi premiali, che dovrebbero quindi essere aggiuntivi rispetto al funzionamento di base, al Fondo ordinario. È quindi condivisibile la modifica proposta dal Consiglio di Stato che prevede con decorrenza posticipata al 2018 l'istituzione di un fondo autonomo;

in riferimento all'articolo 8, non può non rilevarsi che una sua applicazione senza modifiche comporterebbe la paralisi di quasi tutti gli enti di ricerca; per ovviare a tale problema sarebbe opportuno tenere conto di tutte le entrate dell'ente, anche quindi le entrate ottenute con l'accesso concorrenziale al mercato della ricerca quali bandi europei e nazionali e contratti, che permettono agli enti di sopravvivere;

l'articolo 10 pone delle limitazioni eccessive che rischiano di rendere gli istituti in esso previsto inutilizzabili; il limite della durata di un anno ogni cinque di servizio non renderebbe possibile una acquisizione di esperienza che possa essere poi portata nell'ente di provenienza in modo proficuo; il limite sulla retribuzione invece risulta punitivo: la retribuzione può essere parametrata al 75 per cento ma non della sola indennità di missione ma della somma della retribuzione fissa e del trattamento di missione;

in riferimento all'articolo 11 appare inopportuna l'individuazione del Ministro della semplificazione come competente in sede di revisione

del modello contrattuale degli enti e delle figure professionali, come evidenziato dal Consiglio di Stato, il quale chiede anche chiarimenti in merito alle modalità di intervento del Ministro della semplificazione;

il limite del 10 per cento previsto dall'articolo 15 è oltremodo eccessivo e che data la diversità degli EPR non può stabilirsi un limite identico per tutti ma occorre tener conto dell'organico;

infine l'articolo 17 così come formulato appare eccessivamente generico e pericoloso per l'autonomia degli enti di ricerca;

valutato infine che:

negli ultimi anni si sta assistendo alla distruzione sistematica della ricerca e dell'università pubblica e all'esodo dei ricercatori, generando un buco generazionale che non verrà mai sanato;

il sistema di tutela della ricerca sia in termini di valorizzazione della ricerca sia in termini di tutela dei brevetti è del tutto carente;

tutto ciò premesso e considerato,

esprime parere contrario.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 293**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria**

**271<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta alcuni senatori si erano iscritti a parlare per la discussione generale.

Il senatore SONEGO (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame sia ben fatto e ampiamente condivisibile. Nel corso dell'attuazione degli interventi di ricostruzione delle località danneggiate dagli eventi sismici, tuttavia, occorrerà adottare un approccio flessibile e aggiustare via via le azioni alle situazioni concrete, al fine di meglio corrispondere alle esigenze delle popolazioni.

Nel merito delle disposizioni del decreto-legge in conversione, si sofferma sull'articolo 6, commi 12 e 13. Come già segnalato ieri nel dibattito, le norme in questione pongono l'obbligo di affidare i lavori privati per la ricostruzione degli edifici danneggiati con procedure ad evidenza pubblica e, in secondo luogo, di selezionare l'impresa affidataria con il criterio della migliore offerta, ossia del minor prezzo.

Sulla prima disposizione esprime grande perplessità, non potendosi trasformare una singola famiglia in una sorta di stazione appaltante della pubblica amministrazione, caricandola di oneri e incombenze burocratiche

inutili e sproporzionate. Chiede quindi al Governo e alla Commissione di merito di rivedere con attenzione questo aspetto.

Critica poi anche la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo: ricordando anche l'esperienza della sua regione, il Friuli Venezia Giulia, ritiene che sia molto più corretto, per evitare un aumento sproporzionato dei costi della ricostruzione, adottare un prezzario ufficiale uguale per tutti o, in alternativa, fissare un tetto massimo al contributo che lo Stato dà ai privati per la ricostruzione.

In Italia ci sono attualmente vari crateri sismici e quindi è inevitabile che le attività di ricostruzione nei diversi territori andranno avanti per molti anni. Ci potrebbe allora essere una domanda superiore all'offerta che potrebbe determinare, senza gli opportuni correttivi, un aumento dei costi, anziché una riduzione.

Il senatore PAGNONCELLI (*AL-A*) condivide le perplessità del senatore Sonogo. Solo la scelta di un modello come quello a suo tempo utilizzato per la ricostruzione del Friuli Venezia Giulia, che dia spazio all'iniziativa privata, può risultare vincente per aiutare le popolazioni colpite dai recenti eventi sismici. Imporre una gestione centralizzata e statalista avrebbe effetti negativi: è invece corretto che lo Stato si limiti a erogare il contributo, eventualmente commisurato sulla base di specifici parametri, lasciando poi alla scelta dei singoli come utilizzarlo per la ricostruzione.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) si unisce anch'egli alle critiche dei colleghi sulla scelta di imporre anche ai privati procedure ad evidenza pubblica e il ricorso al criterio del massimo ribasso per la scelta delle imprese cui affidare la ricostruzione.

Osserva che occorre prendere definitivamente atto che l'Italia è un Paese ad alto rischio sismico e adottare scelte coerenti con interventi che si devono muovere lungo due direttrici. In primo luogo, serve uno sforzo ampio di messa in sicurezza del territorio, come quello proposto nell'iniziativa di «Casa Italia». Si tratta di interventi necessariamente prolungati nel tempo, nei quali occorre valutare i singoli territori decidendo come ricostruire e dove, non essendo sempre pensabile di riedificare in zone che sono oggettivamente ad alto rischio.

Contemporaneamente occorre gestire l'emergenza e aiutare nella maniera migliore possibile le popolazioni a riprendere la loro vita, operando anche scelte coraggiose.

Infine, riprendendo l'osservazione del senatore Filippi, critica la scelta di affidare alla Commissione Bilancio l'esame del provvedimento in titolo anziché alle Commissioni Ambiente e Lavori pubblici che, avendo una specifica competenza, avrebbero potuto affrontare meglio i temi segnalati.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) dissente parzialmente dal senatore Sonogo, osservando che, anche in base a esperienze passate, la ricostruzione funziona meglio quando i privati vengono lasciati liberi di scegliere



i modi più idonei per ricostruire le proprie abitazioni. Viceversa, quando interviene una gestione centralizzata, come ad esempio quella dei sindaci che impongono determinate ditte e determinati prezziari, si hanno risultati inefficienti e spesso anche casi di corruzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola alla relatrice per le repliche.

La relatrice CARDINALI (PD) condivide molte delle osservazioni espresse dai colleghi nel dibattito, tra le quali in particolare quella che l'esame del provvedimento avrebbe dovuto essere assegnato più opportunamente alle Commissioni Ambiente e Lavori pubblici.

Ritiene tuttavia che tali questioni potranno essere riprese e approfondite in altra sede, in particolare in occasione dell'esame del nuovo decreto-legge sull'emergenza sismica che il Governo ha già annunciato, mentre, di fronte alla grave crisi che ha colpito così tante zone del Paese, occorre dare un segnale di unità.

Poiché il disegno di legge in esame è, nel suo complesso, certamente apprezzabile, propone dunque di rendere un parere favorevole.

Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) preannuncia la propria astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice che è approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) segnala la gravissima situazione che si è determinata nel Porto di La Spezia, a seguito delle recenti inchieste giudiziarie che hanno decapitato i vertici della locale Autorità portuale, con pesanti accuse di corruzione.

Segnala quindi l'esigenza di procedere quanto prima alla nomina dei nuovi vertici, al fine di evitare una situazione di paralisi delle attività portuali che avrebbe gravissime ripercussioni.

Il PRESIDENTE fa presente che, da notizie informali, è stata già raggiunta l'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Liguria per le nomine dei nuovi presidenti delle Autorità di sistema portuale di Genova e di La Spezia. Non appena le relative proposte saranno trasmesse al Parlamento per il prescritto parere, la Commissione, per quanto di sua competenza, procederà rapidamente al loro esame.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 143**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Stefano ESPOSITO

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,05*

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI SUI NUOVI INDIRIZZI IN MATERIA DI PEDAGGI  
FERROVIARI E DI DIRITTI DEGLI ABBONATI AI COLLEGAMENTI FERROVIARI  
AD ALTA VELOCITÀ*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Giovedì 3 novembre 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 301

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL SETTORE DEGLI INSETTI EDIBILI*

### **Plenaria**

**216<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2343) Deputato Raffaella MARIANI ed altri – Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La relatrice FASIOLO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente FORMIGONI informa che è pervenuto uno schema di parere contrario a firma della senatrice Donno (pubblicato in allegato), che viene dato per illustrato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere contrario presentato dalla senatrice Donno.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti di Italtbugs, svolta in Ufficio di Presidenza, sul settore degli insetti edibili, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il disegno di legge intende rispondere all'esigenza di dotare il Paese di un quadro legislativo unitario rispetto al governo delle risorse idriche come bene comune, introducendo modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico;

la considerazione della rilevanza dell'agricoltura nel panorama dei diversi possibili usi delle risorse idriche è avvalorata già a normativa vigente dalla posizione assicurata al settore rispetto alle altre ipotesi di utilizzo, essendo l'agricoltura seconda soltanto al consumo umano;

assume particolare significato l'articolo 2 del testo, volto a esplicitare i principi generali, con richiamo alla risoluzione delle Nazioni Unite del luglio 2010, per cui l'acqua costituisce un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti, il cui accesso rappresenta un diritto umano e universale (comma 1) e alla considerazione dell'acqua come bene comune e risorsa indispensabile da tutelare e utilizzare secondo criteri di efficienza, solidarietà, responsabilità e sostenibilità (comma 2). In tale ambito, la disposizione cita l'agricoltura come uno dei beni essenziali da salvaguardare indirizzando gli usi delle acque al risparmio e al rinnovo delle risorse;

nello stesso articolo, il comma 4, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vi inserisce un comma 4.1 il quale dispone che l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello per consumo umano, e il suo utilizzo deve essere reso efficiente ed efficace tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso;

il successivo comma 4.2 esclude l'uso umano e l'uso agricolo dall'impiego dell'acqua di recupero, da favorire invece per gli altri usi;

l'attuale comma 4 dell'articolo 144 citato, in materia di tutela e uso delle risorse idriche, prevede che gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la valorizzazione del ruolo dell'acqua quale componente essenziale dell'attività del settore primario,

onde garantire l'efficienza del sistema irriguo nazionale e la continuità dell'attività agricola;

si sottolinea l'importanza del collegamento tra attività agricola e assetto idrografico, in particolare nelle zone svantaggiate e di montagna, quale presidio di contrasto al dissesto idrogeologico;

in relazione all'articolo 2, comma 4.2, si segnala la necessità di limitare l'esclusione dell'impiego dell'acqua di recupero al solo consumo umano, in considerazione della notevole limitazione che ne deriverebbe per l'agricoltura, che trae molteplici utilità dall'uso dell'acqua di recupero, compatibilmente con le caratteristiche qualitative dell'acqua stessa;

con riferimento all'articolo 3, comma 4, avente ad oggetto delega al Governo ad adottare ulteriori disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, tra cui quelle per l'idroelettrico, si sottolineano gli interventi a carattere mini-idroelettrico, finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la cui gestione è affidata ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il disegno di legge in esame rappresentava nel suo testo originario una versione aggiornata della proposta presentata nel 2007 dal «Forum italiano dei movimenti per l'acqua» e vedeva come prime firmatarie l'On.?-Federica Daga, l'On.?-Raffaella Mariani, l'On.?-Serena Pellegrino e, a seguire, oltre cento deputati appartenenti a diversi gruppi politici, a conferma dell'interesse condiviso per il tema e l'urgenza di dotare il paese di un quadro legislativo unitario che introducesse modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico recependo le istanze del referendum del 2011;

finalità del disegno di legge erano favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, e garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio;

nei principi e criteri generali il testo ha mantenuto i profili originari sostanzialmente recepiti come modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e riferiti al riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale, al riconoscimento del quantitativo minimo vitale garantito di 50 litri al giorno pro-capite, dell'acqua come bene comune e come risorsa che deve essere gestita secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di risparmio e rinnovo delle risorse, alla priorità dell'uso per il consumo umano, alla sostenibilità del prelievo della risorsa mediante impiego di acqua di recupero per gli usi diversi;

tuttavia, se ci si addentra sul piano dei principi che in modo più specifico presiedono alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica e alla gestione del servizio idrico integrato, risulta evidente lo stravolgimento rispetto alla proposta originaria operato nel corso dell'esame alla Camera durante il quale il testo originario è stato svuotato dei suoi contenuti innovativi;

in particolare, sono venuti meno i principi relativi alla gestione del servizio idrico integrato, considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, così come le disposizioni che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera

concorrenza e realizzata senza finalità lucrative, ma nel perseguimento delle finalità di carattere sociale e ambientale;

non è stato altresì riconosciuto il fondamentale principio dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato con il quale si andava finalmente a sanare la forzatura introdotta dal decreto-legge n. 133 del 2014, il quale, con l'intento di «agevolare un processo aggregativo tra gestori, ridurre il numero e favorire un consolidamento del settore», ha di fatto sancito il riconoscimento del gestore unico. Ciò peraltro era in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale secondo la quale il «superamento della frammentazione delle gestioni» era da riferirsi alla circostanza che le due gestioni (la gestione delle reti e l'erogazione del servizio idrico integrato) non potessero essere separate ma potessero essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro;

considerato che:

il disegno di legge è stato snaturato non solo sul piano dei principi ma, in modo ancor più consistente, nei suoi contenuti sostanziali;

la disciplina sul rilascio e rinnovo delle concessioni di prelievo di acqua è stata sostituita con una delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

è stata eliminata l'articolazione dei diversi livelli di pianificazione (Autorità di distretto per il Piano stralcio e Consigli di Bacino per i Piani di bacino) e la disciplina della *governance* del servizio idrico e del ciclo dell'acqua, nel relativo riparto di competenze;

è stato inoltre soppresso l'articolo che disciplinava il regime transitorio per l'attuazione della ripubblicizzazione della gestione del servizio, e prevedeva processi di trasformazione societaria e aziendale tramite i quali attuare il transito verso la gestione unitaria affidata esclusivamente ad enti di diritto pubblico. Tale complessivo processo di ripubblicizzazione è stato «ridotto» al mero riconoscimento di un criterio di priorità per l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, con la precisazione che la stessa gestione deve essere espressamente partecipata da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

considerato inoltre che:

è stata soppressa la previsione di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, finanziato tramite anticipazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la previsione del ricorso alla fiscalità generale mentre, invece nel testo approvato dalla Camera si rinvia alla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle



risorse idriche introdotto dal decreto-legge n. 133 del 2014, da alimentare mediante la revoca delle risorse stanziare dal CIPE il quale, tuttavia, risulta ancora «inattivo» in quanto non sarebbero state assegnate le risorse revocate in «entrata di bilancio dello Stato»;

risultano modificate in termini sostanziali rispetto alla proposta di legge originaria anche le disposizioni volte a individuare competenze e criteri per definire il metodo per la determinazione e la modulazione della tariffa del servizio idrico integrato nonché le modalità per la limitazione della fornitura idrica, in caso di morosità. Nell'attuale formulazione si prevede, invece, che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo;

nel complesso il testo approvato dalla Camera rende palese l'intenzione di non riconoscere il processo di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato proposto dai «Movimenti per l'acqua» e confermato dal risultato referendario,

esprime parere contrario.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria****281<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, il cui testo è stato informalmente anticipato nella serata del giorno precedente, pubblicata in allegato.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e la disponibilità dimostrata e, pur segnalando alcuni aspetti critici dello schema di decreto legislativo in esame, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di parere in discussione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), a nome del Gruppo parlamentare M5S, presenta e illustra uno schema di parere alternativo a quello del relatore, di tenore contrario, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sulle criticità dello schema di decreto legislativo in titolo.

In particolare, a suo parere, la conferma del taglio del diritto annuale al 50 per cento a decorrere dal 2017 rischia di compromettere la tenuta dei livelli occupazionali e l'offerta dei servizi alle imprese e sul territorio.

Quanto al tema delle funzioni, ritiene che il Governo abbia esercitato la delega cogliendone solo gli aspetti di riduzione, ignorando totalmente i profili di ampliamento contenuti nella legge delega stessa con riguardo alla semplificazione, alla valorizzazione del registro delle imprese, alla promozione della trasparenza e della tutela del mercato e, più in generale, alla pubblicità legale delle imprese.

Sottolinea che nessuna novità significativa viene introdotta con riferimento alla *governance*, in particolare per ovviare ai conflitti di interesse all'interno delle giunte camerali o alla scarsa rappresentatività delle associazioni di categoria.

Esprime poi perplessità sulla nuova funzione attribuita alle Camere di commercio di «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato», in quanto la disposizione si pone, a suo giudizio, in contrasto con il principio di delega che prevede tra i compiti principali delle Camere la «tutela del mercato». In concreto, a suo dire, si corre il rischio, in assenza di un criterio specifico che definisca il loro perimetro di attività in materia, di alterare le corrette dinamiche concorrenziali.

Giudica infine necessario ripensare il funzionamento del fondo di perequazione, sviluppo e premialità, con particolare riguardo alla destinazione delle sue risorse, alla composizione del Comitato indipendente delle valutazioni delle *performance* e al potere sostitutivo attribuito al MISE.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, segnala che nella nuova proposta di parere non è presente una osservazione relativa all'opportunità di inserire un meccanismo premiale, quale l'esonero del versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti in base alle leggi sulla *spending review*, per le Camere di commercio che si sono già accorpate e per quelle che si accorperanno costituendo un'unica Camera di commercio per Regione, che egli invece intende aggiungere.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) esprime la propria contrarietà alla ulteriore osservazione appena citata, in quanto riterrebbe ingiusto che il meccanismo premiale in essa previsto finisse per ricadere finanziariamente sulle Camere di commercio che non si accorperanno nella misura indicata, ossia costituendo un'unica Camera di commercio per Regione, sottolineando la profonda diversità tra le varie Regioni italiane.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) ricorda che tra le condizioni inserite nel parere vi è la richiesta che le Camere di commercio siano esentate dalle vigenti misure di risparmio connesse alla *spending review*, che ammontano a 40 milioni di euro l'anno, purché queste risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale. Ritiene infatti una contraddizione che, al tempo stesso, si riduca il diritto camerale al 50 per cento e si continui a chiedere lo stesso contributo annuale alle Camere di commercio per il risanamento del bilancio dello Stato.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*), anche in relazione alle grandi differenze esistenti tra le varie Regioni del Paese, esprime perplessità sul punto e anticipa che, qualora l'ulteriore osservazione in oggetto venisse inserita nella proposta di parere, il Gruppo Forza Italia non voterebbe più a favore. Infine, suggerisce una riformulazione dell'osservazione stessa.

La senatrice FABBRI (*PD*) ricorda che l'ulteriore osservazione di cui si tratta recepisce un rilievo emerso in sede di Conferenza delle Regioni.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) suggerisce che l'osservazione sia subordinata al mancato accoglimento della condizione sopra citata, sulla quale peraltro si dichiara contraria.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede una riformulazione dell'osservazione contrassegnata dalla lettera *ff*), che illustra.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) concorda con la richiesta del senatore Zeller e con il suggerimento della senatrice Lanzillotta.

Segue un breve dibattito nel quale prendono la parola i senatori GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) e ARRIGONI (*LN-Aut*), che suggeriscono una possibile riformulazione dell'ulteriore osservazione illustrata dal relatore, il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), che suggerisce, a sua volta, una riformulazione.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), nel dichiararsi disponibile ad accogliere una riformulazione, ribadisce che la previsione di un meccanismo volto a premiare chi, in alcuni territori, porterà il processo di accorpamento a un livello superiore rispetto a quello previsto dal testo in esame, deriva da un rilievo della Conferenza delle Regioni e che comunque tale osservazione si lega con la condizione prima citata relativa all'esenzione dalle misure di risparmio legate alla *spending review*.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) non condivide la proposta del relatore di integrare il parere con questa ulteriore osservazione. Ritiene infatti che le realtà regionali siano molto complesse e diversificate e che non si possano mettere sullo stesso piano, per esempio, Basilicata e Molise, che per giungere a una sola Camera di commercio regionale devono accorpate due sole Camere di commercio, da un lato e Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna dall'altro. La premialità, a suo parere scontata, da destinare al processo di accorpamento delle Camere di commercio delle Regioni più piccole, comporterebbe una riduzione delle risorse da destinare alle Camere di commercio delle Regioni più grandi, che non possono giungere, a causa dei diversi e molto più complessi tessuti produttivi e sociali, a un'unica Camera di commercio regionale. Tali Camere di

commercio peraltro verrebbero svantaggiate una seconda volta, in quanto su di loro soltanto finirebbero per gravare anche i maggiori oneri legati alla *spending review*.

Esprime dunque stupore per l'inserimento di una simile osservazione in un parere che giudica positivamente.

La senatrice FABBRI (PD) riconosce la delicatezza del punto e giudica comprensibili le motivazioni alla base delle posizioni contrarie espresse, tuttavia ritiene corretto il rilievo espresso dalla Conferenza delle Regioni.

Il senatore TOMASELLI (PD), relatore, rinuncia a integrare la nuova proposta di parere con l'ulteriore osservazione concernente l'opportunità di inserire un meccanismo premiale per le Camere di commercio che si sono già accorpate e per quelle che si accorperanno costituendo un'unica Camera di commercio per Regione, mentre, in accoglimento della segnalazione del senatore Zeller, riformula la lettera ff) della sua nuova proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa dichiarazione di voto contraria del senatore GIROTTO (M5S) e verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la nuova proposta di parere con condizioni e osservazioni presentata dal relatore, come modificata a seguito dell'accoglimento della segnalazione del senatore Zeller, è posta in votazione e risulta approvata, nel testo pubblicato in allegato, restando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo M5S.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327**

La 10<sup>a</sup> Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto del Governo n. 327);

premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 introduce una serie di importanti novità con particolare riguardo alle funzioni delle Camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale, alla sua *governance* complessiva, al numero e al sistema di finanziamento;

in particolare, lo schema di decreto dà piena attuazione a una serie di principi contenuti nella legge delega, tra i quali l'obbligo di accorpamento delle Camere di commercio al fine di ridurre il numero delle Camere stesse a un massimo di 60; la delimitazione delle competenze camerale evitando duplicazioni e sovrapposizioni con competenze di altri enti; la riduzione delle unioni regionali e la previsione di una gratuità delle cariche degli organi diversi dai revisori dei conti delle Camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali;

per quanto concerne le funzioni delle Camere di commercio vengono confermate una serie di funzioni tradizionali delle Camere di commercio, tra cui la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa, la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza e il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;

il provvedimento introduce una serie di nuove funzioni per le Camere di commercio e il rafforzamento di quelle esistenti, tra le quali si evidenziano l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani, l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della pubblica amministrazione, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo e il supporto alle piccole e medie imprese per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;

le Camere di commercio potranno altresì svolgere delle attività in convenzione con enti pubblici e privati in diversi ambiti tra i quali la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), la mediazione e l'arbitrato (forme di giustizia alternativa di risoluzione delle con-

troversie), nonché, in presenza di determinate condizioni, attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato;

considerato che:

il nuovo assetto del sistema camerale conferma le Camere di commercio quali «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»;

l'assetto complessivo del sistema camerale viene riformato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando a Unioncamere il compito di supportare «il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi e all'utilità prodotta per le imprese», curando altresì «un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza»;

il Ministero dello sviluppo economico è esplicitamente chiamato ad assicurare, inoltre, la vigilanza sul registro delle imprese e a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese;

sul piano della *governance*, emergono in tutta evidenza le scelte operate in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della Camera;

risultano di particolare rilievo le disposizioni in materia di finanziamento delle Camere di commercio che tra l'altro prevedono la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno del sistema camerale per le funzioni amministrative ed economiche e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali;

notevole importanza assumono le disposizioni in materia di riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo

di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché dalla proposta di «un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa» concernente, sulla base delle indicazioni delle Camere di commercio, il riassetto degli uffici e del personale, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, la razionale distribuzione del personale camerale, i processi di mobilità tra le Camere, i criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale «personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle Camere di commercio», che parteciperà a meccanismi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;

rammentate ancora, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle Camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro «corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto» con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, e inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla Camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa;

richiamato, infine, quanto annotato nella «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione», che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo «di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili», sicché si configurano come cruciali «il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa»;

osservato che:

pur condividendo l'appartenenza al sistema camerale italiano, le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) non sono state oggetto della delega e del provvedimento in esame. Le CCIE sono diverse per caratteristiche strutturali (associazioni binazionali di imprese), natura giuri-



dica (privata, di mercato) e funzioni specifiche. Come punto di raccordo delle comunità di affari nel mondo svolgono una funzione peculiare e originale, operando all'estero in maniera complementare all'azione per l'internazionalizzazione del sistema pubblico di promozione. In una logica di maggiore efficienza del sistema promozionale è auspicabile e opportuno una valorizzazione di tale sistema camerale e che le CCIE siano coinvolte per l'elaborazione e l'attuazione di strategie per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'accompagnamento delle PMI all'estero e la promozione di investimenti stranieri in Italia;

visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 2016;

visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;

tutto ciò premesso, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) che le Camere di commercio possano aumentare la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento allo scopo di dare attuazione a programmi e iniziative, condivisi con le Regioni, aventi per scopo lo sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera r), sostituire il numero 8), con il seguente: «8) Il comma 10 è sostituito dal seguente: »10. Per il cofinanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento«.»

b) che le entrate e i contributi finora attribuiti alle CCIAA rimangano disponibili come fonte di finanziamento e che le medesime CCIAA siano esentate dalle vigenti misure di risparmio connesse alla *spending review*, a condizione che tali risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale; che sia eliminato, al fine di garantire una flessibilità al sistema, il previsto divieto di aumento del diritto annuale; che si preveda la possibilità per il Governo di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di parametrare il fabbisogno camerale alle effettive necessità delle Camere di commercio. A tal fine:

1) All'articolo 4:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis) Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla

legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera *r*):

*a*) al numero 4), dopo le parole: «al comma 4» aggiungere le seguenti: «, dopo le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base» sono inserite le seguenti: «al rapporto del comitato indipendente di valutazione di cui al comma 2-*quinqies* dell'articolo 4-*bis* e» e»;

*b*) dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-*bis*. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Qualora, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo, e in esito alle procedure di cui al comma precedente, la misura del diritto annuale comporti il superamento del limite posto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il relativo decreto di determinazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.»»

*c*) che sia prevista:

1) la possibilità per il personale delle Camere di commercio che risulti in eccedenza all'esito della riorganizzazione di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, senza contingentamento per queste ultime e con le medesime modalità previste per il personale delle province sino al completo assorbimento del personale soprannumerario. Qualora al termine di tale percorso, dovessero risultare ancora in soprannumero alcune unità, sia prevista la possibilità del pre-pensionamento per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione anticipata prima della riforma del 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di Camere di commercio e unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

2) la possibilità per il personale delle aziende speciali in eccedenza che sia introdotta l'estensione del sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016, affidandone il governo degli impatti non a ciascuna azienda/unione ma a un livello nazionale, che in questo caso sarebbe negoziale composto da Unioncamere e organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in modo da assicurare la riuscita del disegno di

assorbimento delle eccedenze; la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

d) che sia salvaguardata, nell'ambito della riduzione del numero delle Camere di commercio, la prossimità dei servizi erogati dall'ente sul territorio della circoscrizione, prevedendo nel piano di razionalizzazione una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 2, lettera a), al primo periodo, dopo le parole: «delle sedi secondarie e delle sedi distaccate» sono aggiunte le seguenti: «che dovranno garantire la necessaria prossimità dell'Ente e dei suoi servizi sui territori della circoscrizione già sedi di Camera di commercio.»;

e) che siano previsti, anche temporalmente, due piani distinti anziché un unico piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, di razionalizzazione per il personale, le sedi, gli immobili e le aziende speciali, in quanto la revisione degli assetti organizzativi e del personale potrà essere possibile solo a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: «La proposta di cui al comma 1 prevede,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei 60 giorni successivi alla emanazione del decreto di cui al comma 4, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico,»;

2) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

3) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi ai termini di cui ai commi 1 e 2, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove Camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati anche in assenza delle proposte di cui ai commi 1 e 2, ove siano trascorsi inutilmente i termini ivi previsti, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.»;

f) che siano previste competenze in ambito ambientale da parte delle Camere di commercio: A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, alinea b), punto 2) dopo la lettera d-bis), inserire la seguente: «d-ter) competenze in materia ambientale attribuite

dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;»

g) che sia assicurata l'integrità delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio delle città metropolitane e che le stesse possano essere modificate esclusivamente previa deliberazione dei consigli delle medesime.

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) che si preveda la possibilità per le Camere di commercio di procedere alla revisione periodica dell'ammontare dei diritti di segreteria sulla base dei costi *standard* e che l'individuazione del fabbisogno camerale, per quanto attiene le funzioni amministrative ed economiche, avvenga tenendo conto dei costi *standard*. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 3), al comma 3, dopo la parola «aggiornati» valuti di inserire la seguente: «periodicamente»;

b) che la realizzazione del *front office* degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) rispetto all'utenza sia curata per tutti i Comuni dalle Camere di commercio, fissando i livelli di servizio e realizzando la modulistica digitale uniforme. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di sostituire la lettera b) con la seguente: «b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati e documenti relativi alla costituzione all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico attraverso l'accesso con SPID alla piattaforma digitale unica di servizio denominata *impresainungiorno.gov.it* attivando apposita delega o convenzione con i Comuni titolari degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con AGID fissa i livelli di servizio del SUAP digitale prevedendo sistemi di pagamento elettronici. Le Camere di commercio assicurano l'accesso digitale gratuito dei Comuni al singolo fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.»;

c) al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività, che tutta la documentazione sia presentata, depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), comma 2, al secondo periodo le parole: «sono presentati con modalità idonee» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo

delle Camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione»;

d) che sia inserita la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni, pur nei limiti delle risorse disponibili nelle singole Camere. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire dopo la lettera g) la seguente lettera: «g-bis) attività oggetto di accordi o convenzioni con le Regioni in materia di promozione del territorio e dell'economia locale e di organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, esclusivamente in cofinanziamento»;

e) che sia definita con maggiore precisione la nuova funzione attribuita alle Camere di commercio relativa alla «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato» al fine di evitare conflitti con i soggetti che già prestano questi servizi, individuando le materie nelle quali tale possibilità è garantita;

f) l'inserimento del riferimento al «Made in Italy» tra le funzioni delle Camere inerenti alla tutela del consumatore e della fede pubblica, alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, al rilascio di certificato di origine delle merci. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera c), dopo le parole: «della fede pubblica» le seguenti parole: «, tutela del *made in Italy*,»;

g) che venga rivista la collocazione attuale della «risoluzione alternativa delle controversie», che lo schema di riforma colloca fra le attività da svolgere in convenzione e in cofinanziamento (articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata), in quanto i relativi costi dovrebbero essere coperti da tariffe e diritti secondo quanto già previsto da altre disposizioni normative. A tal fine:

1) All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera c), dopo le parole: «disciplina della metrologia legale,» le seguenti: «risoluzione alternativa delle controversie»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di sopprimere alla lettera g) le seguenti parole: «, della risoluzione alternativa delle controversie»;

h) che, in occasione dell'elezione della giunta camerale, ciascun consigliere possa esprimere un numero di preferenze non superiore a due. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera n), dopo il numero 1), valuti di aggiungere il seguente: «1-bis) Al comma 1, terzo periodo, le parole: «non

superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due».);

*i)* che si individuino adeguatamente, con il decreto interministeriale attuativo, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, comma *2-bis*, valuti di sostituire le parole: «delle spese sostenute» con le seguenti: «dei costi sopportati»;

*l)* che ai fini di salvaguardare il personale interessato dalla riduzione del numero delle Camere di commercio si preveda il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella procedura di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3, comma 3, valuti di inserire dopo le parole: «prevede, infine,» le seguenti parole: «sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,»;

*m)* che si valorizzi il registro delle imprese trasferendo in capo al Conservatore la competenza – oggi del giudice del registro – a emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, sulla base di criteri oggettivi consentendo così tempi più rapidi di chiusura dei relativi procedimenti nonché a prevedere la possibilità per il Conservatore di cancellare dal Registro delle imprese le posizioni non più attive, in presenza di indicatori oggettivi quali l'omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, la permanenza del capitale in lire, l'omessa iscrizione della PEC prevedendo, a tutela dei terzi, che tali decisioni sarebbero comunque comunicate agli interessati e al giudice del Registro per l'esercizio della vigilanza. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *h)*, valuti di inserire la seguente:

«*h-bis*) Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: "Articolo *8-bis* (Semplificazione delle procedure per le imprese e valorizzazione del registro delle imprese).

1. Il provvedimento conclusivo di ogni procedura d'ufficio disciplinata dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 e dall'ultimo comma dell'articolo 2490 del codice civile, nonché ogni altro provvedimento che concluda una procedura d'ufficio avviata dal registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore del registro delle imprese stesso.

2. Il conservatore del registro delle imprese procede alla cancellazione dell'imprenditore individuale deceduto che non sia stato cancellato dal registro delle imprese stesso a cura degli eredi.

3. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'accertamento di tre anni di inattività e l'omesso deposito dei bilanci di

esercizio per tre anni consecutivi, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;
- c) l'omessa iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Ove sia accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, il conservatore del registro delle imprese iscrive la causa di scioglimento nel registro delle imprese con propria determinazione e provvede a comunicarne l'avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione gli amministratori possono presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e richiesta di iscrizione di tutti gli atti non iscritti e depositati, ai sensi della legge.

5. Il conservatore del registro delle imprese, decorso il termine di cui al comma precedente, verifica l'esistenza di beni intestati alla società iscritti in pubblici registri. In presenza di beni iscritti in pubblici registri, il conservatore richiede al Tribunale per le imprese la nomina di un liquidatore. In assenza di beni iscritti in pubblici registri ovvero al termine della procedura di liquidazione degli stessi, il conservatore provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

6. Ogni determinazione del conservatore è comunicata agli interessati e al giudice del registro che esercita la vigilanza entro otto giorni dalla sua adozione."»;

n) che sia soppressa la previsione legislativa che impone alle Camere di commercio di destinare una somma pari a 70 milioni di euro per un triennio fino al 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi. Stante il taglio lineare del diritto annuale del 40 per cento nel 2016 rispetto al 2014, e dunque di oltre 330 milioni di euro, risulta particolarmente oneroso per il sistema camerale continuare a garantire in questa misura il supporto ai Confidi, come fatto negli anni passati. Il sostegno ai Confidi, anche con l'abrogazione di questa norma, rimarrebbe comunque tra gli obiettivi del sistema camerale e dunque le Camere verserebbero ugualmente delle somme significative a favore dei confidi ma senza il vincolo della misura dei 70 milioni. A tal fine:

All'articolo 5, dopo il comma 8, valuti che sia inserito il seguente: «8-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 1, il comma 55 è abrogato».

o) che, nel rispetto del principio di delega, si preveda che le Camere di commercio possano associarsi in Unioni interregionali. Occorre altresì prevedere che nel caso di mancata costituzione dell'unione, le Camere di commercio siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera f), valuti di sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le Camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre Camere di commercio e in cui tutte le Camere presenti aderiscano a tali associazioni allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le Camere di commercio possono associarsi in Unioni interregionali, costituite da Camere di commercio di almeno due regioni limitrofe. Le unioni regionali e interregionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di commercio associate assicurando il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposto solo con il consenso unanime dei soggetti associati".

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali o interregionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e l'efficacia dell'azione amministrativa.

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed interregionali, in presenza di più Camere, le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali sono svolte dalle Camere presenti in regione, in coordinamento tra le stesse."»;

p) che la procedura di accorpamento per la Camera di commercio di Matera venga posticipata a partire dalla data del 1° gennaio 2020, in quanto Matera sarà la Capitale europea della cultura per il 2019, motivo per cui si rende necessario il mantenimento della stessa nella sua autonomia funzionale fino alla conclusione di tale evento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 1, valuti di inserire dopo la lettera f), la seguente lettera: «f-bis) necessità di avviare le procedure di accorpamento della Camere di commercio di Matera dal 1° gennaio 2020.»;

q) se all'articolo 1, comma 1, lettera a) n. 4), non ritenga di dover riformulare il comma 5-bis nel seguente modo: «5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e



conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle Camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.»;

r) l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), un criterio o parametro di riferimento finalizzato a stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento di terzi perché si realizzi il presupposto del ricorso, per la quota restante, all'impiego delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 580 del 1993;

s) l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), numero 1), punto 1.2 che: 1) la definizione delle tariffe avvenga sempre nel rispetto del criterio dell'orientamento al costo o, in altri termini, che gli importi delle tariffe risultino costantemente parametrati ai costi effettivi sopportati per l'erogazione dei servizi per i quali le tariffe stesse vengono applicate; 2) le entrate derivanti da tariffa affluiscano ad apposita contabilità separata istituita presso le singole Camere di commercio che le applicano allo scopo di separare le entrate cui corrispondono servizi pubblici da quelle cui corrispondono servizi di mercato, contribuendo per tale via a rendere trasparenti i flussi finanziari legati ai due circuiti di approvvigionamento di risorse, nonché per giustificare più facilmente all'occorrenza che i livelli tariffari siano effettivamente orientati al costo; 3) sia indicato esplicitamente a chi spetta predeterminare, approvandole, le tariffe contemplate nel medesimo punto 1.2;

t) l'opportunità di indicare, all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*), chi provvede ad adottare gli «indicatori di efficienza e di equilibrio economico» nel corpo delle lettere *d*) ed *e*) del comma in rassegna, tenendo conto dell'estrema importanza di tali indicatori e quali debbano essere i fattori-indice minimi ed essenziali che devono comporre gli indicatori in questione;

u) l'opportunità di inserire all'articolo 4, comma 4, i seguenti periodi: «Al fine di rendere conformi gli accorpamenti già deliberati dalle Camere di commercio su base volontaria con i criteri disposti dal decreto legislativo per la predisposizione del piano di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nei casi in cui il processo non abbia ancora condotto alla costituzione degli organi della nuova Camera di commercio e, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, almeno una delle Camere coinvolte abbia deliberato di recedere dall'accorpamento, il processo di accorpamento è interrotto e si rinvia al piano di cui all'articolo 3 per verificare la rispondenza ai criteri di accorpamento previsti dal decreto legislativo, con particolare riguardo a quelli relativi all'equilibrio economico e finanziario.».

v) l'opportunità di prevedere la presenza del Conservatore del Registro delle imprese anche in Regioni in cui non è presente il Tribunale

delle Imprese e, pertanto, che vi sia almeno un conservatore del Registro in ciascuna regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *h*), n. 3, dopo le parole: «da un unico conservatore» valuti di inserire le seguenti: «, garantendo la presenza di un conservatore in ogni Regione,».

*z*) l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis*), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

*aa*) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*), capoverso articolo 10, nonché lettera *m*), capoverso articolo 12, e lettera *n*), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;

*bb*) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili, nonché in riferimento all'articolo 4, comma 5, di integrarne l'attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie;

*cc*) l'opportunità di integrare, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), l'attuale formulazione, prevedendo un cronoprogramma del processo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

*dd*) l'opportunità di prevedere, alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, nell'ambito del provvedimento in esame, specifiche disposizioni in materia di monitoraggio della riforma, di sicurezza e uniformità dei processi informatici e di neutralità e accessibilità della rete informatica del sistema camerale;

*ee*) che sia prevista la possibilità di differire i termini relativi alla procedura di accorpamento delle Camere di commercio ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi sismici;

*ff*) che, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di autonome di Trento e Bolzano, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si provvede alla riorganizzazione delle Camere di commercio nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione e che sino all'entrata in vigore delle predette norme regionali e provinciali di riorganizzazione restano ferme le disposizioni vigenti;

gg) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera r), capoverso articolo 18, comma 7, stabilendo, nella fase a regime, che la destinazione delle risorse del fondo di perequazione, sviluppo, e premialità, sia riservata per una parte alle CCIAA in rigidità di bilancio e per la restante parte per progetti di sviluppo del sistema camerale e come criterio premiale agli enti che raggiungono livelli di eccellenza».

## **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327**

La 10<sup>a</sup> Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto del Governo n. 327);

premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 introduce una serie di importanti novità con particolare riguardo alle funzioni delle Camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale, alla sua *governance* complessiva, al numero e al sistema di finanziamento;

in particolare, lo schema di decreto dà piena attuazione a una serie di principi contenuti nella legge delega, tra i quali l'obbligo di accorpamento delle Camere di commercio al fine di ridurre il numero delle Camere stesse a un massimo di 60; la delimitazione delle competenze camerale evitando duplicazioni e sovrapposizioni con competenze di altri enti; la riduzione delle unioni regionali e la previsione di una gratuità delle cariche degli organi diversi dai revisori dei conti delle Camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali;

per quanto concerne le funzioni delle Camere di commercio vengono confermate una serie di funzioni tradizionali delle Camere di commercio, tra cui la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa, la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza e il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;

il provvedimento introduce una serie di nuove funzioni per le Camere di commercio e il rafforzamento di quelle esistenti, tra le quali si evidenziano l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani, l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della pubblica amministrazione, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo e il supporto alle piccole e medie imprese per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;

le Camere di commercio potranno altresì svolgere delle attività in convenzione con enti pubblici e privati in diversi ambiti tra i quali la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), la mediazione e l'arbitrato (forme di giustizia alternativa di risoluzione delle con-

troversie), nonché, in presenza di determinate condizioni, attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato;

considerato che:

il nuovo assetto del sistema camerale conferma le Camere di commercio quali «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»;

l'assetto complessivo del sistema camerale viene riformato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando a Unioncamere il compito di supportare «il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi e all'utilità prodotta per le imprese», curando altresì «un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza»;

il Ministero dello sviluppo economico è esplicitamente chiamato ad assicurare, inoltre, la vigilanza sul registro delle imprese e a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese;

sul piano della *governance*, emergono in tutta evidenza le scelte operate in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della Camera;

risultano di particolare rilievo le disposizioni in materia di finanziamento delle Camere di commercio che tra l'altro prevedono la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno del sistema camerale per le funzioni amministrative ed economiche e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali;

notevole importanza assumono le disposizioni in materia di riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo

di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché dalla proposta di «un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa» concernente, sulla base delle indicazioni delle Camere di commercio, il riassetto degli uffici e del personale, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, la razionale distribuzione del personale camerale, i processi di mobilità tra le Camere, i criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale «personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle Camere di commercio», che parteciperà a meccanismi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;

rammentate ancora, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle Camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro «corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto» con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, e inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla Camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa;

richiamato, infine, quanto annotato nella «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione», che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo «di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili», sicché si configurano come cruciali «il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa»;

osservato che:

pur condividendo l'appartenenza al sistema camerale italiano, le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) non sono state oggetto della delega e del provvedimento in esame. Le CCIE sono diverse per caratteristiche strutturali (associazioni binazionali di imprese), natura giuri-

dica (privata, di mercato) e funzioni specifiche. Come punto di raccordo delle comunità di affari nel mondo svolgono una funzione peculiare e originale, operando all'estero in maniera complementare all'azione per l'internazionalizzazione del sistema pubblico di promozione. In una logica di maggiore efficienza del sistema promozionale è auspicabile e opportuno una valorizzazione di tale sistema camerale e che le CCIE siano coinvolte per l'elaborazione e l'attuazione di strategie per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'accompagnamento delle PMI all'estero e la promozione di investimenti stranieri in Italia;

visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 2016;

visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;

tutto ciò premesso, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) che le Camere di commercio possano aumentare la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento allo scopo di dare attuazione a programmi e iniziative, condivisi con le Regioni, aventi per scopo lo sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera r), sostituire il numero 8), con il seguente: «8) Il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per il cofinanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento"».

b) che le entrate e i contributi finora attribuiti alle CCIAA rimangano disponibili come fonte di finanziamento e che le medesime CCIAA siano esentate dalle vigenti misure di risparmio connesse alla *spending review*, a condizione che tali risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale; che sia eliminato, al fine di garantire una flessibilità al sistema, il previsto divieto di aumento del diritto annuale; che si preveda la possibilità per il Governo di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di parametrare il fabbisogno camerale alle effettive necessità delle Camere di commercio. A tal fine:

1) All'articolo 4:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis) Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste

dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera r):

a) al numero 4), dopo le parole: «al comma 4» aggiungere le seguenti: «, dopo le parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base» sono inserite le seguenti: «al rapporto del comitato indipendente di valutazione di cui al comma 2-*quinquies* dell'articolo 4-*bis* e" e»;

b) dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-*bis*. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Qualora, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo, e in esito alle procedure di cui al comma precedente, la misura del diritto annuale comporti il superamento del limite posto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il relativo decreto di determinazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato."»;

c) che sia prevista:

1) la possibilità per il personale delle Camere di commercio che risulti in eccedenza all'esito della riorganizzazione di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, senza contingentamento per queste ultime e con le medesime modalità previste per il personale delle province sino al completo assorbimento del personale soprannumerario. Qualora al termine di tale percorso, dovessero risultare ancora in soprannumero alcune unità, sia prevista la possibilità del pre-pensionamento per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione anticipata prima della riforma del 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di Camere di commercio e unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

2) la possibilità per il personale delle aziende speciali in eccedenza che sia introdotta l'estensione del sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016, affidandone il governo degli impatti non a ciascuna azienda/unione ma a un livello nazionale, che in questo caso sa-



rebbe negoziale composto da Unioncamere e organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in modo da assicurare la riuscita del disegno di assorbimento delle eccedenze; la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

d) che sia salvaguardata, nell'ambito della riduzione del numero delle Camere di commercio, la prossimità dei servizi erogati dall'ente sul territorio della circoscrizione, prevedendo nel piano di razionalizzazione una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 2, lettera a), al primo periodo, dopo le parole: «delle sedi secondarie e delle sedi distaccate» sono aggiunte le seguenti: «che dovranno garantire la necessaria prossimità dell'Ente e dei suoi servizi sui territori della circoscrizione già sedi di Camera di commercio.»;

e) che siano previsti, anche temporalmente, due piani distinti anziché un unico piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, di razionalizzazione per il personale, le sedi, gli immobili e le aziende speciali, in quanto la revisione degli assetti organizzativi e del personale potrà essere possibile solo a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: «La proposta di cui al comma 1 prevede,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei 60 giorni successivi alla emanazione del decreto di cui al comma 4, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico,»;

2) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

3) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi ai termini di cui ai commi 1 e 2, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove Camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati anche in assenza delle proposte di cui ai commi 1 e 2, ove siano trascorsi inutilmente i termini ivi previsti, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.»;

f) che siano previste competenze in ambito ambientale da parte delle Camere di commercio: A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, alinea b), punto 2) dopo la lettera d-bis), inserire la seguente: «d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;»

g) che sia assicurata l'integrità delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio delle città metropolitane e che le stesse possano essere modificate esclusivamente previa deliberazione dei consigli delle medesime.

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) che si preveda la possibilità per le Camere di commercio di procedere alla revisione periodica dell'ammontare dei diritti di segreteria sulla base dei costi *standard* e che l'individuazione del fabbisogno camerale, per quanto attiene le funzioni amministrative ed economiche, avvenga tenendo conto dei costi *standard*. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 3), al comma 3, dopo la parola «aggiornati» valuti di inserire la seguente: «periodicamente»;

b) che la realizzazione del *front office* degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) rispetto all'utenza sia curata per tutti i Comuni dalle Camere di commercio, fissando i livelli di servizio e realizzando la modulistica digitale uniforme. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di sostituire la lettera b) con la seguente: «b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati e documenti relativi alla costituzione all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico attraverso l'accesso con SPID alla piattaforma digitale unica di servizio denominata *impresainungiorno.gov.it* attivando apposita delega o convenzione con i Comuni titolari degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con AGID fissa i livelli di servizio del SUAP digitale prevedendo sistemi di pagamento elettronici. Le Camere di commercio assicurano l'accesso digitale gratuito dei Comuni al singolo fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.»;

c) al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività, che tutta la documentazione sia presentata, depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusiva-

mente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *m*), numero 1), comma 2, al secondo periodo le parole: «sono presentati con modalità idonee» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione»;

*d*) che sia inserita la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni, pur nei limiti delle risorse disponibili nelle singole Camere. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire dopo la lettera *g*) la seguente lettera: «*g-bis*) attività oggetto di accordi o convenzioni con le Regioni in materia di promozione del territorio e dell'economia locale e di organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), e ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, esclusivamente in cofinanziamento»;

*e*) che sia definita con maggiore precisione la nuova funzione attribuita alle Camere di commercio relativa alla «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato» al fine di evitare conflitti con i soggetti che già prestano questi servizi, individuando le materie nelle quali tale possibilità è garantita;

*f*) l'inserimento del riferimento al «Made in Italy» tra le funzioni delle Camere inerenti alla tutela del consumatore e della fede pubblica, alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, al rilascio di certificato di origine delle merci. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera *c*), dopo le parole: «della fede pubblica» le seguenti parole: «, tutela del *made in Italy*,»;

*g*) che venga rivista la collocazione attuale della «risoluzione alternativa delle controversie», che lo schema di riforma colloca fra le attività da svolgere in convenzione e in cofinanziamento (articolo 2, comma 2, lettera *g*) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata), in quanto i relativi costi dovrebbero essere coperti da tariffe e diritti secondo quanto già previsto da altre disposizioni normative. A tal fine:

1) All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera *c*), dopo le parole: «disciplina della metrologia legale,» le seguenti: «risoluzione alternativa delle controversie»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso 2, valuti di sopprimere alla lettera *g*) le seguenti parole: «, della risoluzione alternativa delle controversie»;

*h)* che, in occasione dell'elezione della giunta camerale, ciascun consigliere possa esprimere un numero di preferenze non superiore a due. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, dopo il numero 1), valuti di aggiungere il seguente: «1-*bis*) Al comma 1, terzo periodo, le parole: "non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due".»;

*i)* che si individuino adeguatamente, con il decreto interministeriale attuativo, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, comma 2-*bis*, valuti di sostituire le parole: «delle spese sostenute» con le seguenti: «dei costi sopportati»;

*l)* che ai fini di salvaguardare il personale interessato dalla riduzione del numero delle Camere di commercio si preveda il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella procedura di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3, comma 3, valuti di inserire dopo le parole: «prevede, infine,» le seguenti parole: «sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,»;

*m)* che si valorizzi il registro delle imprese trasferendo in capo al Conservatore la competenza – oggi del giudice del registro – a emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, sulla base di criteri oggettivi consentendo così tempi più rapidi di chiusura dei relativi procedimenti nonché a prevedere la possibilità per il Conservatore di cancellare dal Registro delle imprese le posizioni non più attive, in presenza di indicatori oggettivi quali l'omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, la permanenza del capitale in lire, l'omessa iscrizione della PEC prevedendo, a tutela dei terzi, che tali decisioni sarebbero comunque comunicate agli interessati e al giudice del Registro per l'esercizio della vigilanza. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *h)*, valuti di inserire la seguente:

«*h-bis*) Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: "Articolo 8-*bis* (Semplificazione delle procedure per le imprese e valorizzazione del registro delle imprese).

1. Il provvedimento conclusivo di ogni procedura d'ufficio disciplinata dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 e dall'ultimo comma dell'articolo 2490 del codice civile, nonché ogni altro provvedimento che concluda una procedura d'ufficio avviata dal registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore del registro delle imprese stesso.

2. Il conservatore del registro delle imprese procede alla cancellazione dell'imprenditore individuale deceduto che non sia stato cancellato dal registro delle imprese stesso a cura degli eredi.

3. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'accertamento di tre anni di inattività e l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per tre anni consecutivi, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;

c) l'omessa iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Ove sia accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, il conservatore del registro delle imprese iscrive la causa di scioglimento nel registro delle imprese con propria determinazione e provvede a comunicarne l'avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione gli amministratori possono presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e richiesta di iscrizione di tutti gli atti non iscritti e depositati, ai sensi della legge.

5. Il conservatore del registro delle imprese, decorso il termine di cui al comma precedente, verifica l'esistenza di beni intestati alla società iscritti in pubblici registri. In presenza di beni iscritti in pubblici registri, il conservatore richiede al Tribunale per le imprese la nomina di un liquidatore. In assenza di beni iscritti in pubblici registri ovvero al termine della procedura di liquidazione degli stessi, il conservatore provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

6. Ogni determinazione del conservatore è comunicata agli interessati e al giudice del registro che esercita la vigilanza entro otto giorni dalla sua adozione."»;

n) che sia soppressa la previsione legislativa che impone alle Camere di commercio di destinare una somma pari a 70 milioni di euro per un triennio fino al 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi. Stante il taglio lineare del diritto annuale del 40 per cento nel 2016 rispetto al 2014, e dunque di oltre 330 milioni di euro, risulta particolarmente oneroso per il sistema camerale continuare a garantire in questa misura il supporto ai Confidi, come fatto negli anni passati. Il sostegno ai Confidi, anche con l'abrogazione di questa norma, rimarrebbe comunque tra gli obiettivi del sistema camerale e dunque le Camere verserebbero ugualmente delle

somme significative a favore dei confidi ma senza il vincolo della misura dei 70 milioni. A tal fine:

All'articolo 5, dopo il comma 8, valuti che sia inserito il seguente: «8-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante »Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)« sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 1, il comma 55 è abrogato».

o) che, nel rispetto del principio di delega, si preveda che le Camere di commercio possano associarsi in Unioni interregionali. Occorre altresì prevedere che nel caso di mancata costituzione dell'unione, le Camere di commercio siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera f), valuti di sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le Camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre Camere di commercio e in cui tutte le Camere presenti aderiscano a tali associazioni allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le Camere di commercio possono associarsi in Unioni interregionali, costituite da Camere di commercio di almeno due regioni limitrofe. Le unioni regionali e interregionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di commercio associate assicurando il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposto solo con il consenso unanime dei soggetti associati.

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali o interregionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e l'efficacia dell'azione amministrativa.

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed interregionali, in presenza di più Camere, le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali sono svolte dalle Camere presenti in regione, in coordinamento tra le stesse."»;

p) che la procedura di accorpamento per la Camera di commercio di Matera venga posticipata a partire dalla data del 1° gennaio 2020, in quanto Matera sarà la Capitale europea della cultura per il 2019, motivo

per cui si rende necessario il mantenimento della stessa nella sua autonomia funzionale fino alla conclusione di tale evento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 1, valuti di inserire dopo la lettera *f*), la seguente lettera: «*f-bis*) necessità di avviare le procedure di accorpamento della Camere di commercio di Matera dal 1° gennaio 2020.»;

*q*) se all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) n. 4), non ritenga di dover riformulare il comma *5-bis* nel seguente modo: «*5-bis*. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle Camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.»;

*r*) l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), un criterio o parametro di riferimento finalizzato a stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento di terzi perché si realizzi il presupposto del ricorso, per la quota restante, all'impiego delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 580 del 1993;

*s*) l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), numero 1), punto 1.2 che: 1) la definizione delle tariffe avvenga sempre nel rispetto del criterio dell'orientamento al costo o, in altri termini, che gli importi delle tariffe risultino costantemente parametrati ai costi effettivi sopportati per l'erogazione dei servizi per i quali le tariffe stesse vengono applicate; 2) le entrate derivanti da tariffa affluiscano ad apposita contabilità separata istituita presso le singole Camere di commercio che le applicano allo scopo di separare le entrate cui corrispondono servizi pubblici da quelle cui corrispondono servizi di mercato, contribuendo per tale via a rendere trasparenti i flussi finanziari legati ai due circuiti di approvvigionamento di risorse, nonché per giustificare più facilmente all'occorrenza che i livelli tariffari siano effettivamente orientati al costo; 3) sia indicato esplicitamente a chi spetta predeterminare, approvandole, le tariffe contemplate nel medesimo punto 1.2;

*t*) l'opportunità di indicare, all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*), chi provvede ad adottare gli «indicatori di efficienza e di equilibrio economico» nel corpo delle lettere *d*) ed *e*) del comma in rassegna, tenendo conto dell'estrema importanza di tali indicatori e quali debbano essere i fattori-indice minimi ed essenziali che devono comporre gli indicatori in questione;

*u*) l'opportunità di inserire all'articolo 4, comma 4, i seguenti periodi: «Al fine di rendere conformi gli accorpamenti già deliberati dalle Camere di commercio su base volontaria con i criteri disposti dal decreto legislativo per la predisposizione del piano di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nei casi in cui il processo non abbia ancora condotto alla costituzione degli organi della nuova Camera di commercio e, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, almeno una delle Camere coin-

volte abbia deliberato di recedere dall'accorpamento, il processo di accorpamento è interrotto e si rinvia al piano di cui all'articolo 3 per verificare la rispondenza ai criteri di accorpamento previsti dal decreto legislativo, con particolare riguardo a quelli relativi all'equilibrio economico e finanziario.».

v) l'opportunità di prevedere la presenza del Conservatore del Registro delle imprese anche in Regioni in cui non è presente il Tribunale delle Imprese e, pertanto, che vi sia almeno un conservatore del Registro in ciascuna regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, dopo le parole: «da un unico conservatore» valuti di inserire le seguenti: «, garantendo la presenza di un conservatore in ogni Regione, ».

z) l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

aa) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;

bb) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili, nonché in riferimento all'articolo 4, comma 5, di integrarne l'attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie;

cc) l'opportunità di integrare, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), l'attuale formulazione, prevedendo un cronoprogramma del processo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

dd) l'opportunità di prevedere, alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, nell'ambito del provvedimento in esame, specifiche disposizioni in materia di monitoraggio della riforma, di sicurezza e uniformità dei processi informatici e di neutralità e accessibilità della rete informatica del sistema camerale;

ee) che sia prevista la possibilità di differire i termini relativi alla procedura di accorpamento delle Camere di commercio ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi sismici;



*ff)* che, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e nel rispetto dello statuto speciale, si provvede alla riorganizzazione delle Camere di commercio secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dello statuto stesso e che sino all'approvazione delle predette norme di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni regionali e provinciali;

*gg)* l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera r), capoverso articolo 18, comma 7, stabilendo, nella fase a regime, che la destinazione delle risorse del fondo di perequazione, sviluppo, e premialità, sia riservata per una parte alle CCIAA in rigidità di bilancio e per la restante parte per progetti di sviluppo del sistema camerale e come criterio premiale agli enti che raggiungono livelli di eccellenza».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
GIROTTO E CASTALDI SULL'ATTO DEL GOVERNO  
N. 327**

La 10<sup>a</sup> Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (atto del Governo n. 327),

premessi che:

la priorità del tema della riduzione del diritto annuale come cardine di una invocata riforma del sistema camerale si è manifestata per la prima volta nella lettera dell'allora Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi al presidente del Consiglio del 7 aprile 2014; lettera nella quale si indicava come prioritario il contenimento dei costi del sistema camerale per le imprese, prevedendo una parallela restrizione delle loro funzioni, ed in caso di impossibilità, il completo superamento dello stesso sistema camerale;

la scelta di basare l'intera riforma del sistema camerale sulla decisione iniziale di tagliare drasticamente il diritto annuale, presa con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, rappresenta una completa distonia rispetto ad un appropriato percorso di riforma, che sarebbe dovuto cominciare da una pertinente ridefinizione di compiti e funzioni delle Camere di Commercio, per poi adeguare i metodi ed i volumi di finanziamento ad un loro realistico perseguimento;

il dimezzamento del diritto annuale, a partire dal 2015, mediamente fa risparmiare alle imprese ogni anno 63 euro, pari a poco più di 5 euro al mese, mentre per le ditte individuali, che rappresentano il 60 per cento delle imprese italiane, il risparmio effettivo non supera i 32 euro l'anno, ovvero 2,6 euro al mese: benefici di entità davvero infima per giustificare i contraccolpi negativi dei tagli;

l'incidenza del sistema camerale sulla spesa pubblica al netto degli interessi ammonta solo allo 0,2 per cento (1,8 miliardi di euro): il costo del relativo personale rappresenta anch'esso lo 0,2 per cento (400 milioni di euro) del totale dei costi sostenuti per i dipendenti del settore pubblico;

secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato, il personale delle Camere di commercio tra il 2003 e il 2012 è passato da 8.563 a 7.542 unità, con una diminuzione dell'11,9 per cento, mentre la flessione nel complesso del settore pubblico nello stesso periodo è stata del 6,9 per cento: il sistema camerale ha quindi diminuito il proprio organico a ritmo quasi doppio rispetto al complesso del pubblico impiego;

nel solo 2012 il tessuto imprenditoriale ha ricevuto, in forma diretta o indiretta, 515 milioni di euro dal sistema camerale; tali risorse sono servite a finanziare, tra le altre cose, l'internazionalizzazione, la presenza a fiere e l'accesso al credito attraverso il sistema dei Confidi, che garantiscono 80 milioni di euro l'anno;

preso atto che:

la spesa per interventi economici da parte delle Camere di Commercio, tra il 2007 e il 2012, è aumentata del 47 per cento, facendo di esse una delle pochissime eccezioni alla prevalente tendenza ai tagli delle prestazioni all'utenza da parte delle amministrazioni pubbliche nel medesimo periodo;

le Unioni Regionali e le Aziende speciali del sistema camerale svolgono un importante ruolo nell'aiutare le imprese a concorrere ed aggiudicarsi finanziamenti sui bandi dei Programmi a gestione diretta dell'Unione europea ;

le Camere di commercio si finanziano in prevalenza attraverso il diritto annuale e dipendono da risorse esterne solo per il 19 per cento, mentre la dipendenza dai trasferimenti arriva al 27 per cento nei Comuni, al 39 per cento nelle Province e al 61 per cento nelle Regioni;

rilevato che:

la contraddizione insita nell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, laddove si prevede di «contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90», negando successivamente qualunque margine di flessibilità nel fissare «le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580», che viene obbligatoriamente vincolata alla «riduzione dei relativi importi del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014»;

la sostenibilità delle funzioni effettivamente assolvibili da parte del sistema camerale e il mantenimento dei livelli occupazionali sono lasciate completamente in subordine dell'unica variabile indipendente di tutta la riforma, e cioè il taglio del diritto annuale su livelli stabiliti inizialmente come temporanei «nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; in forza delle condizioni richiamate sopra, i pur previsti ampliamenti di alcune funzioni delle Camere di commercio sono di fatto inficiati dalla loro insostenibilità finanziaria;

l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 non appare esplicitamente supportata dai principi e criteri direttivi di delega: nei fatti viene meno la possibilità per gli enti camerali di procedere per il cofinanziamento di programmi di interesse strategico

condivisi con le regioni in materia di sviluppo economico locale e di organizzazione dei servizi alle imprese – ad incrementi del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento negli esercizi interessati dai suddetti programmi;

la legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede che il decreto legislativo di attuazione della delega stessa debba contenere una disciplina transitoria che assicuri nel contempo «la sostenibilità finanziaria» e «il mantenimento dei livelli occupazionali», mentre lo schema di decreto attuativo proposto dal governo, sotto la spinta della priorità data ai tagli del diritto annuale, delinea con l'articolo 3, commi dal 6 al 9, uno scenario in cui: a) l'eventuale salvaguardia dei livelli occupazionali non è assicurata entro il perimetro del sistema camerale, ma mediante la ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche del personale che dovesse risultare soprannumerario, con il precedente delle Province a ricordarci che in questo modo certamente non si conseguono risparmi finanziari per il settore pubblico; b) l'arco temporale e il limite numerico alle facoltà assunzionali consentite agli altri enti pubblici per questo fine – rispettivamente gli anni 2017-2018 e il 10 per cento – risulta a parere di tutte le organizzazioni sindacali insufficiente; c) tale meccanismo non viene applicato al personale delle Unioni Regionali, che il Consiglio di Stato in un suo parere ha considerato enti pubblici a tutti gli effetti; d) anche per i dipendenti delle Camere di Commercio, è assente la previsione che il meccanismo di ricollocazione del personale in soprannumero sia utilizzabile sino al suo completo assorbimento, mentre al contrario si prevede il caso che, esperite inutilmente le previste procedure, i lavoratori soprannumerari non ricollocati siano messi in disponibilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, cioè sostanzialmente espulsi; e) per le circa tremila persone che lavorano per le società controllate dal sistema camerale, non essendo essi dipendenti pubblici, non è prevista alcuna forma di tutela occupazionale, così come per i dipendenti della Unioncamere;

la legge 7 agosto 2015, n. 124, indica, nel riordino della disciplina relativa a giunte e consigli, «compresa quella sui criteri di elezione», che fosse assicurata una «adeguata consultazione delle imprese», mentre nello schema di decreto legislativo proposto questa importante novità è stata elusa declassandola come accessoria allo svolgimento delle funzioni del consiglio, in particolare alla fase in cui il consiglio «determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese»;

lo schema di decreto attuativo proposto non offra alcuno strumento per limitare i conflitti di interesse tanto nella formazione, quanto nell'attività di giunte e consigli delle Camere di Commercio, e che abbia in generale mancato l'occasione di intervenire sulla qualità della *governance* delle stesse;

lo schema di decreto legislativo, propendendo per una interpretazione restrittiva della delega, ha omesso di dare attuazione ad alcuni profili di ampliamento contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare riguardo alla semplificazione, alla valorizzazione del registro delle

imprese, alla promozione della trasparenza e tutela del mercato e, più in generale, alla pubblicità legale per le imprese;

la medesima legge delega svilisce alcune delle funzioni camerali mettendo in secondo piano o eliminando totalmente il supporto ai processi di innovazione, al trasferimento tecnologico, all'accesso al credito, alla promozione del territorio, alla tutela della proprietà industriale; ridimensiona fortemente il supporto alla digitalizzazione, alla mediazione civile e commerciale, all'internazionalizzazione e alla formazione imprenditoriale; crea condizioni problematiche a causa dell'insufficiente dotazione finanziaria, al perseguimento di numerose finalità pur formalmente contemplate, come ad esempio quello delle azioni a tutela del consumatore e degli studi e ricerche di settore;

considerato inoltre che la individuazione di un unico conservatore del registro delle imprese a livello di circoscrizione territoriale su cui ha competenza il Tribunale delle imprese, perlopiù a livello regionale, sovverte l'attuale configurazione in cui ciascun conservatore è un dirigente della propria Camera di Commercio, per cui, anziché semplificare rende in parte più complicata la tenuta del registro, perché ogni Camera di Commercio avrà i suoi uffici con dipendenti e relativo dirigente, e il conservatore si troverà a non avere alcuna autorità dirigenziale sui dipendenti delle altre Camere,

esprime parere contrario.

**Plenaria****282<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

La vice ministro BELLANOVA risponde all'interrogazione 3-03189 dei senatori Giroto e altri sul progetto di fusione tra Ansaldo nucleare e Sogin SpA, evidenziando che la realizzazione in Italia di un «Polo nucleare», che vedrebbe coinvolte a vario titolo anche Sogin SpA e Ansaldo nucleare, ha formato oggetto, anche in passato, di notizie di stampa senza che, tuttavia, a tali notizie sia stato dato seguito con concrete iniziative nelle competenti sedi legislative e di Governo.

Con riferimento alle informazioni richieste circa l'esistenza di un progetto che riguardi la fusione tra Sogin SpA e Ansaldo nucleare, curato direttamente dal Ministero dello sviluppo economico e discusso anche con i vertici delle due Società, evidenzia che qualunque mutamento dell'assetto azionario della citata società, anche alla luce di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, (recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»), richiederebbe interventi legislativi e modifiche della struttura societaria attivati in esito a specifiche iniziative governative che, a oggi, non risultano in atto.

Per Ansaldo Energia, informa che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito a riguardo, ha rilevato che la CDP Equity SpA è una *holding* di partecipazioni, controllata da Cassa depositi e prestiti SpA, avente tra le sue partecipate Ansaldo Energia con una quota, direttamente e indirettamente, del 44,84 per cento.

Infine, in merito alla notizia riportata dalla stampa, ricorda che il medesimo Ministero ha specificato che negli scorsi anni sono state discusse, a livello di mera ipotesi, possibili operazioni che avrebbero potuto coinvolgere le due società e ha anche comunicato di non essere a conoscenza di alcun progetto relativo alla riportata fusione tra Ansaldo Energia e Sogin che sia stato discusso dagli organi sociali della stessa società.

Interviene in replica il senatore GIROTTO (*M5S*), che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta. Infatti, pur prendendo atto di quanto affermato dalla vice ministro Bellanova, ritiene che qualche dubbio in proposito ancora permanga, anche per l'affidabilità che riconosce al quotidiano «Milano Finanza», che ha pubblicato l'articolo oggetto dell'atto di sindacato ispettivo a sua prima firma.

Conclude avvertendo che comunque il suo Gruppo parlamentare continuerà a prestare molta attenzione su tutto ciò che attiene lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare nonché su operazioni societarie del genere.

La vice ministro BELLANOVA risponde all'interrogazione 3-03220 dei senatori Giroto e altri sull'accordo tra Sogin SpA e autorità britannica sul nucleare (Nuclear Decommissioning Authority – NDA) per il riprocessamento e la restituzione di rifiuti nucleari, evidenziando che, come noto, l'andamento dei costi della Sogin SpA è ricostruibile dai bilanci, che sono pubblici e disponibili sul sito della società. Lo stesso articolo di stampa citato nell'atto in parola, riporta una tabella con i numeri più significativi del bilancio Sogin del 2014 e del 2015, esponendo un valore della produzione (che comprende i ricavi per prestazioni connesse all'attività nucleare, secondo le delibere dell'Autorità per l'energia, il gas ed il sistema idrico) compreso tra 212 e 240 milioni di euro.

Tuttavia, secondo le informazioni fornite da parte della Sogin SpA, tra il 2013 e il 2015 non vi è stato alcun aumento delle spese per il mantenimento di rifiuti radioattivi all'estero, come indicano gli esborsi di cassa relativi al ciclo del combustibile: per l'anno 2013, 182,4 milioni di euro; per l'anno 2014, 19,5 milioni di euro; per l'anno 2015, 36,5 milioni di euro; per il I semestre 2016, 5,6 milioni di euro.

L'incremento degli oneri della componente A2 è spiegabile, in parte, con un maggior fabbisogno di Sogin SpA connesso alla necessità di effettuare operazioni particolari nel corso dell'anno; si tratta tuttavia di costi già previsti nel piano complessivo e solo in parte connessi alla gestione del combustibile.

Riguardo all'accordo con la Nuclear Decommissioning Authority inglese (NDA), finalizzato alla sostituzione e minimizzazione dei rifiuti a bassa e media attività con rifiuti vetrificati ad alta attività, rappresenta che sono ancora in corso i confronti tra i soggetti interessati sulle modalità e sui costi che avrebbe l'opzione presentata. L'obiettivo è naturalmente quello di definire uno scenario conveniente e coerente con l'insieme della strategia nazionale, illustrata anche dal ministro Calenda in Parlamento e richiamata nelle premessa dai senatori interroganti.

La Sogin SpA è stata, pertanto, incaricata dal Ministro dello sviluppo economico di continuare le consultazioni con NDA, secondo obiettivi di massima efficienza. Dal momento che i confronti tecnici sono ancora in corso, non si sono svolte consultazioni esterne. Allo stesso modo, i detta-

gli sulle valutazioni, sui costi e sui termini dell'operazione potranno essere esposti una volta che i confronti siano stati conclusi.

Infine, con riferimento alla cessione del plutonio, evidenzia come la stessa non sia oggetto degli accordi relativi alla sostituzione e minimizzazione dei rifiuti a bassa e media attività – a seguito del riprocessamento del combustibile irraggiato italiano – con rifiuti vetrificati ad alta attività. Per la cessione delle materie nucleari derivanti da riprocessamento si procederà, infatti, a una trattativa specifica con vari operatori internazionali al fine di minimizzare i costi a titolo di cessione onerosa. Inoltre, gli impieghi cui tali materie saranno destinate – nel pieno rispetto della normativa internazionale vigente – saranno esclusivamente di tipo civile.

Interviene in replica il senatore GIROTTO (*M5S*), che si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta. Lamenta infatti che, nell'intervento della vice ministro Bellanova, non vi sia stato alcun riferimento alla domanda, pur contenuta nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, relativa all'incremento degli oneri A2 dal 2013 al 2015 e all'eventualità che tali oneri venissero trasferiti dai costi della bolletta elettrica alla fiscalità generale. Inoltre, ritiene che, quanto alle ragioni che hanno determinato la convenienza dell'accordo tra la Sogin SpA e la Nuclear decommissioning authority (NDA), vi sia stata una eccessiva genericità nelle parole della rappresentante del Governo.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia quindi la vice ministro Bellanova e dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(707) IURLARO ed altri. – Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)**

**(2280) AMIDEI ed altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**

**(2334) Maria SPILABOTTE ed altri. – Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati 58 emendamenti al disegno di legge n. 2280, testo base per l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dell'atto n. 352 recante «Programma di utilizzo per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale».

La Commissione prende atto.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede che la Presidenza della Commissione si attivi presso le competenti Commissioni per sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori sul disegno di legge n. 2272 recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale» e relativi emendamenti.

Il presidente MUCCHETTI rassicura che rappresenterà presso le Commissioni l'esigenza manifestata.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2280****01.1**

PERRONE

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica  
15 marzo 2010, n. 87)*

1. Al fine di tutelare e promuovere la Focaccia di pasta di pane condita, internazionalmente chiamata con il termine "pizza", nelle sue diverse lavorazioni tradizionali del territorio Italiano, quale prodotto originale della tradizione gastronomica italiana, nonché per valorizzare e tutelare attraverso l'insegnamento la specifica formazione professionale necessaria alla lavorazione della pizza, gli istituti professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, possono, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 lettere b) ed f) del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, integrare il profilo formativo di cui all'Allegato B, indirizzo B3, articolazione "Enogastronomia" del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica per i fini di cui al presente comma.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione del comma 01 di cui al presente articolo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**1.1**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Finalità*). – 1. La presente legge è volta al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Uffici di collocamento e lavoro.

2. Ai fini della validazione delle competenze relative alla qualifica professionale di cui al comma 1 nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché ai fini dell'inserimento della qualifica di pizzaiolo professionista nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 13 del 2013, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico e alle Regioni. Nell'esercizio di tali funzioni, il Ministero dello sviluppo economico accredita come enti titolati, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie e le stesse costituite in federazioni, le scuole, le università e le accademie del settore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. È consentito inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, al comma 1, lettera 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per quella di pizzaiolo professionista"».

**1.2**

IURLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Riconoscimento e finalità*). – Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconosce l'Attestato Professionale Pizzaioli Europeo (A.P.P.E.) quale attestato professionale di competenza, allo scopo di qualificare la ristorazione italiana ed europea con specifico riferimento alla pizza».

**1.3**

PERRONE

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «volta», inserire le seguenti: «a promuovere e tutelare l'arte e la tradizione della pizza in Italia e nel mondo,»;*

b) *sopprimere le seguenti parole: «al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo e alla istituzione di un apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti».*

---

**1.4**

GIROTTI, CASTALDI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e alla istituzione» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente;*

a) *sopprimere gli articoli da 5 a 7;*

b) *all'articolo 9, comma 1, sostituire, le parole: «5 milioni» con le seguenti: «un milione».*

---

**1.5**

PERRONE

*Al comma 1, dopo la parola: «pizzaiolo» sopprimere le seguenti: «e alla istituzione di un apposito albo nazionale dei pizzaioli» e sostituire la parola: «professionisti» con la seguente: «professionista».*

---

**1.6**

GIROTTI, CASTALDI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «alla istituzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «finalizzata all'omogeneità dei requisiti professionali, alla parità di condizioni di accesso al mercato, nonché alla tutela dei consumatori».*

---

**Art. 2.****2.1**

PERRONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

IURLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Rilascio dell'attestato professionale pizzaioli europeo - A.P.P.E.). - 1. L'A.P.P.E. è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa certificazione da parte della associazione pizzaioli federate fra loro in base alle competenze acquisite, attraverso il corso di formazione di cui al comma 2.

2. Al fine di ottenere l'A.P.P.E. e l'abilitazione all'esercizio della professione, l'aspirante pizzaiolo deve frequentare un corso riconosciuto di almeno (150) centocinquanta ore, così articolato:

- a) settanta ore di pratica in laboratorio;
- b) venticinque ore di lingua straniera;
- c) trenta ore di scienza dell'alimentazione;
- d) venticinque ore di igiene e somministrazione di alimenti.

3. Al termine del corso di cui al comma 2, l'aspirante pizzaiolo deve sostenere un esame finale, consistente in una prova teorica e in una prova pratica; a tal fine è costituita una apposita commissione di esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e di esperti delle competenze della Federazione.

4. L'A.P.P.E. è personale e ha una validità di cinque anni, al termine dei quali è avviata la procedura di rinnovo. Il rinnovo è automatico qualora vi sia un esercizio continuativo della professione, documentato dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per i pizzaioli artigiani o ristoratori, o dall'assunzione all'istanza presso una azienda del settore.

5. Senza l'obbligo del corso di formazione, la domanda per ottenere l'A.P.P.E. può essere presentata anche da coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, documentabile con l'iscrizione alla CCIAA e nel caso di lavoratore dipendente con le buste paga, dopo aver superato l'esame pratico-teorico di cui al comma 1».

---

## 2.3

PERRONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Le associazioni nazionali che si occupano della formazione professionale dei pizzaioli, riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 2, previo il conseguimento di appositi corsi di specializzazione, rilasciano un attestato che certifichi la competenza del pizzaiolo a preparare determinate tipologie di pizza, secondo le tradizionali ricette di origine geografica.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le linee guida per il riconoscimento delle associazioni e, di concerto con le stesse, stabilisce i parametri di qualità che i corsi di specializzazione dovranno adottare per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1. Il Ministero costituisce altresì un Registro Pubblico delle associazioni riconosciute, liberamente consultabile on-line, dal quale si potranno conoscere le associazioni che effettuano i corsi di specializzazione secondo i parametri nazionali stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico».

---

## 2.4

LA RELATRICE

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «qualifica professionale di pizzaiolo», *inserire la seguente:* «professionista»;

b) *al comma 1, sostituire le parole da:* «rilasciato esclusivamente», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «rilasciato esclusivamente dagli enti titolati autorizzati o accreditati da un ente pubblico titolare di cui al comma 2 dell'articolo 1.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole da:* «sono riconosciute» *fino a:* «garantiscono:», *con le seguenti:* «Possono essere accreditate dal Ministero dello sviluppo economico come enti titolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le scuole, le università e le accademie del settore, le associazioni nazionali di pizzaioli e di pizzerie, di seguito denominate "associazioni", costituite da almeno cinque anni, che abbiano una estesa diffusione territoriale ed i cui statuti garantiscono:»;

d) *al comma 3, sostituire le parole da:* «Ai fini del rilascio», *fino a:* «medesimi attestati», *con le seguenti:* «Ai fini del rilascio dei diplomi di pizzaiolo professionista di cui al comma 1, gli enti titolati assicurano che i medesimi diplomi»;

e) *alla rubrica, dopo la parole:* «pizzaiolo», *inserire la seguente:* «professionista».

---

**2.5**

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».*

---

**2.6**

PERRONE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».*

---

**2.7**

PERRONE

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di intesa con il Comitato italiano pizzaioli».*

---

**2.8**

GIROTTO, CASTALDI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di intesa con il Comitato italiano pizzaioli».*

---

**2.9**

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di intesa con il Comitato italiano pizzaioli», con le seguenti: «sentito il Comitato dei pizzaioli».*

---

**2.10**

GIROTTO, CASTALDI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «costituite», fino a: «territoriale, ed».*

---

**2.11**

PERRONE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.12**

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «con specifico riferimento alla preparazione della pizza».*

---

**Art. 3.****3.1**

PERRONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

IURLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Stage formativo obbligatorio). – 1. Tutti coloro che hanno conseguito l'Attestato Professionale Pizzaioli Europeo (A.P.P.E.) attraverso l'esame finale, e dopo essere iscritti nella banca dati, sono obbligati a partecipare a uno stage formativo attraverso le attività iscritte nella CCIAA del settore agro alimentare, e di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'obbligo formativo non potrà superare un massimo di 100 giorni lavorativi e non potrà essere inferiore a 80 giorni lavorativi, sotto tutela dei contributi assicurativi dello Stato.

3. L'A.P.P.E. potrà essere rilasciato dopo aver concluso l'obbligo formativo di cui al comma 1.

---



**3.3**

LA RELATRICE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «con la qualifica di pizzaiolo provetto».*

---

**3.4**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo le parole: «qualifica di pizzaiolo», inserire la seguente: «professionista».*

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, la seguente parola: «professionista».*

---

**3.5**

LA RELATRICE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esentati dall'esame teorico-pratico coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno almeno tre anni di professione di pizzaiolo riscontrabile e dimostrabile e coloro che hanno conseguito apposito attestato nelle Scuole istituzionali riconosciute».*

---

**3.6**

LA RELATRICE

*Al comma 2, dopo le parole: «prova pratica», inserire le seguenti: «in almeno una delle specifiche tipologie di preparazione».*

---

**3.7**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sostituire le parole: «nominata dalle associazioni», con le seguenti: «nominata dagli enti titolati di cui al comma 2 dell'articolo 1».*

---

**3.8**

LA RELATRICE

*Al comma 3, sostituire le parole: «presso una delle associazioni», con le seguenti: «presso un ente accreditato da una Regione».*

---

**3.9**

LA RELATRICE

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *all'alinea sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «centottanta»;*
  - b) *alla lettera a), premettere la seguente: «0a) venti ore di teoria di preparazione»;*
  - c) *alla lettera a), sostituire la parola: «quaranta», con la seguente: «novanta»;*
  - d) *alla lettera b), sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «venti»;*
  - e) *alla lettera c), sostituire la parola: «venti», con la seguente: «trenta»;*
  - f) *alla lettera d), sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «dieci»;*
  - g) *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) dieci ore di sicurezza sul lavoro».*
- 

**3.10**

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sostituire la lettera b) con la seguente:  
«b) dieci ore di lingua inglese;»;*
  - 2) *alla lettera c) sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta»;*
  - 3) *alla lettera d) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta»,*
-

**3.11**

LA RELATRICE

*Al comma 4, dopo le parole: «aspiranti pizzaioli», inserire la seguente: «professionisti» e dopo le parole: «qualifica di pizzaiolo», aggiungere la seguente: «professionista».*

---

**3.12**

LA RELATRICE

*Sopprimere il comma 5.*

---

**3.13**

PERRONE

*Sopprimere il comma 5.*

---

**3.14**

PERRONE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ai fini della presente legge la qualifica professionale di pizzaiolo costituisce titolo aggiuntivo e non obbligatorio per esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio nazionale».

---

**3.15**

PERRONE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il diploma di pizzaiolo professionista, come descritto dalla presente legge, non costituisce titolo obbligatorio per esercitare la professione di pizzaiolo su tutto il territorio nazionale».

---

**3.16**

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora vi sia un esercizio continuativo della professione, documentato dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un rapporto di lavoro presso una azienda del settore, l'attestato è rinnovato automaticamente».*

---

**Art. 4.****4.1**

GIROTTO, CASTALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

IURLARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

PERRONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.4**

CASTALDI, GIROTTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Disposizioni in materia di pubblicità della qualifica di pizzaiolo*). – 1. Le associazioni possono pubblicare, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sui propri siti web, i dati relativi ai diplomi di qualifica di pizzaiolo».

---

**4.5**

LA RELATRICE

*All'articolo, dopo la parola: «pizzaiolo», ovunque ricorra, inserire la seguente: «professionista».*

---

**4.6**

LA RELATRICE

*Al comma 1, dopo le parole: «artigianato e agricoltura» inserire le seguenti: «e gli Uffici di collocamento e lavoro».*

---

**4.7**

LA RELATRICE

*Al comma 2, dopo le parole: «elenco cartaceo», inserire le seguenti: «o telematico».*

---

**Art. 5.****5.1.**

PERRONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

IURLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Istituzione Banca dati pizzaioli italiani). – 1. È istituita la banca-dati dei pizzaioli italiani, di seguito denominata "banca dati pizzaioli"».

2. Gli iscritti alla banca dati costituiscono i pizzaioli possessori dell'Attestato Professionale Pizzaioli Europeo (A.P.P.E.).

3. La tenuta della banca dati è demandata a un organo direttivo-nazionale di concerto con la federazione nazionale, eletto dagli iscritti.

4. Possono essere iscritti alla banca esclusivamente i pizzaioli professionisti, in possesso dell'A.P.P.E.

5. Appena ricevuto l'attestato, dopo l'assolvimento dell'obbligo dello stage formativo, il pizzaiolo è iscritto alla banca dati, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 6 e 7.*

---

### 5.3

LA RELATRICE

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4;*
  - b) *al comma 5, sostituire le parole: «all'albo», con le seguenti: «agli elenchi»;*
  - c) *al comma 6 sostituire le parole: «all'albo», con le seguenti: «agli elenchi»;*
  - d) *sopprimere il comma 7;*
  - e) *nella rubrica, sostituire le parole: «dell'albo», con le seguenti: «degli elenchi».*
- 

### 5.4

PERRONE

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 5.5

PERRONE

*Al comma 4, sostituire le parole da: «l'iscrizione all'albo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni dei pizzaioli».*

---

**5.6**

PERRONE

*Al comma 5, dopo le parole: «all'albo» inserire la seguente: «non».*

---

**5.7**

GIROTTI, CASTALDI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**5.8**

PERRONE

*Sopprimere il comma 6.*

---

**5.9**

PERRONE

*Sopprimere il comma 7.*

---

**Art. 6.**

**6.1**

PERRONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Possono essere iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4 esclusivamente i pizzaioli in possesso della qualifica professionale di pizzaiolo professionista che hanno presentato la relativa richiesta ad una associa-

zione professionale accreditata dal Ministero dello sviluppo economico come ente titolato».

---

### 6.3

LA RELATRICE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Sono iscritti agli elenchi i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «all'albo», con le seguenti: «all'elenco»;*

c) *nella rubrica, sostituire le parole: «all'albo», con le seguenti: «agli elenchi».*

---

### 6.4

CASTALDI, GIROTTO

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o che dirigono équipe composte da almeno quattro collaboratori».*

---

## Art. 7.

### 7.1

LA RELATRICE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.2

PERRONE

*Sopprimere l'articolo.*

---



**7.3**

PERRONE

*Al comma 1, dopo la parola: «contributo», sopprimere la seguente:  
«obbligatorio».*

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 novembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 207**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI DELLA REGIONE SICILIA (ANCI SICILIA) SULL'AFFARE ASSE-  
GNATO N. 854 (SMALTIMENTO RIFIUTI REGIONI E CITTÀ)*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Albert LANIÈCE

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata**

Nuovo testo unificato C. 3258 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (*PD*), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 3258 ed abb., recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il testo unificato, che si compone di 7 articoli, reca per la prima volta una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cd. «*home restaurant*»).

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità, prevedendo che la legge, ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e fornisce strumenti atti a garantire, la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione. Essa ha inoltre lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 detta le prescrizioni per il gestore della piattaforma digitale di *home restaurant*.

L'articolo 4 disciplina i requisiti per lo svolgimento dell'attività di *home restaurant*, disponendo che gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; essi devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali. L'attività di *home restaurant* è considerata saltuaria; a tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Si applicano le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. L'esercizio dell'attività di *home restaurant* è inoltre subordinata al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP). Per tale esercizio è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente; non è invece richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

L'articolo 5 disciplina i requisiti degli immobili destinati all'attività di *home restaurant* e prevede che essa non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

L'articolo 6 individua le sanzioni, disponendo che l'esercizio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili**

C. 4110 Governo

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*DES-CD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze della Camera, sul disegno di legge A.C. 4110, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

L'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.

L'articolo 2 proroga, dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017, il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente, agli enti locali di deliberare, entro il 1° giugno 2017, di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

L'articolo 3 riguarda l'utilizzo di banche dati da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini del potenziamento della riscossione.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di adempimenti fiscali.

L'articolo 5 interviene in materia di dichiarazioni fiscali integrative a favore.

L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

L'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure* in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017.

L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 9 finanzia fino al 31 dicembre 2016 la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL.

L'articolo 10 autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti.

L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario

Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e stanziava 100 milioni di euro per il medesimo anno ai fini del concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale.

L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016; ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010», del Ministero dello sviluppo economico. Interviene altresì al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese agricole.

L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.

L'articolo 15 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento ed incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.), mentre l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino**

S. 2535, approvato dalla Camera

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9<sup>a</sup> Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge S.2535, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 maggio 2016, nel corso dell'esame presso la Camera.

Il disegno di legge è costituito da novantuno articoli ripartiti nei seguenti otto Titoli: il Titolo I, recante disposizioni introduttive; il Titolo II, recante norme di produzione e commercializzazione; il Titolo III, dedicato alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali; il Titolo IV, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità; il Titolo V, recante disciplina degli aceti; il Titolo VI, in materia di adempimenti amministrativi e controlli; il Titolo VII, relativo al sistema sanzionatorio; il Titolo VIII, contenente le norme transitorie e finali.

Richiamando per il resto la relazione già svolta nel corso dell'esame presso la Camera, segnala le più rilevanti modificazioni apportate dalla Camera, durante l'esame in Assemblea.

Nel Titolo II, Capo II («Viticoltura e potenziale produttivo»), dopo l'articolo 6, è stato inserito un articolo in materia di salvaguardia dei vigneti eroici o storici, definiti come vigneti "situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine". In particolare, vi si prevede che i criteri per l'individuazione dei territori in cui sono situati i vigneti eroici o storici, le tipologie di interventi volti alla loro salvaguardia e promozione, l'affidamento alle Regioni dei controlli sugli interventi che hanno ottenuto contributi siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. In coerenza con l'inserimento dell'articolo 7, all'articolo 73, in materia di sanzioni, è stata introdotta la previsione in base alla quale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore di un vigneto eroico o storico, al quale sono stati erogati i predetti contributi, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è, altresì, revocato il contributo concesso (art. 73, comma 11).

All'articolo 10, comma 4, nel dettare la disciplina della fermentazione o rifermentazione per la produzione di particolari vini, è stata apportata una modifica volta a demandare l'individuazione di tali particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini di indicazione geografica (IG), con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, ad un decreto annuale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, anziché – come nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – a un provvedimento delle Regioni.

All'articolo 39, sono state inserite le "organizzazioni professionali della Regione" fra i soggetti titolari del potere di espressione del parere rispetto ai provvedimenti di regolamentazione della produzione demandati alle Regioni.

All'articolo 40, comma 2, nel disciplinare la composizione del Comitato nazionale vini DOP e IGP, è stata inserita la previsione per la quale, tra i membri del Comitato, è nominato «un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dall'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali».

All'articolo 41, comma 12, è stata introdotta la previsione per cui, con il decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni – con il quale sono definite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui allo stesso articolo 41 – sono, altresì, stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi.

All'articolo 73, in materia di sanzioni, è stata introdotta, al comma 13, una specifica sanzione per chiunque non indichi, nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli, la designazione dell'origine, ovvero la indichi difforme da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009, ovvero, infine, riporti segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata: salvo che il fatto costituisca reato, per tale soggetto è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 euro.

All'articolo 88, è stato inserito uno specifico comma (comma 5) che differisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, recante divieti di vendita e di somministrazione, e di cui all'articolo 49, comma 2, relativo all'aceto di vino, a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso articolo 88 è stato aggiunto un ulteriore comma (comma 6), al fine di consentire che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfano i requisiti prescritti dal provvedimento in esame, ma che sono conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, siano commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Segnala poi che, nel corso dell'esame alla Camera, sono state recepite le condizioni, poste da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura, in ordine alla necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nell'ambito dei procedimenti di adozione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui agli articoli 8, comma 9 (*ex art. 7, comma 9*), e 64, comma 20, concernenti, rispettivamente, determinazione di criteri e procedure relative allo schedario viticolo e determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica.



Rileva, altresì, che, nel corso dell'esame alla Camera, si è dato seguito anche all'osservazione formulata da questa Commissione, attraverso l'inserimento, all'articolo 89, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Propone infine di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

**Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata  
(Nuovo testo unificato C. 3258 ed abb.)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 ed abb. recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata», come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che il provvedimento in esame reca per la prima volta una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cd. «*home restaurant*»);

considerato che tale disciplina è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.), incidendo peraltro al contempo sulla competenza regionale in materia di «attività commerciali» (art. 117, quarto comma, Cost.);

ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., riflette quella operante in ambito comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche «le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenza n. 299 del 2012; nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007); secondo quest'ultima accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», viene favorita, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori, ampliando la possibilità di scelta del consumatore e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale (sentenze n. 209/2013, n. 299/2012, 18/2012);

considerato che la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288/2010, n. 431/2007 e n. 430/2007);

considerato che ulteriori limiti posti all'attività di *home restaurant* sono riconducibili ad ulteriori titoli di competenza, quali la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» con riferimento alla tutela della *privacy* e la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di «tutela della salute» con riferimento ai requisiti igienico-sanitari,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4110, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

rilevato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione», «difesa e Forze armate», «ordinamento civile» e «previdenza sociale», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.) e le materie «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e «grandi reti di trasporto e di navigazione», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

considerato che l'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturmo – EAV s.r.l., ed un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e che tali contributi devono ritenersi di carattere eccezionale, dovendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione essere destinate più propriamente ad interventi per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 3

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (S. 2535, approvato dalla Camera)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2535, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

richiamato il proprio parere espresso in data 4 maggio 2016 nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui rilevano in particolare le materie «agricoltura» e «commercio», ascritte alla competenza legislativa regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *l*, Cost.), nonché «tutela della salute» ed «alimentazione», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti competenze regionali quali il comparto agricolo, possono avere attinenza ad interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, con particolare riguardo all'attuazione della normativa comunitaria, che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, commi primo e secondo, lettera *a*), Cost.);

espresso apprezzamento per il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, delle condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del richiamato parere, in ordine alla necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nell'ambito dei procedimenti di adozione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui agli articolo 8, comma 9 (*ex* art. 7, comma 9), e 64, comma 20 (*ex* 63, comma 20), concernenti, rispettivamente, la determinazione dei criteri e delle procedure relative allo schedario viticolo e la determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica;

considerato, altresì, con favore che, nel corso dell'esame alla Camera, si è dato seguito anche all'osservazione formulata da questa Commissione, attraverso l'inserimento, all'articolo 89, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome;

preso atto delle ulteriori modifiche intervenute durante l'esame in Assemblea, ed in particolare dell'inserimento *ex novo* dell'articolo 7, in materia di salvaguardia dei vigneti eroici e storici;

rilevato con favore che quest'ultimo dispone che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui saranno definiti i criteri per l'individuazione dei territori in cui sono situati i vigneti eroici o storici, le tipologie di interventi volti alla loro salvaguardia e promozione, nonché l'affidamento alle Regioni dei controlli sugli interventi sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Intervengono, per la Rai, il direttore del TG3, Luca MAZZÀ, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio FERRAGNI.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del direttore del TG3, Luca Mazzà**  
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del senatore Alberto AIROLA (*M5S*) e del deputato Michele ANZALDI (*PD*), Luca MAZZÀ, *direttore del TG3*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Maurizio LUPI (*AP*), i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Roberto RUTA (*PD*), i deputati Michele ANZALDI (*PD*) e Giorgio LAINATI (*SCCI-MAIE*), il senatore Francesco

VERDUCCI (*PD*), i deputati Pino PISICCHIO (*Misto*) e Fabio RAMPPELLI (*FdI-AN*) e Roberto FICO, *presidente*.

Luca MAZZÀ, *direttore del TG3*, e Fabrizio FERRAGNI, *direttore delle Relazioni istituzionali*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 506/2472 al n. 509/2502, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 15,20.*



ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE*

*(dal n. 506/2472 al n. 509/2502)*

*CROSIO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire, secondo il contratto di servizio che la vincola al Ministero dello Sviluppo economico, il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, fra cui la garanzia del pluralismo dell'informazione;

la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia dell'accesso ai soggetti politici e sociali possono essere assicurate solo attraverso un'informazione completa ed imparziale che rispetti un'equa rappresentanza delle diverse idee politiche;

considerato che i dati di ascolto relativi a tutte le emittenti televisive elaborati da Auditel registrano l'edizione serale del tgl come quella maggiormente seguita a livello nazionale con una media di 5 milioni di telespettatori; è pertanto doveroso, più che mai, che in questa particolare edizione sia rispettato un equilibrio nei tempi di parola dei diversi esponenti politici;

ancorché i *report* elaborati dall'Osservatorio di Pavia mostrino una media settimanale bilanciata degli interventi dei diversi esponenti politici nelle varie trasmissioni, è importante analizzare il dato in relazione alle fasce orarie di maggior ascolto e, principalmente, agli spazi occupati nel tgl, anche in virtù del fatto che è la rete alla quale è riconosciuto, per legge, un «preminente interesse generale»;

si chiede di sapere:

quali siano stati dettagliatamente i tempi di parola riservati ai diversi esponenti politici nell'edizione serale del tgl a partire da gennaio 2016;

se non ritengano di dover metter in atto ogni azione necessaria al fine di garantire il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione equa ed imparziale dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

(506/2472)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza – con riferimento al tema della ponderazione dei dati di monitoraggio rispetto agli*

*ascolti – che la prassi seguita dall'Osservatorio di Pavia dal 1994 ad oggi di non ponderare i dati (tempi di «presenza» e di «attenzione») è dettata da una esigenza di fondo legata alla natura stessa del monitoraggio del pluralismo politico in televisione. La logica della par condicio, infatti, riguarda l'equilibrio delle trasmissioni indipendentemente dall'ampiezza o meno della loro audience. In altre parole, il grado di pluralismo riguarda il «prodotto televisivo» e non il suo consumo. Ed è proprio la natura stessa dei dati d'ascolto rilevati dall'Auditel, costruiti su ricerche demoscopiche che fotografano lo stile di consumo delle famiglie italiane, in particolar modo dei centri di spesa familiari, ad essere incentrata sull'ottica «pubblicitaria».*

*Nel quadro sopra sinteticamente descritto, si ritiene ancora di mettere in evidenza come per una ponderata valutazione dell'equilibrio dei tempi attribuiti dall'informazione alle diverse forze politiche, appaia opportuno prendere in considerazione da un lato le modalità di esercizio dell'attività giornalistica (in ordine alla completezza, alla lealtà, all'obiettività e in generale alla qualità dell'informazione garantita dalle testate del servizio pubblico) e, dall'altro, l'agenda politica proposta dall'attualità e dalla cronaca nel periodo di riferimento, liberamente apprezzata dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni, secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca/critica garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.*

*Ciò premesso, sotto il profilo quantitativo si riportano di seguito – per il periodo gennaio-settembre 2016 – i principali dati dell'Osservatorio di Pavia relativi all'edizione delle 20.00 del TG1 per quanto concerne lo spazio dato ai principali leader: 1° posto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi con un TGD (Tempo Gestito Direttamente) del 18,3% e un T (TGD + Tempo di attenzione) del 24,4%; 2° posto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con un TGD del 6,4% e un T del 7,9%; 3° posto il Segretario della Lega Nord Matteo Salvini con un TGD del 3% e un T del 3,4%; 4° posto il Ministro Maria Elena Boschi con un TGD del 3% e un T del 2,6%; 5° posto On. Luigi Di Maio con un TGD del 2,8% e un T del 2,1%.*

*Ai fini di una lettura dei dati sopra sintetizzati si forniscono di seguito le principali voci dell'agenda politica nel periodo considerato. I temi principali si ricorda sono stati:*

*il dibattito, sia parlamentare che sociale, sulle Unioni civili. In particolare, hanno avuto visibilità le mobilitazioni a favore e contro il disegno di legge Cirinnà, e il confronto sulle cosiddetta stepchild adoption, sia tra maggioranza di Governo e opposizioni, sia interno alla stessa maggioranza di Governo; infine, la produzione da parte del Governo di un emendamento al d.d.l. sul quale l'Esecutivo ha posto la questione di fiducia;*

*la riforma istituzionale, approvata dal Senato, e il confronto sulla legge elettorale, con la riapertura del confronto parlamentare su una possibile modifica della stessa;*

*la campagna per il referendum abrogativo della legge sul rinnovo delle concessioni per l'estrazione di petrolio in mare entro le 12 miglia dalla costa, con l'apertura di un'inchiesta per lo smaltimento di rifiuti dell'impianto Eni di Viggiano e per le concessioni petrolifere in Basilicata, le cui conseguenze hanno portato alle dimissioni della Ministra per lo sviluppo economico Guidi;*

*la campagna per le elezioni amministrative, e la relativa analisi del voto, con l'apertura di una riflessione all'interno del PD e del Centrodestra, in seguito ai rispettivi risultati elettorali;*

*il confronto all'interno dell'Ue sulle politiche di bilancio, con il confronto tra Istituzioni europee e Governo italiano sulla flessibilità garantita all'Italia;*

*la crisi umanitaria derivante dall'arrivo di profughi dal Nord Africa e dal Medio Oriente, con il confronto europeo sull'opportunità di sospendere i trattati di libera circolazione dei cittadini per cercare di controllare i fenomeni migratori, il vertice di Bruxelles tra Ue e Turchia per la firma di un protocollo di assistenza e di regolazione dei flussi tra Istanbul e Bruxelles, la polemica tra Italia e Austria per la decisione austriaca di ripristinare i controlli di frontiera al valico del Brennero, la presentazione del progetto Migration Compact al Parlamento europeo, e i problemi di accoglienza dei profughi in Italia;*

*il terrorismo di matrice jihadista, con il confronto all'interno dell'UE sulle politiche di lotta al terrorismo;*

*la crisi libica, con la morte di due ostaggi italiani e il confronto internazionale sull'opportunità di un intervento militare in sostegno del governo di Tripoli;*

*il caso della morte del ricercatore italiano Guido Regeni in Egitto; lo svolgimento del G7 di Tokyo;*

*il commento al risultato elettorale del referendum britannico sulla permanenza nella UE, con la vittoria del «Leave»;*

*il terremoto che ha colpito Amatrice e altre aree dell'Italia centrale.*

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la scorsa domenica, 9 ottobre 2016, la trasmissione pomeridiana di RAI 1, «L'arena» condotta da Massimo Giletti, ha avuto ospite unico il Presidente del Consiglio nonché Presidente del Partito Democratico, Matteo Renzi;

in detta trasmissione il conduttore ha intervistato il citato ospite per circa quaranta minuti, senza alcuna controparte, sulle motivazioni del referendum costituzionale cui sono chiamati a esprimersi i cittadini italiani il prossimo 4 dicembre;

il Presidente del Consiglio nonché Presidente del Partito Democratico ha, ovviamente, fatto un panegirico a favore del «sì» al referendum medesimo;

detto referendum costituzionale, per essere correttamente illustrato agli italiani, dovrebbe essere spiegato attraverso le motivazioni connesse al «si» così come quelle legate al «no» in modo da consentire ai cittadini – elettori l’esercizio del libero arbitrio;

la sopracitata puntata de «L’arena» ha trascurato del tutto di mettere a confronto i rappresentanti del «si» con quelli del «no»;

la campagna referendaria è in pieno svolgimento;

il Servizio pubblico rappresentato dalla RAI deve ben tenere nel dovuto conto i due schieramenti in campo ovvero i sostenitori del «si» allo stesso modo e con le stesse modalità di quelli del «no»;

gli spazi riservati alle due parti in campo dovrebbero essere parimenti divisi al di là della persona o delle persone invitate nelle trasmissioni a rappresentarle;

la trasmissione «L’arena» è stata usata come un palcoscenico a favore del «si» a discapito del «no» in una fascia oraria, quella pomeridiana, e in una giornata, quella domenicale, fra le più seguite dai telespettatori;

considerato che:

la trasmissione «L’arena», la cui notorietà è nota a tutti, ha rappresentato un uso inaudito della televisione pubblica, il cui canone è pagato da tutti i cittadini italiani ovvero da quelli che verosimilmente voteranno «si» così come da coloro che voteranno «no»;

nella seduta dello scorso 6 ottobre 2016, il Presidente della Commissione per la vigilanza RAI aveva comunicato che «i principi della legge 28 del 2000 in materia di comunicazione politica e di parità di trattamento nell’accesso ai mezzi di informazione si applicano a partire dalla data di indizione del referendum»;

la Commissione aveva, in proposito, auspicato che i vertici dell’Azienda estendessero l’invito ai responsabili delle testate giornalistiche ad assicurare un equilibrio paritario anche nelle modalità di conduzione, nell’informazione concernente le opposte indicazioni di voto ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario;

all’attenzione della Commissione di vigilanza RAI sono in attesa di essere esaminate anche alcune proposte di modificazioni al regolamento sulla «*par condicio*» finalizzate a garantire, attraverso modalità e procedure coerenti con la normativa vigente, una più concreta parità di accesso agli spazi informativi fino ad oggi palesemente squilibrati;

le testate giornalistiche e tutti gli spazi informativi del servizio pubblico, infatti, per garantire un’adeguata conoscenza, dovrebbero non inserire la propaganda per il «si» al referendum tra le usuali (già di per sé sovrabbondanti) notizie riguardanti l’attività di governo;

la consueta ripartizione dei tempi, ovvero un terzo al governo, un terzo alla maggioranza e un terzo all’opposizione, infatti, non garantisce, di per sé, parità in considerazione del fatto che il Governo utilizza, comunque, ogni spazio disponibile per pubblicizzare le ragioni del «si» al referendum con evidente e non più tollerabile sovraesposizione in danno delle ragioni del «no»;

si chiede di sapere:

se siano stati a conoscenza del *panel* della trasmissione «L'arena» di domenica 9 ottobre 2016 o se lo stesso sia stato predisposto esclusivamente dal conduttore in collaborazione con la sua redazione;

quali siano le valutazioni sulla predetta trasmissione e sugli ospiti presenti in studio;

se abbiano esteso ai responsabili delle testate giornalistiche l'invito sopraccitato della Commissione di vigilanza RAI ad assicurare un equilibrio informativo in relazione al quesito referendario ovvero i motivi per i quali detto invito non è stato ancora portato a conoscenza dei medesimi responsabili;

se il conduttore Giletti fosse a conoscenza di detto invito ovvero per quali ragioni, pur facendo informazione politica, non ne sia stato informato;

se condividano l'orientamento a modificare la ripartizione degli spazi assegnati per consuetudine a governo e maggioranza e opposizione in ragione di una maggiore e migliore tutela delle argomentazioni del «sì» al quesito referendario;

se e quali provvedimenti urgenti intendano assumere per ristabilire le modalità di assegnazione degli spazi riservati ai sostenitori del «sì» e degli spazi riservati ai sostenitori del «no»;

se e quali provvedimenti intendano porre in essere con estrema urgenza affinché all'interno della stessa trasmissione «L'arena» siano adeguatamente rappresentate le ragioni dei sostenitori del «no» al referendum;

se e quali provvedimenti intendano mettere in campo per evitare che simili episodi di squilibrio rappresentativo quali quelli occorsi a «L'arena» abbiano a ripetersi su RAI 1 o su altra rete RAI;

se e quali iniziative intendano assumere con urgenza al fine di predisporre, per tutta la durata della campagna referendaria, un'adeguata programmazione riguardo i sostenitori di entrambi gli schieramenti in tutti gli spazi di informazione Rai nel rispetto della normativa vigente in tema di *par condicio* e/o di eventuali nuove modificazioni al regolamento che la Commissione di vigilanza riterrà di voler assumere.

(507/2473)

*RISPOSTA.* – *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

*Il programma L'Arena dopo aver avuto come ospite nella puntata del 9 ottobre scorso il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, nella successiva puntata di domenica 16 ottobre ha intervistato in studio con modalità e tempi analoghi l'On. Mara Carfagna di FI. Ad entrambi, intervistati sui temi più «caldi» dell'attualità, è stato dato ampio spazio per illustrare la posizione della propria parte politica a proposito del quesito referendario.*

*Sotto il profilo quantitativo, l'impostazione sopra sintetizzata si muove in coerenza con le previsioni di cui all'art. 8, comma 2, del regio-*

*lamento recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016» approvato dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza lo scorso 11 ottobre.*

BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

il nuovo *talk show* di Raitre «Politics» condotto da Gianluca Semprini si è contraddistinto, nelle ultime settimane per un comportamento a dir poco incomprensibile nei confronti del sottoscritto: in vista della prima puntata del programma, andata in onda il 6 settembre scorso, il sottoscritto era stato inizialmente invitato; l'ospitata poi venne annullata dalla redazione del programma e al posto del sottoscritto venne invitato l'onorevole Di Maio, che all'ultimo momento diede *forfait*;

per la seconda volta in poche settimane la redazione del programma di Semprini contatta di nuovo l'interrogante per essere ospite nella trasmissione che andrà in onda martedì 18 ottobre. La redazione aveva già precisato che nel corso del programma si sarebbe trattato il tema del referendum costituzionale;

la notizia era stata molto pubblicizzata, con tanto di citazioni sui quotidiani, divenendo anche oggetto di una battuta di dileggio consentita, dall'impassibile conduttore, in spregio a tutte le norme deontologiche del giornalismo, al presidente del Consiglio Matteo Renzi, che martedì scorso, proprio a «Politics», al termine della sua ospitata in solitaria diceva: «solidarietà ai telespettatori che la prossima settimana dovranno sorbirsi Brunetta»;

la dichiarazione inaccettabile del presidente del Consiglio, tesa a deridere un esponente politico, previsto come ospite, in quella stessa trasmissione, non ha ricevuto nessun «distinguo» da parte del conduttore Semprini, che ha tenuto un atteggiamento inaccettabile;

in un secondo momento, la redazione di «Politics», dopo aver fatto perdere le proprie tracce per ben due giorni, ha contattato il portavoce dell'interrogante, nella giornata di venerdì 14 ottobre pomeriggio, per comunicare che la puntata di martedì 18 ottobre, avrebbe avuto un *format* diverso, rispetto a quello preventivamente comunicato, e in questo contesto, la partecipazione del sottoscritto è stata dunque, annullata;

la nuova struttura del programma prevedeva nuovamente, così come avvenuto nella puntata con ospite Renzi, un solo politico, con giornalisti a porre domande;

un comportamento così assurdo che dimostra bene quale sia il livello di serietà del lavoro svolto dalla redazione di «Politics»; tra le giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre, la redazione del programma ha nuovamente ricontattato il portavoce del sottoscritto per proporre un confronto con un ministro del governo Renzi nella puntata del 18 ottobre. I

repentini quanto all'apparenza incomprensibili cambi di scaletta e di *format* sembra siano dovuti a durissimi scontri tra i vertici Rai e i responsabili della trasmissione;

al presidente del Consiglio, è stato concesso di svolgere il suo consueto «*show*» con un monologo in solitaria, mentre al sottoscritto è stato proposto il confronto con un ministro;

ad oggi, dagli account Facebook e Twitter del programma «Politics» risulta che Alessandro Di Battista sarà ospite della trasmissione di martedì 18 ottobre; si tratterebbe del secondo esponente del M5S ospite del programma, a distanza di poche settimane dalla precedente puntata in cui è stato già ospitato Luigi Di Maio, con una violazione dei principi propri della *par condicio*;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa, che si caratterizzano per l'assoluta mancanza di serietà, rispetto e professionalità dal punto di vista della deontologia della professione del giornalista e se non ritengano necessario che la redazione di «Politics» e *in primis* il conduttore Gianluca Semprini chiarisca pubblicamente quanto accaduto.

(508/2485)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, per quanto riguarda la scaletta della puntata di «Politics» del 18 ottobre scorso si conferma che inizialmente si era pensato, per una parte del programma, ad un confronto tra l'On. Renato Brunetta e il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Successivamente, nell'autonomia editoriale della redazione del programma, è stato deciso di ospitare per il fronte del «no» al referendum, in analogia al format adottato nella precedente puntata, un unico esponente politico su quella posizione. E la scelta è andata per l'On. Alessandro Di Battista, uno dei leader del principale partito di opposizione, il Movimento5Stelle; poi, quando è stato definitivamente stabilito che per esigenze di palinsesto il programma avrebbe avuto la durata consueta e non una riduzione, la redazione ha immediatamente ricontattato il Ministro Poletti e l'On. Brunetta, per proporre il ripristino del confronto tra di loro, come da accordi precedentemente assunti. Ma mentre il Ministro si è reso nuovamente disponibile, l'On. Brunetta tramite il suo portavoce ha fatto sapere via sms che «dopo quello che è successo, noi veniamo solo alle stesse condizioni di Renzi».*

*In secondo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che – anche considerato che ad oggi le puntate di «Politics» andate in onda dopo il 28 settembre sono solo 4 (data di inizio del regime di Par Condicio) – ogni valutazione sul rispetto del pluralismo informativo nel corso di Politics è da ritenersi assolutamente prematura ed infondata; in merito, si ricorda che il Regolamento della Commissione di Vigilanza applicativo*

*della Par Condicio nella campagna referendaria in corso all'Art.8, comma 2, stabilisce che «Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario».*

*Da ultimo, si ritiene comunque opportuno mettere in evidenza – con riferimento alla tematica degli ospiti nella trasmissione – che l'unica presenza di un esponente del M5S dopo la data di avvio della Par Condicio è quella dell'On. Di Battista nella puntata del 18 ottobre 2016, e che per quanto concerne Forza Italia nella puntata del 4 ottobre scorso è stato ospitato (in collegamento) Stefano Parisi e nella puntata del 25 ottobre sono stati ospiti in studio per un confronto sul referendum l'On. Nunzia De Girolamo di FI e il Ministro Graziano Del Rio; più in generale, ancora, si ritiene opportuno aggiungere che sono in corso già da tempo contatti con il responsabile TV di FI, con il quale sono stati presi accordi per ospitare parlamentari del Gruppo (alcuni già confermati per le prossime puntate e alcuni in attesa di conferma, tra cui anche il Presidente Berlusconi).*

**RAMPELLI.** – *Al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

*a quanto si apprende dagli organi di informazione, la Rai trasmetterà in diretta la cerimonia di inaugurazione della cd. «nuvola» di Fuksas, vale a dire il nuovo Centro Congressi di Roma, sito all'EUR, finalmente pronto dopo sedici anni dall'approvazione del progetto, nove anni di cantiere, e milioni di euro dei contribuenti spesi;*

*in occasione della cerimonia prevista per il prossimo 29 ottobre, sembra che anche la televisione pubblica sia orientata su un progetto molto impegnativo e costoso; si parla, infatti, di una trasmissione che dovrebbe costare oltre un milione di euro da spendere in allestimenti di impianti scenografici e illuminotecnici faraonici e nei cachet per garantirsi la presenza di importanti ospiti internazionali, quali, ad esempio, Michael Bublè;*

*sulla realizzazione dell'opera architettonica si è sviluppato per anni un controverso dibattito, sia sotto un profilo culturale che sotto l'aspetto finanziario, a causa dell'aumento progressivo dei costi in corso d'opera che ha costretto l'ente EUR addirittura a procedere ad alcune dismissioni immobiliari;*

*appare evidente come laddove la notizia circa l'ingente esborso finanziario per la trasmissione fosse confermata essa non troverebbe giustificazione alcuna nelle attuali condizioni di bilancio nelle quali versa l'azienda, oltre ad essere l'ennesimo caso in cui i soldi del canone pagato*



da tutti gli italiani sono destinati a sostenere eventi dal sapore decisamente elettorale;

si chiede di sapere:

se la Rai ritenga opportuna la trasmissione di cui in premessa e, laddove la trasmissione fosse confermata, se si preveda di dare spazio al suo interno anche a persone che hanno espresso ed esprimono una posizione critica rispetto alla «nuvola»;

a quanto ammonteranno i costi complessivamente sostenuti da parte della Rai, e quindi da parte di tutti i cittadini, in occasione della trasmissione di cui in premessa, e in che modo saranno impiegati.

(509/2502)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza che la Rai ha ritenuto di trasmettere su una propria rete – Rai 1, dalle ore 18,30 alle ore 20 – la cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro Congressi dell'EUR in considerazione di vari aspetti, tra i quali i principali attengono alla strategicità dell'opera e ai relativi potenziali impatti della stessa anche a livello internazionale (testimoniati dalla nutrita presenza di rappresentanti di Paesi esteri).*

*Ciò premesso, per quanto attiene agli aspetti economici, si segnala che l'evento è organizzato dall'Ente EUR che, conseguentemente, ne sostiene i relativi costi; la trasmissione da parte Rai rientra all'interno di una convenzione che Rai Com sta finalizzando con l'Ente e che, in estrema sintesi, prevede a beneficio di Rai un «pacchetto» complessivo di circa 1 milione di euro (nel quale rientra – oltre a una somma di 5-600 mila euro – l'acquisizione a titolo gratuito della disponibilità del Centro Congressi per l'organizzazione di eventi per un valore quantificabile nell'ordine di circa 400 mila euro).*

*Con riferimento al tema dell'informazione sulle posizioni critiche a vario titolo espresse sul nuovo Centro Congressi, si ritiene che queste possano essere adeguatamente rappresentate nell'ambito dell'offerta informativa del servizio pubblico, per la quale i Direttori di Testata (in base alla propria autonomia editoriale) sono impegnati a favorire – in linea con il Contratto di servizio – «...lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati».*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Lello DI GIOIA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale**

**Audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti**  
(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.

Svolge una relazione Giuliano POLETTI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*, e i senatori Sergio PUGLIA (*M5S*) e Giorgio SANTINI (*PD*).

Risponde ai quesiti posti Giuliano POLETTI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il ministro del lavoro e delle politiche sociali, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Audizione del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Massimo Cioffi**

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto nazionale di previdenza sociale è presente il direttore generale, Massimo Cioffi.

Svolge una relazione Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*, e i senatori Sergio PUGLIA (*M5S*) e Giorgio SANTINI (*PD*).

Risponde ai quesiti posti Massimo CIOFFI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria**

**245<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**Giuseppe ESPOSITO**

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*), i senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SI-SEL*) e SPERANZA (*PD*).

### *SUI LAVORI DEL COMITATO*

Il deputato SPERANZA (*PD*) svolge una relazione sulla missione effettuata da una delegazione del Comitato a Lisbona dal 17 al 20 ottobre scorsi.

Dopo interventi dei senatori CASSON (*PD*) e CRIMI (*M5S*), della deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*) e del Presidente Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*), il Comitato approva la relazione.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Giovedì 3 novembre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**

Atto n. 329

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che l'esame dello schema era iniziato nella seduta di martedì 11 ottobre con l'illustrazione dell'articolo ed era proseguito nella seduta di mercoledì 19 ottobre con un'integrazione della relazione da parte della relatrice, sen. Di Giorgi, cui era seguito il dibattito. L'esame era stato quindi sospeso, nelle more della trasmissione del parere del Consiglio di Stato, che è ora pervenuto, consentendo così alla Commissione di esprimersi. Ieri mattina la proposta di parere, che è stata elaborata dalla relatrice anche sulla base del dibattito svoltosi nella precedente seduta, è stata inviata a tutti i componenti della Commissione e al Sottosegretario Rughetti. Chiede alla sen. Di Giorgi se intenda illustrare la sua proposta.

La senatrice Rosa Maria DI GIORGI (*PD*), *relatrice*, illustra i contenuti del parere, che in parte aveva già anticipato nella seduta del 19 ottobre. Dà merito al Governo di aver bene interpretato i principi e criteri direttivi presenti nella legge delega, elaborando uno schema che innova la disciplina degli enti di ricerca, senza distinzione tra enti strumentali e non strumentali; la nuova disciplina in parte è immediatamente precettiva e in parte rinvia in maniera indistinta agli statuti e ai regolamenti degli enti. Potrebbe essere utile allargare la parte immediatamente precettiva, soprattutto con riguardo al recepimento della Carta europea dei ricercatori, cui lo schema è finalizzato. Si sofferma quindi sugli aspetti organizzativi e in particolare sulla Consulta dei presidenti, la cui previsione dovrebbe essere accompagnata da una razionalizzazione delle procedure di formazione del Programma nazionale della ricerca e dall'istituzione, presso la presidenza del Consiglio, di una struttura di missione, in grado di coordinare i diversi Ministeri competenti. Nel trattare i profili riguardanti il reclutamento e le spese per il personale, segnala in particolare l'opportunità di riformulare l'articolo 8, comma 4, che introduce un sistema a «*budget*», e, più in generale, la necessità di superare talune ambiguità presenti nel testo. Dopo aver richiamato la questione relativa all'applicazione dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, già oggetto del dibattito, evidenzia infine il significato dei rilievi formulati nel parere, il cui accoglimento inciderebbe positivamente e in profondità sulla stesura finale del decreto.

Il deputato Umberto D'OTTAVIO (*PD*), ringrazia la relatrice per aver saputo accogliere nella sua proposta di parere i rilievi formulati nel corso del dibattito.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia la relatrice per aver formulato una proposta di parere che offre spunti interessanti, assicurando l'impegno del Governo per trovare il migliore equilibrio possibile tra autonomia degli enti di ricerca e disciplina generale in materia di gestione del personale. In particolare, il Governo sta approfondendo dal punto di vista tecnico le questioni relative all'attuazione dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, richiamate anche dalla relatrice. La stesura definitiva del testo sarà effettuata tenendo conto dei rilievi presenti nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere e negli altri pareri parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 8,35.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività  
degli enti pubblici di ricerca (Atto n. 329)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto n. 329);

visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge n.124 del 2015, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR), in particolare prevedendo:

- il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale;
- la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità;
- l'inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
- la definizione di regole improntate a principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
- la razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;
- la semplificazione della normativa riguardante gli EPR e il suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali;

la nuova disciplina si innesta in un quadro normativo complesso, stratificato e frammentato, che potrebbe essere oggetto di una più incisiva opera di abrogazione delle normative superate dalla riforma in atto;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è oggetto di due schemi di atti del Governo (nn. 331 e 332) sui quali si sono recentemente pronunciate le competenti Commissioni parlamentari;



sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Mentre quest'ultima ha espresso un parere favorevole senza rilievi, il Consiglio di Stato ha condizionato il proprio parere favorevole al recepimento di due condizioni, riguardanti lo svolgimento di un'esauritiva attività di consultazione (dalla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione l'Alto Consesso deduce «la assoluta carenza dell'attività di consultazione») e di monitoraggio, quest'ultima effettuata in base ad indicatori sostanziali e non solo di carattere formale; in più, il Consiglio di Stato segnala la necessità di un intervento di riordino normativo, reso indispensabile dalla stratificazione e frammentarietà della normativa;

rilevato, in via generale, che:

– lo schema innova l'assetto degli enti pubblici di ricerca, senza distinzione tra gli enti a carattere strumentale e gli enti a carattere non strumentale;

– la nuova disciplina in parte è immediatamente precettiva e in parte rinvia in maniera indistinta agli statuti e regolamenti degli enti, cui spetta il compito di regolare nel dettaglio – tra l'altro – gli aspetti relativi alla libertà di ricerca, ai sistemi di valutazione e alla partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;

– la riforma è attuata salvaguardando la «invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente», prevista dalla disposizione di delega;

– salvo quanto rilevato oltre con riguardo all'articolo 11, comma 4, lo schema si discosta in almeno due punti dalla previsione di delega: non recepisce il documento della Commissione europea *European Framework for Research Careers*, la cui importanza è opportunamente richiamata nel parere del Consiglio di Stato; l'articolo 9, comma 4, anziché limitarsi ai soli enti di ricerca, inserisce un comma 515-*bis* nell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) consentendo a tutte le amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti autonomi anche al di fuori dei casi previsti dal comma 516 della medesima legge (indisponibilità o inidoneità del bene o servizio; necessità ed urgenza) per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali richiedendo l'accesso alla rete GARR (la rete italiana a banda ultralarga dedicata alla comunità dell'istruzione, della ricerca e della cultura);

rilevato, con riguardo ai singoli articoli dello schema, che:

l'articolo 3, nel riconoscere agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare, tratta in maniera indistinta le due forme dell'autonomia normativa che viene concessa agli enti medesimi, senza indicare livelli ed ambiti di competenza attribuiti, rispettivamente, alla fonte statutaria ed a quella regolamentare;

l'articolo 5, comma 5, novellando il decreto legislativo n. 204 del 1998, elimina dalla procedura di approvazione del decreto di riparto del fondo ordinario enti il parere delle Commissioni parlamentari competenti,

incidendo sui rapporti tra Governo e Parlamento, senza operare una semplificazione della procedura, i cui ritardi non si devono all'espressione dei pareri parlamentari ma alle procedure di predisposizione del decreto di riparto connesse alla programmazione nazionale disciplinata dallo stesso decreto legislativo;

l'articolo 7 istituisce la Consulta dei presidenti degli enti con previsione di indubbio interesse ma che non costituisce di per se una semplificazione introducendo un ulteriore organismo con competenze specifiche nella complessa procedura di definizione del Programma nazionale della ricerca. L'istituzione di una Consulta, come momento di confronto e di impulso da parte dei vertici delle istituzioni che hanno la responsabilità di attuare, in autonomia e indipendenza, le politiche di ricerca, può assumere efficacia solo se inserita in una complessiva semplificazione delle procedure previste dal decreto legislativo n. 204/1998 (artt.1, 2 e 3) con un coordinamento diretto della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso una struttura per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche nel settore. La Consulta potrebbe quindi essere collocata in una struttura organizzativa, facendola concorrere alla definizione delle strategie con gli altri soggetti rilevanti in materia (università, mondo dell'industria);

l'articolo 8 comma 4 introduce un sistema a «budget» per il reclutamento del personale, con una semplificazione delle procedure per l'approvazione del fabbisogno: tale previsione costituisce un punto centrale del decreto delegato. La nuova formulazione tuttavia introduce limiti non compatibili con la programmazione di alcuni enti. La disposizione andrebbe quindi riformulata al fine di assicurare – a valle di una valutazione sul miglior bilanciamento possibile tra autonomia e responsabilità rispetto alla sostenibilità della spesa e tenendo conto delle specifiche missioni degli enti – l'allineamento ai nuovi parametri senza interrompere le attività programmate, eventualmente prevedendo un adeguato periodo transitorio;

la formulazione delle disposizioni relative alle spese di personale appare nel complesso ambigua e meritevole di essere chiarita, anche rispetto all'incidenza delle spese utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere su fondi diversi dal finanziamento ordinario;

all'articolo 11:

il comma 4 si limita a demandare al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, «acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, ivi inclusa la procedura del reclutamento», l'individuazione di «criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali», con previsione che appare meritevole di approfondimento, sia in ordine alla competenza del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sia, soprattutto, in ordine alle modalità dell'intervento, valutando la congruità del rinvio ad una fonte subordinata per intervenire

su uno degli oggetti della delega (articolo 11, comma 1, lettera b) ), che come tale dovrebbe costituire materia del decreto legislativo;

il comma 5 stabilisce che, fermi restando i limiti di cui all'articolo 8, a decorrere dal 2017 «la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi è fissata nella misura del cento per cento». Si tratta di una previsione suscettibile di chiarimento;

l'articolo 16 comma 2 fa riferimento ad «attività di terza generazione» espressione che non trova riscontro a livello normativo, mentre non menziona le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, centrali nella missione istituzionale di molti degli enti in questione, che occorrerebbe piuttosto richiamare;

l'articolo 18, nel normare la prima applicazione della nuova disciplina, dispone che, in caso di mancata adozione dei nuovi statuti e regolamenti, il Ministro vigilante assegna all'ente inadempiente un ulteriore termine di tre mesi, per adottare le sole modifiche statutarie (andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento anche ai regolamenti), decorsi i quali costituisce, anche in questo caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, che adotti le necessarie modifiche statutarie, per i cui lavori non è fissato alcun termine.

Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente:

nel preambolo del decreto manca un riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, che definiscono i termini della libertà e autonomia professionale di ricercatori e tecnologi;

l'articolo 19, comma 2 abroga l'articolo 8 della legge n. 168 del 1998, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che tratta dell'autonomia degli enti di ricerca nello stesso contesto normativo dedicato alle università.

rilevato, con riguardo all'impatto sulla normativa vigente, che si pongono ulteriori, più minuti problemi di coordinamento, oggetto di talune osservazioni;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della formulazione del testo:

andrebbe valutata l'opportunità di riformulare l'articolo 2, che sostanzialmente demanda il recepimento della Carta europea dei ricercatori agli statuti e ai regolamenti degli enti, richiamando in maniera più puntuale nella disciplina legislativa gli aspetti che compongono e qualificano la libertà e autonomia della ricerca, oggetto della Carta stessa. Andrebbe inoltre verificata l'opportunità di dare attuazione alla previsione di delega

anche con riguardo al documento della Commissione europea *European Framework for Research Careers*;

all'articolo 3, andrebbe distinto l'ambito dell'autonomia statutaria da quello dell'autonomia regolamentare;

all'articolo 4, che fa riferimento ai soli regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, nonché del personale, senza menzionare esplicitamente regolamenti di altro tipo in alcuni casi richiesti specificamente dalla legge (articolo 2 del decreto legislativo n. 297/1999, sulla costituzione di società spin-off di ricerca; articolo 22, comma 4 della legge n. 240/2010 sugli assegni di ricerca), andrebbe aggiunta espressamente la facoltà di adottare anche regolamenti di organizzazione e altri regolamenti interni riguardanti specifiche materie;

all'articolo 5, andrebbe soppresso il comma 5, che abolisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari sui decreti ministeriali di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca e andrebbe inserita una incisiva e coerente semplificazione delle procedure di predisposizione del programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo n. 204/1998, con copertura pluriennale per accelerare la presentazione dei piani di attività degli enti e, conseguentemente, la predisposizione dello schema di riparto;

all'articolo 7, la istituenda Consulta dei presidenti degli enti di ricerca andrebbe inserita nella complessiva revisione delle procedure di coordinamento governativo per l'individuazione delle priorità strategiche nazionali definite nel programma nazionale della ricerca e andrebbe integrata in un nuovo sistema di coordinamento tra i diversi ministeri attraverso una struttura di missione sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di impulso, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, rivedendo e semplificando gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 204/1998. Il nuovo organo dovrebbe essere posto in grado di supportare il Governo nella definizione delle politiche nazionali e nelle connesse attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche per la ricerca con gli altri soggetti rilevanti in materia (università, mondo dell'industria);

andrebbe verificata la coerenza con la previsione di delega dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4;

all'articolo 16 comma 2, andrebbe sostituito il riferimento alle «attività di terza generazione» con quello alle attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche e al trasferimento tecnologico;

all'articolo 18, andrebbe stabilito un termine anche per i lavori della Commissione;

andrebbe valutata l'opportunità di riformulare nei termini indicati in premessa – anche al fine di renderle più chiare e facilmente applicabili – le previsioni riguardanti le assunzioni di personale;

sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente e della semplificazione:

andrebbe valutata l'opportunità di:

inserire nel preambolo del decreto un riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, che definiscono i termini della libertà e autonomia professionale di ricercatori e tecnologi;

riformulare l'articolo 9, comma 3 in termini di novella all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

riformulare l'articolo 13, comma 1 in termini di novella della lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, che prevede la sottoposizione degli atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni al controllo della Corte dei conti;

integrare l'articolo 18, comma 1, al fine di un coordinamento con gli schemi di decreto relativi al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sui quali si sono pronunciate di recente le competenti Commissioni parlamentari (atti del Governo nn. 331 e 332), prevedendo che il CREA dà attuazione allo statuto e ai piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca emanati a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

in coerenza con l'obiettivo perseguito dalla nuova disciplina, teso ad avvicinare la disciplina dell'autonomia degli enti di ricerca a quella delle università, andrebbe infine mantenuta la regolamentazione che, proprio per questo, alla fine degli anni novanta, ha regolato entrambe le fattispecie. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di non procedere all'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 168 del 1998 (disposta dall'articolo 19, comma 2) bensì ad una sua riformulazione, che integri le previsioni degli articoli 3 e 4 dello schema.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 3 novembre 2016

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze,  
Piero Paolo Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

#### AUDIZIONI

**Audizione del Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, sull'attuazione e le prospettive dell'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e del concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e i senatori Maria Cecilia GUERRA (*PD*), Magda Angela ZANONI (*PD*) e Bachisio Silvio LAI (*PD*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Barretta per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 8,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 8,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Giovedì 3 novembre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

- la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da Paolo Santini;
- il dottor Salvini e il tenente colonnello Girauda di acquisire sommarie informazioni testimoniali da Ugo Intini;
- il dottor Mastelloni e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;
- il dottor Mastelloni, il dottor Salvini e il tenente colonnello Girauda di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;
- il colonnello Pinnelli di identificare una persona al corrente dei fatti;



– la dottoressa Picardi, il generale Scriccia, il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

Comunica inoltre che:

– il 2 novembre 2016 l'AISE ha depositato una raccolta di documentazione, segreta, relativa a Alessio Casimirri;

– nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato due gruppi di verbali di sommarie informazioni testimoniali, rese, in più riprese, da sei persone al corrente dei fatti;

– nella stessa data il dottor Siddi e il dottor Salvini hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Patrizio Peci;

– nella stessa data il senatore Fornaro ha depositato copia, di libera consultazione, di un articolo comparso su «Critica sociale» il 4 maggio 1979;

– nella stessa data il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, relativo alle tematiche già oggetto dell'audizione di Alberto Franceschini.

– nella stessa data il dottor Donadio e il luogotenente Boschieri hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Pasquale Ragone;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta, segreta, di documenti riconducibili alle Brigate rosse, recentemente reperiti a Milano presso il Policlinico;

– nella stessa data il dottor Allegrini ha trasmesso documentazione, riservata, di interesse dell'inchiesta parlamentare;

– nella stessa data l'Archivio storico del Senato ha trasmesso una raccolta, di libera consultazione, di documentazione processuale già acquisita dalla Commissione Mitrokhin;

Comunica infine che al documento 785/1, già classificato come «riservato», è stata attribuita la qualifica di «segreto».

Il senatore Miguel GOTOR (PD) chiede che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

#### **Audizione di Antonio Federico Cornacchia**

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce

quindi i temi dell'audizione, iniziata nella seduta del 5 ottobre e proseguita nella seduta del 12 ottobre.

Formulano, a più riprese, osservazioni e domande il deputato Gero GRASSI (PD), il senatore Federico FORNARO (PD), il deputato Fabio LAVAGNO (PD), il senatore Paolo CORSINI (PD), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali risponde Antonio Federico CORNACCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Antonio Federico Cornacchia e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 645 di mercoledì 2 novembre 2016, seduta pomeridiana n. 343 della Commissione giustizia (2<sup>a</sup>), sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla pagina 10, al secondo capoverso aggiungere in fine: «, pubblicati in allegato»;
- alla pagina 13, al termine de resoconto aggiungere il seguente allegato:

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1012

#### Art. 1.

##### 1.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 2, sostituire la parola: «costituisce», con le seguenti: «può costituire».*

---

##### 1.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «fino a un massimo di tre,».*

---

##### 1.3

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dai» con la seguente: «da».*

---

**1.4**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 8, sostituire le parole: «utilizzate le risorse» con le seguenti: «utilizzati le risorse e gli spazi».*

---

**Art. 2.****2.1**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».*

---

**2.2**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-bis, e 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.».*

---

**2.3**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine» con le seguenti: «dalla camera arbitrale».*

---

**2.4**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «aggiornamento» con le seguenti: «formazione continua».*

---

**Art. 4.****4.1**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a 100.000 euro».*

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 6, sopprimere il comma 4;*
  - b) all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4»;*
  - c) all'articolo 14, sopprimere il comma 9;*
  - d) nell'Allegato A (articolo 6, comma 2), al punto 2, sostituire le parole: «sino a euro 100.000», con le seguenti: «oltre».*
- 

**4.2**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».*

---

**4.3**

CALIENDO

*Al comma 2, sostituire la cifra: «100.000» con la seguente: «150.000».*

---

**Art. 6.****6.1**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale» con le seguenti: «la camera arbitrale, salvo diverso accordo delle parti».*

---

**6.100**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 2, nell'Allegato ivi richiamato, sostituire il punto 2 con il seguente:*

«2. All'arbitro spettano i compensi di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 30 per cento».

---

**6.2**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**Art. 8.****8.1**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:*

«9-bis. A richiesta delle parti gli arbitrati disciplinati dalla presente legge possono essere svolti dinanzi ad un collegio arbitrale. La camera arbitrale provvede alla nomina di tutti gli arbitri ovvero del terzo arbitro con funzioni di presidente, qualora le parti nominino i propri arbitri. In tale ultimo caso, in difetto di istanza congiunta con indicazione, ad opera di ciascuna parte, del proprio arbitro, si procede ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, sostituita la camera arbitrale al presidente del tribunale. Il compenso per ciascun arbitro è quello di cui alla tabella allegata, diminuito di un quinto».

---

**Art. 9.****9.1**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva delle camere arbitrati dell'avvocatura» con le seguenti: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura» con le seguenti: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».*

---

**9.2**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 2, capoverso, sostituire parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura» con le seguenti: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».*

**9.0.1**

SCALIA

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 febbraio 1913, n. 89)*

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

''29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica.

Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni «perii ricevimento detratto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla

stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistano le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto''».

---

## Art. 10.

### 10.1

FALANGA

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'arbitro provvede altresì a certificare l'autografia delle firme».*

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del verbale di conciliazione, le relative sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».*

---

## Art. 11.

### 11.1

FALANGA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – (*Esecutorietà del lodo arbitrale*). – 1. La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede della camera arbitrale.

2. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

3. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

4. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma.

5. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione, la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza».

---



**Art. 12.****12.1**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 1, inserire, dopo le parole: «procedimento arbitrale», le seguenti: «relativo a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».*

---

**12.2**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti arbitrali tale norma si applica limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».*

---

**12.3**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «Il lodo arbitrale che conclude la controversia» con le seguenti: «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, il lodo».*

---

**12.4**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «Le parti» con le seguenti: «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, le parti» e sopprimere le parole: «di cui alla presente legge».*

---

**12.5**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».*

---

**Art. 13.****13.1**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «previsti nella presente legge» con le seguenti: «relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».*

---

**Art. 14.****14.1**

CALIENDO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nelle cause civili non ancora assunte in decisione, pendenti dinanzi al tribunale o in grado d'appello alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui valore sia inferiore o uguale a quello di cui all'articolo 4, comma 2, e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o non vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, le parti, con istanza congiunta o aderendo alla proposta del Giudice, possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Se il giudice formula la proposta di cui al periodo che precede, e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale, si considera in ogni caso rispettato il termine ragionevole di durata, di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per il prosieguo del processo».

---

**14.2**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e».*

---

**14.3**

CALIENDO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. La parte che ha anticipato il contributo unificato ed aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma 1 ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure arbitrali previste dalla presente legge».

---

**14.4**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il limite di valore di cui agli articoli 9, 12 e 13 può essere aumentato con decreto del Ministro della giustizia.»

---

